Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 del 15 febbraio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1996.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visto l'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto presidenziale, in base al quale con il citato decreto ministeriale puo essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, e i modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché il modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modulo 740/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e il modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e dei produttori agricoli e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da presentare nell'anno 1996 e la busta da utilizzare per tale presentazione. I modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. È altresì approvata la scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione probatoria degli oneri di cui agli articoli 10, lettera *b)*, e 13-*bis*, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'altra documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia ovvero può essere utilizzato il solo colore blu di quadricromia. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu di quadricromia.

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1. da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

MODELLO 740/96 REDDITI 1995

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI GENERALI pag.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI GENERALI** Modello 740

1 LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 740/96, relativa ai redditi 1995, presenta alcune novità, tra cui in particolare:

- *nuove aliquote per la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari dei terreni;*
- *riduzione dal 27 al 22 per cento della detrazione d'imposta, per tutti gli oneri per i quali è riconosciuta;*
- *deducibilità per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori dei contributi versati a forme pensionistiche complementari;*
- *incremento delle detrazioni per figli a carico, a partire dal terzo, per coloro che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare;*
- *deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) e a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);*
- *indicazione, in un apposito modello (Quadro R), dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti da artigiani e commercianti e dei contributi previdenziali dovuti da produttori agricoli e da alcune categorie di lavoratori autonomi;*
- *indicazione, nei quadri che riguardano il reddito di lavoro autonomo e di impresa di taluni dati necessari per consentire l'applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi;*
- *nuove modalità di compensazione delle perdite di impresa in contabilità ordinaria.*

Le principali modifiche sono state evidenziate nelle istruzioni con colore azzurro, al fine di consentirne una più diretta individuazione.

Approfondimenti, casi particolari ed esempi sono contenuti in un'Appendice posta al termine delle istruzioni di compilazione.
Per informazioni sulla dichiarazione e per altre informazioni di carattere fiscale (rimborsi Irpef, cartelle esattoriali, ecc.) può essere utilizzato il servizio telefonico di assistenza, che da maggio 1996 viene esteso a tutto il territorio nazionale. In Appendice alla voce "Servizio telefonico di assistenza" sono fornite le modalità per utilizzare tale servizio.

2 CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, se non rientrano nelle condizioni di esonero indicate al paragrafo successivo, tutti coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1995 o sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, e in particolare:

- imprenditori ed esercenti arti e professioni, anche se non hanno conseguito redditi nel corso del 1995;
- lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro (certificati con più Mod. 101 o 201) se l'imposta corrispondente al reddito complessivo risulta superiore all'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare;
- lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo Mod.101 o di un solo Mod. 201);
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. portieri, collaboratori familiari, autisti, giardinieri, ed altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva da indicare nel quadro T;
- contribuenti non residenti in Italia, per i redditi prodotti nel territorio nazionale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Non sono tassabili le somme percepite da tali soggetti in Italia a titolo di borsa di studio anche se pagate da soggetti residenti.

3 CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito indicate sono in ogni caso esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al contributo al Servizio sanitario nazionale.
I contribuenti esonerati possono comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1995 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

TABELLA A - Limiti di reddito per i lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno e che non hanno diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
8.700.000	(senza figli a carico)	12.415.000	(senza figli a carico)
9.129.000	(con 1 figlio a carico)	13.275.000	(con 1 figlio a carico)
9.561.000	(con 2 figli a carico)	14.134.000	(con 2 figli a carico)
9.988.000	(con 3 figli a carico)	14.833.000	(con 3 figli a carico)
10.415.000	(con 4 figli a carico)	15.100.000	(con 4 figli a carico)
10.847.000	(con 5 figli a carico)	15.375.000	(con 5 figli a carico)
11.275.000	(con 6 figli a carico)	16.072.000	(con 6 figli a carico)
11.706.000	(con 7 figli a carico)	16.772.000	(con 7 figli a carico)
12.134.000	(con 8 figli a carico)	17.472.000	(con 8 figli a carico)

TABELLA B - Limiti di reddito per i contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione per i quali le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
		7.738.000	(senza figli a carico)
1.145.000	(con 1 figlio a carico)	8.593.000	(con 1 figlio a carico)
2.095.000	(con 2 figli a carico)	9.452.000	(con 2 figli a carico)
3.035.000	(con 3 figli a carico)	10.311.000	(con 3 figli a carico)
3.985.000	(con 4 figli a carico)	11.170.000	(con 4 figli a carico)
4.925.000	(con 5 figli a carico)	12.029.000	(con 5 figli a carico)
5.875.000	(con 6 figli a carico)	12.888.000	(con 6 figli a carico)
6.815.000	(con 7 figli a carico)	13.747.000	(con 7 figli a carico)
7.452.000	(con 8 figli a carico)	14.568.000	(con 8 figli a carico)

L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che possiedono:
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro obbligati ad effettuare le ritenute e sempre che il contribuente abbia chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.700.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio e i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- solo reddito di lavoro dipendente (corrisposto anche da più datori di lavoro, ma certificato complessivamente dall'ultimo datore di lavoro) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad es., nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge);
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e artistiche o professionali, e non soggetti a Ilor, a condizione che la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non sia superiore a L. 20.000. Nella **Tabella A** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno e non sussiste il diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico (nel caso di detrazioni spettanti solo per una parte dell'anno, il contribuente dovrà calcolare il limite di esonero seguendo le istruzioni contenute nel *paragrafo 22*);
- solo redditi diversi dal lavoro dipendente e da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e artistiche, o professionali, e non soggetti a Ilor, a condizione che la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e le detrazioni per familiari a carico non sia superiore a L. 20.000. Nella **Tabella B** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno (nel caso di detrazioni spettanti solo per una parte dell'anno, il contribuente dovrà calcolare il limite di esonero seguendo le istruzioni contenute nel *paragrafo 22*);
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale ed alla quota di possesso;
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché quelle previste dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail; vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- solo redditi derivanti da nuove iniziative produttive svolte in regime fiscale sostitutivo; vedere in Appendice la voce "Regime fiscale sostitutivo".

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad Ilor, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000.

4 LA DICHIARAZIONE MODELLO 740

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze.

La dichiarazione è composta:
- **dal modello 740 base** per indicare i dati anagrafici, i redditi dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente, gli oneri sostenuti, le imposte e il contributo al Servizio sanitario nazionale, i versamenti effettuati e i crediti spettanti;
- **dai modelli aggiuntivi** per indicare gli altri redditi (vedere in Appendice la voce "Modelli aggiuntivi").

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Nel modello 740 base è contenuto anche il modello per il "coniuge dichiarante". Tale modello ha struttura analoga al modello base del dichiarante e deve essere compilato solo in caso di dichiarazione congiunta.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate e sono composti di due esemplari:
- originale per l'Ufficio;
- copia per il contribuente.

Nel compilare la dichiarazione occorre, inoltre, tenere presente che:
- i genitori devono includere nella dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale". I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);
- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri;
- per la determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato in tali giorni, il cambio del mese.

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione possono farlo presentando il modello 740 con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello 730". Nella stessa voce sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'Irpef e/o del Cssn risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730.
Se, successivamente alla scadenza del termine di presentazione del modello 740, i contribuenti intendono integrare i redditi esposti nella dichiarazione (mod. 730 o 740) possono usufruire del "ravvedimento operoso" previsto dall'art.14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408; vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso".

5 LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare dichiarazione congiunta. Questa dichiarazione, che comporta la determinazione unitaria dell'Irpef nel modello base del dichiarante, consente la compensazione del debito d'imposta di un coniuge con l'eventuale credito dell'altro.

I contribuenti che hanno interesse ad effettuare la dichiarazione congiunta possono consultare, per ulteriori precisazioni, in Appendice le voci: "Dichiarazione congiunta", "Conto fiscale" e "Redditi dei coniugi".

6
LA DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'EREDE

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nel modello base devono essere indicati i dati anagrafici e i redditi del deceduto.
L'erede deve compilare e sottoscrivere l'apposito quadro nel modello del "coniuge dichiarante".
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante".
Per le persone decedute nel 1995 o nel mese di gennaio del 1996 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° maggio - 30 giugno 1996). Per le persone decedute nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 1996, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 novembre 1996 per i versamenti ed il 30 dicembre 1996 per la presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE
Se nel 1995 la persona deceduta aveva presentato il Mod. 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo N20 del quadro N. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

7
DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni e in quelle relative ai modelli aggiuntivi, riepilogata in Appendice alla voce "Allegati". Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

8
VERSAMENTI

I contribuenti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata, o un qualsiasi ufficio postale o presso il concessionario della riscossione competente per territorio, le imposte e il Cssn dovuti a saldo.
I versamenti devono essere eseguiti entro il **31 maggio**, ma possono essere effettuati entro il **20 giugno** maggiorando le imposte e il contributo dovuti dello 0,50 per cento.
Entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte deve essere versata la prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Cssn dovuti per il 1996. Per le modalità di calcolo degli acconti vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1996".

ATTENZIONE
I versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo, al netto della eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.

I residenti all'estero possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

9
VERSAMENTI E RIMBORSI TRAMITE CONTO FISCALE

I titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso di *partita Iva* e gli *imprenditori* commerciali titolari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle imposte presso un azienda di credito o il concessionario della riscossione, utilizzando appositi modelli di pagamento sui quali va indicato il numero del conto fiscale. Il conto può essere utilizzato anche per richiedere direttamente al concessionario il rimborso di imposte risultanti dalla dichiarazione.
Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Conto fiscale".

10
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di residenza anagrafica del dichiarante nel periodo compreso tra il **1° maggio ed il 30 giugno 1996.**
Per i contribuenti residenti all'estero, per i contribuenti che hanno domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno cambiato comune di residenza da meno di 60 giorni, vedere in Appendice la voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno al competente Centro di servizio oppure, se questo non è istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede. In Appendice alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.
I contribuenti che nel 1995 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modulo 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 740, il modulo 740/W deve essere allegato a tale dichiarazione. Nel caso in cui il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o abbia presentato il mod. 730, il modulo 740/W deve essere presentato autonomamente *entro il termine previsto per la presentazione* del modello 740. Se vengono presentati i modelli 101 o 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il modulo 740/W può essere unito a questi.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle Finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, *utilizzando il mezzo della raccomandata* o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

I dipendenti dello Stato o degli enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:
- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti),
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- accettazione dell'eredità giacente

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante" e "Accettazione dell'eredità giacente".

ATTENZIONE
La dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad es. tutore).

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 740

12 COME SI COMPILA IL MODELLO

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).
Si consiglia di conservare la "copia ad uso del contribuente" necessaria (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1996 e per autocertificare" il proprio reddito.

Per semplificare la compilazione del modello base e dei quadri aggiuntivi è possibile indicare taluni dati solo in caso di variazioni rispetto a quelli della precedente dichiarazione. Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

13 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

14 CODICE FISCALE E DATI ANAGRAFICI

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati **senza** alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).
Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere utilizzata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione o a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Per la compilazione della casella vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

15 DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverra in proporzione alle scelte espresse. Se i contribuenti non effettuano alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. Può essere espressa una sola scelta.
Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione "MOD. 740 - SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura. La medesima scheda può essere utilizzata dai contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione in quanto nel 1995 hanno posseduto solo redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali:
- l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000;
- l'imposta corrispondente al reddito complessivo diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente e per i familiari a carico non è superiore a L. 20.000.

In tali casi la scheda può essere presentata al comune di residenza o inviata al centro di servizio o all'ufficio delle imposte competente utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF" e il codice fiscale, il cognome e il nome.

16 VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

■ STATO CIVILE

Lo stato civile deve essere indicato se alla data di presentazione della dichiarazione risulta variata rispetto alla dichiarazione del 1995 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

■ RESIDENZA

La **residenza anagrafica** deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1995 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".
Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce: Nazionalità estera".

■ FAMILIARI A CARICO

Il riquadro va compilato se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995 (ad es. figli nati nel 1995 o familiari non più a carico) oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In entrambi i casi indicare i dati di **tutti** i familiari rimasti a carico (compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni).

Sono **considerati fiscalmente a carico**, se nel 1995 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a L. 5.500.000:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli minori** o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- gli **altri familiari di cui all'art. 433 del codice civile**, purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; al riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

ATTENZIONE
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.
Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni con reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000.

■ INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

L'apposito rigo del riquadro "Familiari a carico" deve essere compilato da coloro che hanno diritto all'incremento della detrazione per figli a carico. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Incremento delle detrazioni per figli a carico". In tale rigo indicare il numero totale dei mesi per i quali sussiste il diritto all'incremento delle detrazioni (ad es. se l'incremento spetta per due figli per l'intero anno indicare 24). Se l'incremento delle detrazioni, previa richiesta, è stato attribuito dal proprio datore di lavoro, si può tener conto del numero dei mesi indicato nel punto 10-bis del Mod. 101 oppure del numero dei mesi indicato nelle Annotazioni del Mod. 201.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 740

17

TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se i redditi dei terreni e dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1995, è possibile utilizzare i **righi A e/o B** del presente riquadro, senza dover compilare i successivi quadri A e B.
I dati dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.). Non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari rispettivamente del 55 e del 45 per cento che il contribuente è comunque tenuto ad effettuare secondo quanto precisato più avanti.

ATTENZIONE
Non è possibile utilizzare i righi del presente riquadro e occorre, quindi, compilare i successivi quadri A e B, quando:
- la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
- si sono verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione ad uno solo dei terreni e/o dei fabbricati;
- nel corso del 1994 e/o del 1995 uno o più terreni sono stati concessi in affitto in regime vincolistico;
- si richiede, per uno o più fabbricati, la deduzione per il piano energetico nazionale.

I redditi dominicali ed agrari dei terreni devono essere indicati rivalutando gli importi, rispettivamente del 55 e del 45 per cento.

Nel **rigo A** indicare:

- a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni, rivalutato del 55 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito dominicale indicato nella precedente dichiarazione (rigo A1, colonna 1 oppure rigo A12, colonna 4 del modello 740 oppure rigo 1 del modello 730-3) per 1,37 (allo scopo di ottenere il valore del reddito prima della rivalutazione del 37 per cento operata lo scorso anno) e successivamente moltiplicare per 1,55;
- a **colonna 2** l'importo totale del reddito agrario dei terreni, rivalutato del 45 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito agrario indicato nella precedente dichiarazione (rigo A1, colonna 2 oppure rigo A12, colonna 5 del modello 740 oppure rigo 2 del modello 730-3) per 1,32 (allo scopo di ottenere il valore del reddito prima della rivalutazione del 32 per cento operata lo scorso anno) e successivamente, moltiplicare per 1,45.

Nel **rigo B** riportare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nella precedente dichiarazione (rigo B1 oppure rigo B14 del modello 740 oppure rigo 3 del modello 730-3).

18

QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Il quadro A va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1995 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni; non vanno indicati i terreni ceduti nel 1994.

ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il **rigo A.**

Questo quadro deve essere compilato:
a) da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto.
Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:
del 55 per cento (redditi dominicali);
del 45 per cento (redditi agrari).

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel **Quadro L.**

ATTENZIONE
I produttori agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli e concedenti) da quest'anno devono compilare il Quadro R Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1995. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

■ COME SI COMPILA IL QUADRO A

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.

Nelle **colonne 1 e 2,** indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento.

ATTENZIONE
Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 740 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 2 devono essere rivalutati, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento. A tal fine dividere il reddito dominicale e il reddito agrario indicati nel Mod. 740 dell'anno precedente rispettivamente per 1,37 e 1,32 (allo scopo di ottenere il valore dei redditi prima delle rivalutazioni del 37 e 32 per cento operate lo scorso anno) e successivamente moltiplicare, rispettivamente, per 1,55 e 1,45.
Se, invece, i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 730 dell' anno precedente, gli importi di colonna 1 e 2 devono essere direttamente moltiplicati, rispettivamente, per 1,55 e 1,45 in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

Nella **colonna 3,** per i seguenti casi particolari, indicare:
- il codice **1** per i terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone.
- il codice **2** in caso di mancata coltivazione;
- il codice **3** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto.

In questi casi vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 4 e 5.
Nelle **colonne 4 e 5** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.
In caso di conduzione associata, nella **colonna 5** deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Queste modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito modello aggiuntivo 740/H.

Nel **rigo A9** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da A1 ad A8.

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare nel **rigo N16** del quadro N, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel **rigo N17** del quadro N. Questi contributi non sono tassabili quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

19

QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1995 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni; non vanno indicati i fabbricati ceduti nel 1994.

ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il **rigo B**.

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.

Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili in quanto esclusi dall'attività d'impresa.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà" o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel **Quadro L**.

■ COME SI COMPILA IL QUADRO B

Compilare un rigo per ogni unità immobiliare tenendo presente che per quelle che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7.
Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".
Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.
La **colonna 4** va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".
Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale (si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente);
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- **1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **2** unità immobiliari per le quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo; vedere in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale";
- **3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue.

Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo B9** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da B1 a B8.

Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a 1 milione di lire.
La deduzione, da indicare nel **rigo B10**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale ed alla quota di possesso. **La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.** A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:

- il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;
- l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari".

Nel **rigo B11** indicare la differenza tra l'importo indicato nel **rigo B9** e quello indicato nel **rigo B10**.

20 QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro C va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.
In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.
Il quadro C è articolato in tre Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni; nella terza va indicato l'imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale.
Se i righi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, sommare i dati relativi ai redditi della stessa specie (pensioni, stipendi, ecc.) ed indicare gli importi così ottenuti nelle rispettive colonne.

■ SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa Sezione vanno indicati, nei **righi da C1 a C4**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione,
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto, e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993.

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti, che hanno chiesto al datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante precedenti rapporti, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro.

Nella **colonna 1** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del Mod. 101 o del Mod. 201).
Nella **colonna 2** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del Mod. 101 o del Mod. 201).

Nel **rigo C5** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C1 a C4.

Nel **rigo C6** indicare il numero di giorni (365 per l'intero anno) compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione che hanno dato diritto alle retribuzioni indicate nei righi precedenti e per i quali è stata concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, quali le mensilità aggiuntive, ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In particolare, se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod. 101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod. 201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 365, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.
In presenza di più righi compilati, indicare nel **rigo C6** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.
In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri Enti e di borse di studio.

■ SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione, nei **righi C7 e C8,** vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (e le relative ritenute) e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono

ne capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Nel rigo **C9** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C7 a C8.

SEZIONE III - IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C10** indicare il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti.

21

QUADRO P - ONERI

Nel quadro P indicare nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento e nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti dal dichiarante nel 1995 nell'interesse proprio e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

In questi casi se il documento comprovante il sostenimento della spesa è intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al genitore stesso. Se, invece, il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Tuttavia, poiché ai fini della detrazione degli oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di provarlo, il medesimo potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo P18** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".
Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.
I soci di società semplici hanno diritto di dedurre dal proprio reddito complessivo (ovvero di fruire della corrispondente detrazione di imposta in luogo della deduzione) alcuni degli oneri sostenuti dalla società nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, rispettivamente, nel rigo P10 e nel rigo P19.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22 PER CENTO

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento.

◆ Spese mediche

Nel **rigo P1** indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.
Sono tali le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
- l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;
- i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Informazioni più dettagliate in merito sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche".

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P1 anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie.

Nel **rigo P2** indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila. Sono tali le spese sostenute per:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per l'intero importo). In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo P18);
- medicinali, compreso, in caso di assistenza del Servizio sanitario nazionale, il ticket pagato.

Va indicata soltanto la parte delle spese mediche che eccede lire 500.000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 nel rigo P2 va indicato l'importo di lire 300.000).
Non vanno indicate nei righi P1 e P2 le spese mediche sostenute nel 1995 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

ATTENZIONE
I contribuenti sono obbligati ad allegare la documentazione relativa a tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e nel successivo P18 ad eccezione degli importi relativi alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro e indicate al punto 12 del Mod. 101. In Appendice alla voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti sul tipo di documentazione da allegare anche per le eventuali spese mediche sostenute all'estero.

◆ Interessi passivi

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1995 indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo P3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati dal **1° gennaio 1993:**
- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea.

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993:**
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel **rigo P4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli

oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

ATTENZIONE
Se l'ammontare di rigo P3 è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo P4 non può essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo P3 è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei righi P3 e P4 non può superare lire 4 milioni.

Esempio 1: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo P4 non va indicato alcun importo.*

Esempio 2: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo P4 indicare L. 1.500.000.*

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione *spetta solo per quelli relativi all'acquisto* di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo P3).
Nel rigo P3 o nel rigo P4 *vanno anche indicate* le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ancora indivisi.
Ai fini della detraibilità delle somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio e non a quello dell'acquisto.
In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo P3 o nel rigo P4 è compreso anche l'intero *importo delle maggiori somme corrisposte* a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.
Non sono detraibili gli interessi derivanti da:
- mutui *stipulati nel 1991 e nel 1992 per* motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria);
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non sono comunque detraibili gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni contribuente può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se fiscalmente a carico.

Nel **rigo P5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

◆ Premi di assicurazione

Nel **rigo P6** vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire **2.500.000.**
La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di *assicurazione versati* dal datore di lavoro indicate al punto 13 del Mod. 101.

◆ Contributi per previdenza complementare

Nel **rigo P7** indicare i contributi versati ai fondi pensione già indicati nel punto 14 del Mod. 101.
La somma degli importi indicati nei righi P6 e P7 non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo P7 è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

Esempio 1: *Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 300.000; nel rigo P7 non va indicato alcun importo.*

Esempio 2: *Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 600.000; nel rigo P7 indicare L. 500.000.*

◆ Spese funebri

Nel **rigo P8** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non *superiore a* 1.000.000 di lire.

◆ Spese di istruzione

Nel **rigo P9** *indicare le spese sostenute nel* 1995, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani.

◆ Altri oneri detraibili

Nel **rigo P10** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).
In Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Nel **rigo P11** indicare il totale degli importi indicati nei righi da P1 a P10 sul quale determinare la detrazione.

■ SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione indicare gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

◆ Contributi obbligatori

Nel **rigo P12** indicare i contributi previdenziali *ed assistenziali versati a seguito di* disposizioni imperative di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. Rientrano in questa voce anche i contributi *sanitari obbligatori effettivamente versati* nel 1995 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

◆ Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori

Nel **rigo P13** indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a lire 5.000.000.

◆ Contributi alle Comunità ebraiche

Nel **rigo P14** indicare i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati. Tali contributi sono deducibili fino a concorrenza del 10 per cento del reddito complessivo di rigo N1 e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire **7.500.000**. I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

◆ Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo P15** indicare le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell' Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di **2.000.000** di lire.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi alle sudaette erogazioni.

◆ Deduzione per il piano energetico nazionale

Nel **rigo P16** indicare il 25 per cento delle spese a saldo sostenute entro il 31 dicembre 1994 per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In Appendice alla voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

◆ Contributi per i Paesi in via di sviluppo

Nel **rigo P17** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo di rigo N1.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

◆ Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Nel **rigo P18** indicare la parte che eccede le 500.000 lire delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Spese mediche".

ATTENZIONE
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie e per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I al rigo P1.

◆ Altri oneri deducibili

Nel **rigo P19** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50 per cento delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).
In Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Nel **rigo P20** indicare il totale degli importi indicati nei righi da P12 a P19 da riportare nel **Quadro N al rigo N3.**

QUADRO N - IRPEF

Indicare al **rigo N1** il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del Modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi. A tale scopo può essere utilizzato lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato.

ATTENZIONE
Se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi.
Si ricorda che dal presente anno le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria (o derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria) possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi.
I redditi del Quadro M vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.
Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare al rigo N1 deve essere preceduta dal segno meno.

Il **rigo N2** deve essere compilato solo da coloro che vantano crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri **F, G, H, I e M**.

Nel **rigo N3** riportare l'importo di rigo **P20** del quadro P.

Nel **rigo N4**, in assenza di crediti di imposta sui dividendi (rigo N2), indicare la differenza fra l'importo del reddito complessivo di **rigo N1** e l'importo degli oneri deducibili di **rigo N3** (negli altri casi indicare la differenza tra la somma degli importi dei **righi N1 e N2** e l'importo del **rigo N3**).

ATTENZIONE
Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo N4 risulta minore di zero, indicare zero ai righi N4, N5 ed N13 e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

■ COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Al **rigo N5** va indicata l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di **rigo N4,** che va calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la **Tabella C** ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef".

■ DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei **righi N6, N7 e N8** indicare le detrazioni per familiari a carico (familiari che nel 1995 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a L. 5.500.000). L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono rimasti a carico (ad es. per un figlio nato il 27 luglio 1995 la detrazione spetta per 6 mesi).
La detrazione non spetta neppure in parte se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000.

ATTENZIONE
Non possono essere considerati a carico coloro che nel 1995 hanno usufruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

• CONIUGE A CARICO

La detrazione per coniuge a carico e di L. 817.552 per l'intero anno (nel **rigo N6** indicare l'importo arrotondato pari a L. 818.000).
In caso di matrimonio, decesso, separazione, divorzio o annullamento del matrimonio nel corso dell'anno la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile la detrazione da indicare al rigo N6 è pari ai 9/12 di L. 817.552 = L. 613.164 arrotondate a L. 613.000).

ATTENZIONE
La detrazione spetta a favore di uno soltanto dei coniugi, anche nel caso in cui entrambi possiedono redditi di ammontare non superiore a L. 5.500.000.

• FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i

Tabella C - Calcolo dell'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10	10% sull'intero importo
da lire 7 200.001 a lire 14 400.000	22	720.000 + 22% parte eccedente 7.200.000
da lire 14.400.001 a lire 30.000.000	27	2.304.000 + 27% parte eccedente 14.400.000
da lire 30.000.001 a lire 60.000.000	34	6.516.000 + 34% parte eccedente 30.000.000
da lire 60.000.001 a lire 150.000.000	41	16.716.000 + 41% parte eccedente 60.000.000
da lire 150 000 001 a lire 300.000.000	46	53 616.000 + 46% parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51	122.616.000 + 51% parte eccedente 300.000.000

figli adottivi, affidati o affiliati) spetta in uguale misura a entrambi i genitori, anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato e negli altri casi descritti in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".

Nel **rigo N7** indicare l'importo rilevato nella **Tabella D**. Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta (ad es. per un figlio nato ad ottobre 1995 e a carico di entrambi i genitori la detrazione da indicare al rigo N7 è pari a 3/12 di L. 94.437 = L. 23.609 arrotondate a L. 24.000).

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nel **rigo N8** indicare l'importo della detrazione per gli altri familiari a carico, pari a L. 130.592 per ciascuno di essi. Se più contribuenti hanno l'obbligo del mantenimento la detrazione va ripartita tra gli obbligati proporzionalmente all'onere sostenuto (ad es. per i figli maggiorenni non dediti allo studio o al tirocinio gratuito, a carico di entrambi i genitori per l'intero anno, spetta una detrazione di L. 65.296 per ciascun genitore arrotondate a L. 65.000).

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel **Quadro C Sez. I**.
Nel **rigo N9** indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla **Tabella E**, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.
Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo C6 del quadro C (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di L. 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo N9 è pari a L. 784.634 x 200/365 = L. 429.936 arrotondate a L. 430.000).

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel **Quadro E**, nel **Quadro G** e nel **Quadro H** (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata).
Nel **rigo N10** indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla **Tabella F**.

ATTENZIONE
In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo **N9** o il rigo **N10**.

DETRAZIONE IN LUOGO DEGLI ONERI

Nel **rigo N11** indicare l'importo della detrazione per gli oneri indicati al rigo P11 del Quadro P.
La detrazione è pari al **22 per cento** dell'importo di **rigo P11.**

Nel **rigo N12** indicare la somma degli importi dei righi **N6, N7, N8, N9, N10 e N11.**

Nel **rigo N13** indicare la differenza tra l'importo di **rigo N5** e quello di rigo **N12**. Se l'importo di rigo N12 è maggiore di quello di rigo N5, nel rigo N13 indicare zero.

ATTENZIONE
Nel caso di dichiarazione congiunta l'imposta Irpef è unica. I righi da N14 a N25, contenuti solo nel modello base del dichiarante, devono essere compilati sommando i dati del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N14** indicare la somma degli importi di **rigo N13** del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N15** indicare l'importo dell'incremento delle detrazioni per figli a carico. Tale importo è pari a L. 400.000 per ciascun figlio (o per taluni altri familiari) ed è rapportato al periodo per cui sussistono le condizioni richieste. Pertanto, nel rigo indicare l'importo ottenuto moltiplicando L. 400.000 per il numero di mesi indicato nell'apposito rigo del riquadro "Familiari a carico" diviso per 12. Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Incremento delle detrazioni per figli a carico".

Nel **rigo N16** indicare la somma dei crediti di imposta del dichiarante e del coniuge dichiarante diversi da quelli da indicare al rigo N19, quali i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per i registratori di cassa e quelli per le imposte pagate all'estero.
Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

ATTENZIONE
Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir (c.d. "dividendi comunitari") prima di compilare il rigo N16 consultare in Appendice la voce "Dividendi comunitari".

Tabella D - Detrazioni per figli a carico

Figli a carico		Figli a carico in mancanza del coniuge	
per 1 figlio	L. 94.437	per 1 figlio	L. 817.552
per 2 figli	L. 188.874	per 2 figli (compreso il primo)	L. 1.006.426
per 3 figli	L. 283.311	per 3 figli (compreso il primo)	L. 1.195.300
per 4 figli	L. 377.748	per 4 figli (compreso il primo)	L. 1.384.174
per 5 figli	L. 472.185	per 5 figli (compreso il primo)	L. 1.573.048
per 6 figli	L. 566.622	per 6 figli (compreso il primo)	L. 1.761.922
per 7 figli	L. 661.059	per 7 figli (compreso il primo)	L. 1.950.796
per 8 figli	L. 755.496	per 8 figli (compreso il primo)	L. 2.139.670
per ogni altro figlio	L. 94.437	per ogni altro figlio	L. 188.874

Tabella E - Detrazioni per lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente			
fino a	L. 15.000.000		L. 1.029.630
oltre	L. 15.000.000	e fino a L.15.100.000	L. 991.943
oltre	L. 15.100.000	e fino a L.15.200.000	L. 916.538
oltre	L. 15.200.000	e fino a L.15.300.000	L. 831.719
oltre	L. 15.300.000		L. 784.634

Tabella F - Detrazioni per lavoro autonomo e/o impresa

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa			
fino a	L. 8.200.000		L. 203.983
oltre	L. 8.200.000	e fino a L. 8.300.000	L. 161.891
oltre	L. 8.300.000	e fino a L. 8.500.000	L. 77.708
oltre	L. 8.500.000		L. 0

Nel **rigo N17** indicare la somma delle ritenute del dichiarante e del coniuge dichiarante. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente l'importo da indicare è direttamente rilevabile dalle ritenute indicate nel **Quadro C**. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo N18** indicare la differenza tra l'importo di rigo **N14** e gli importi dei righi **N15, N16 e N17**. Se la somma degli importi dei righi N15, N16 e N17 è maggiore dell'importo di rigo N14, nel rigo N18 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo N14, preceduta dal segno meno.

Nel **rigo N19** indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo N18, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dalle piccole e medie imprese, dalle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi e noleggio, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione") utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti. Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al **Quadro U.**

Nel **rigo N20** indicare l'importo dell'eccedenza Irpef che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo N24 del Mod. 740/95). I contribuenti che nel 1995 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 *possono indicare nel rigo* N20 *il credito* non rimborsato (punto 31 del Mod. 101 o importo indicato nelle annotazioni del Mod. 201). Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".
Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O10 del Mod. 740/95) e non possiede quest'anno redditi soggetti ad Ilor indicare, *nel rigo* N20, *la somma delle eccedenze* Irpef ed Ilor.

ATTENZIONE
Il contribuente che possiede redditi soggetti ad Ilor ed intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito o ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro N deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo N21** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o giugno dello scorso anno; nel **rigo N22** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1995 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:
- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei righi **N21 e N22;**
- la sigla **"Mod. 730"** nello spazio riservato al codice.

Se il dichiarante e il coniuge dichiarante hanno effettuato versamenti di acconto distinti, *al* **rigo N21** *indicare la somma degli* importi versati a titolo di prima rata e al **rigo N22** la somma degli importi versati a titolo di seconda o unica rata; se i versamenti di ciascuna rata sono stati eseguiti in date diverse, indicare gli estremi dell'ultimo versamento effettuato.
In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.
In Appendice sotto la voce "Dichiarazione presentata separatamente" sono contenute informazioni per la separazione della eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione congiunta e dei versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

Se l'importo di rigo N18 è negativo deve *essere sommato a quello dei righi* N20, N21 e N22 e il totale riportato al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende richiederne il rimborso).
L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Se l'importo di rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra l'importo di rigo N18 e tale somma nel **rigo N23** insieme agli estremi del versamento.
L'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000.

Se invece l'importo del rigo N18 è minore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra tale somma e l'importo del rigo N18 al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende, richiederne il rimborso).
L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Irpef per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso dell'importo residuo deve indicare nel rigo N24 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo N25 l'importo residuo di cui chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1996 vedere in Appendice la voce Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1996".

23 QUADRO O - ILOR

Nel **rigo O1** indicare il totale dei redditi soggetti all'Ilor, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali non possono in alcun caso essere negativi. Si ricorda che non sono più soggetti ad Ilor i redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nel **rigo O2** indicare il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor le quali **non possono mai superare i relativi redditi.**

Nel **rigo O3** indicare la differenza tra l'importo di **rigo O1** e l'importo di **rigo O2.**

Nel **rigo O4** indicare l'imposta dovuta pari al **16,2 per cento** dell'importo del **rigo O3.**

Nel **rigo O5** indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo O4, il credito *d'imposta utilizzato per il pagamento dell'Ilor* dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dalle piccole e medie imprese, dalle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi e noleggio, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione") utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti. Per la determinazione del *credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate,* consultare le istruzioni al **Quadro U.**

Nel **rigo O6** indicare l'importo dell'eccedenza Ilor che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo O10 del Mod. 740/95).

ATTENZIONE
Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Irpef e intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito o ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro O, deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo O7** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o a giugno dello scorso anno; nel **rigo O8** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1995 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

Se l'importo di **rigo O4** è maggiore della somma degli importi dei **righi O5, O6, O7 e O8** riportare la differenza tra l'importo di **rigo O4** e tale somma al **rigo O9**, insieme agli estremi del versamento.
L'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000.

Se invece l'importo del **rigo O4** è minore della somma degli importi dei **righi O5, O6, O7 e O8** riportare la differenza tra tale somma e l'importo del **rigo O4** al **rigo O10** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione

dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo O11** (se intende richiederne il rimborso).
L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Ilor per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel **rigo O10** l'importo da utilizzare per gli acconti e nel **rigo O11** l'importo residuo di cui chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1996 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1996".

24

QUADRO V - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il quadro V va compilato per determinare il contributo al Servizio sanitario nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.

Devono compilare questo quadro:
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;
- gli artigiani e gli esercenti attività commerciali;
- gli esercenti arti e professioni;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutuati, ad esempio: titolari di soli redditi di partecipazione o di capitale, ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);
- i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale.

Non devono compilare questo quadro:
- i soggetti non residenti in Italia;
- i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo N1) pari o inferiore a zero;
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale (compresi quelli imputati ai soci di società semplici indicati nel rigo H14 del Quadro H) di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000;
- i lavoratori dipendenti e pensionati, in possesso di altri redditi, il cui imponibile ai fini del Cssn indicato al rigo C10 è superiore o uguale a lire 150.000.000;
- i contribuenti in possesso solo di redditi già assoggettati al contributo;
- gli stranieri residenti in Italia, ma iscritti facoltativamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale;
- i contribuenti in possesso solo di redditi indicati nella sezione I del Quadro C.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel Quadro V soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; se presentano dichiarazione congiunta con il coniuge del quale sono previdenzialmente a carico non devono indicare neanche tale dato (per la verifica delle condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico, vedere la **Tabella G**).

ATTENZIONE
I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.
Si ricorda che nei limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico non rientrano le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare, le indennità di accompagnamento concesse, ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili. Inoltre dai redditi dei figli vanno escluse le pensioni concesse ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio.

Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:
- redditi già assoggettati al contributo quali i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici;
- redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;
- pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;
- redditi dominicali ed agrari, redditi di fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H) per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutuati";
- assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato quando questi continua ad essere previdenzialmente a carico (al riguardo vedere la **Tabella G**).

ATTENZIONE
La franchigia di L. 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali, di redditi o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni riportando la seguente frase: "Titolare di reddito esente dall'Irpef" nell'apposito spazio relativo alle Annotazioni. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche se hanno percepito, ad esempio, redditi di lavoro dipendente in qualità di eredi.

Sono esclusi, inoltre, dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio: indennità di malattia, maternità e per congedo matrimoniale, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, assegni corrisposti ai donatori di sangue, somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile. Tali redditi, non compresi nell'ammontare del reddito imponibile assoggettato al Cssn indicato nella certificazione del sostituto d'imposta non devono essere dichiarati nel quadro V.
Inoltre, sono irrilevanti ai fini del Cssn il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo dei soggetti che nel 1995 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

ATTENZIONE
Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: per i redditi imponibili fino a 40.000.000 di lire si applica l'aliquota del 6,6 per cento, oltre tale reddito e fino a 150.000.000 di lire, l'aliquota del 4,6 per cento. A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto anche dei redditi già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

■ COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE

Se il contribuente rientra nella categoria dei cosiddetti "non mutuati", cioè non è iscritto a forme obbligatorie di previdenza, l'imponibile ai fini del contributo da indicare nel rigo **V1** è pari all'importo di rigo **N1**; se quest'ultimo è superiore a 150 milioni di lire, nel rigo **V1** vanno indicati 150 milioni.
Negli altri casi, per determinare il reddito imponibile da assoggettare al Cssn, occorre calcolare la differenza tra il reddito complessivo ai fini Irpef, aumentato per i lavoratori dipendenti e i pensionati dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi dal reddito complessivo Irpef), e il totale, fino a un massimo di 4 milioni di lire, dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H). Da tale differenza, eventualmente abbattuta a 150 milioni se superiore a questo importo, vanno sottratti i redditi già assoggettati al contributo (imponibile di lavoro dipendente assoggettato al Cssn indicato nel rigo C10, redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, anche se in forma forfetaria).

ATTENZIONE
I contribuenti "non mutuati" che hanno dichiarato redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella Sez. I del Quadro C devono indicare nel rigo V1 l'importo di rigo N1 diminuito di detti redditi, eventualmente abbattuto a 150 milioni.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 740

Tabella G - Condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico

CATEGORIE DI FAMILIARI	ETÀ	LIMITI DI REDDITO ANNUO PER IL 1995	ALTRE CONDIZIONI
FIGLI ED EQUIPARATI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun figlio L. 10.587.600	• figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.
CONIUGE		• L. 10.587.600	• anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare • per il coniuge divorziato, fino alla data di annotazione della sentenza sui registri dello stato civile.
GENITORI ED EQUIPARATI	• superiore ai 60 anni (uomo) • superiore ai 55 anni (donna) • *oppure invalido permanentemente al lavoro*	• per un genitore L. 10.587.600 • *per entrambi i genitori* L. 18.627.400	• quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente
FRATELLI SORELLE NIPOTI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun familiare L. 10.587.600	• a condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori • in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre; • che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento.

Per calcolare il reddito imponibile può essere utilizzato l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni, che può essere conservato come propria documentazione.

■ COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Se non si possiedono redditi già assoggettati al contributo e l'imponibile di rigo V1 non supera lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** è pari al 6,6 per cento dell'importo di rigo V1. Se l'imponibile di rigo V1 supera lire 40 milioni, calcolare il 6,6 per cento dei primi 40 milioni e il 4,6 per cento dell'importo residuo; il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** è dato dalla somma dei due importi così calcolati.

Se si possiedono redditi già assoggettati al contributo e questi superano lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** è pari al 4,6 per cento dell'importo di rigo V1.
Se i redditi già assoggettati non superano lire 40 milioni:
- calcolare il 6,6 per cento del minore importo tra l'imponibile di rigo V1 e la differenza tra 40 milioni e l'importo dei redditi già assoggettati;
- calcolare il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile indicato nel rigo V1.

Il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** è dato dalla somma dei due importi così determinati.

Anche per calcolare il contributo dovuto può essere utilizzato lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo V3** indicare l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del mod. 740 del 1995). I contribuenti che nel 1995 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo V3 il credito non rimborsato (*punto 32 del modello 101 o importo indicato* nelle Annotazioni del modello 201). Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Nel **rigo V4** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuata a maggio o a giugno dello scorso anno.

Nel **rigo V5** *indicare l'importo e gli estremi* del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1995 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per il ritardato versampento.

I contribuenti che nell'anno 1995 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:
- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei **righi V4 e V5**;
- la sigla **"Mod. 730"** nel relativo spazio riservato al codice.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

Nel **rigo V6** indicare la differenza tra l'importo di rigo V2 e la somma degli importi *dei righi V3, V4 e V5, e gli estremi del versamento.*
Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a L. 20.000.

Se l'importo di rigo V2 è minore della somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo V2 nel **rigo V7** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione *del contributo dovuto per la successiva* dichiarazione) oppure nel **rigo V8** (se intende richiederne il rimborso).
Il contributo non è rimborsabile se l'importo non è superiore a lire 20.000.

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito del contributo per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e chiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel rigo V7 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo V8 l'importo residuo del contributo di cui si chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1996 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1996".

Nel **rigo V9** indicare l'imponibile già assoggettato, anche se in misura forfetaria, al Cssn con esclusione di quello relativo al lavoro dipendente indicato nel rigo C10.

25 PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Vedere in Appendice la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

■ Abbreviazioni

Art.:	Articolo
Caa:	Centro autorizzato di assistenza
Caaf:	Centro autorizzato di assistenza fiscale
C.c.:	Codice civile
Cssn:	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
D.L.:	Decreto legge
D.Lgs:	Decreto legislativo
D.M.:	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE:	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.:	Gazzetta Ufficiale
Ici:	Imposta comunale sugli immobili
Iciap:	Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
Ilor:	Imposta locale sui redditi
Invim:	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef:	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg:	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva:	Imposta sul valore aggiunto
L:	Legge
Lett.:	Lettera
Mod.:	Modello
Tosap:	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir:	Testo unico delle imposte sui redditi
UE:	Unione Europea
UNIRE:	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE:	Ufficio Tecnico Erariale

■ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino:
- la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione,
- l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante;
- l'eventuale volontà di esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata

Nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

■ Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per l'anno 1996

Gli acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1996 vanno effettuati dai contribuenti sulla base delle istruzioni di seguito riportate.

• Acconto Irpef

Se l'importo di rigo N18:
- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo N18.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1996, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro maggio 1996, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60 per cento.

• Acconto Ilor

Se l'importo del rigo O4:
- non supera lire 40.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 40.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo O4.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1996, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro maggio 1996, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60 per cento.

• Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale

Se l'importo di rigo V2:
- non supera lire 100.000, non è dovuto acconto,
- supera lire 100.000, è dovuto acconto nella misura del 98% dell'importo di rigo V2.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1996, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro maggio 1996, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60 per cento.

Attenzione
La prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale può essere versata anche entro il 20 giugno 1996, con una maggiorazione dello 0,50 per cento.
Il contribuente può dedurre dagli acconti da versare a titolo di Irpef e di Ilor i crediti indicati ai righi N24 (Irpef), O10 (Ilor) e dall'acconto al Cssn il credito indicato al rigo V7 (Cssn); in tal caso gli importi dello prima rata di acconto vanno versati anche se non sono superiori a lire 200.000

Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti nel 1996 o di minori redditi nello stesso anno 1996) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

■ Allegati

Alla dichiarazione dei redditi Mod. 740 va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, indicando il numero degli allegati nel Mod. 740 base:

740 base

- Documentazione di tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e P18 ad esclusione di quelle risultanti al punto 12 del modello 101.
- Distinta concernente il credito per le imposte pagate all'estero; vedere la voce "Credito per le imposte pagate all'estero".
- Prospetto previsto dall'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; vedere la voce "Accettazione dell'eredità giacente"

Quadro E:

- Prospetto delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza relative ai dipendenti ed ai collaboratori.

Quadro F:

- Bilancio
- Prospetto dei crediti previsto dal comma 6 dell'art. 71 del Tuir;
- modello previsto dal comma 11 dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, per l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione di imposta e saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991. Tale modello è stato approvato con D.M. 28 agosto 1995 e pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 1995.

Quadro M:

- Certificazione dell'impresa di assicurazione attestante l'ammontare della ritenuta operata sulle somme corrisposte in caso di riscatto nel quinquennio delle polizze di assicurazione sulla vita.

■ Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo P19, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1995 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art 433 del C c. (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo P10, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963,

n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati, di tentata esportazione non autorizzata dei beni. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art 1 della L 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono nella loro totalità, allo Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti e per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono nella loro totalità, allo Stato.

■ **Attività agricole**

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con apposito decreto interministeriale saranno fissate le modalità applicative concernenti le produzioni di vegetali;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

■ **Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale**

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione	900.000
Rendita catastale della pertinenza	100.000
Canone di locazione totale	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20\,000\,000 \times 900.000}{(900\,000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20\,000\,000 \times 100.000}{(900\,000 + 100.000)} = 2\,000\,000$$

■ **Centri di servizio**

Sono stati istituiti undici Centri di servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti

Contribuenti con domicilio fiscale nei comuni delle regioni	Centro di servizio delle imposte dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

■ **Compensazione tra imposte a debito e a credito**

[illegible] Irpef e Ilor risultanti dalla dichiarazione.
L'eventuale credito residuo dopo la compensazione può essere portato in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione.

Attenzione
In caso di dichiarazione congiunta il credito Irpef può essere portato in diminuzione dall'Ilor a debito sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, mentre il credito Ilor, sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, non può in alcun caso essere utilizzato a compensazione dell'Irpef a debito.

- **Compensazione in sede di versamento di acconto**

In presenza di un'eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo N24 del Mod. 740/95) se il contribuente ha utilizzato (a maggio o novembre 1995) parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor dovuto, indicare al rigo O6 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dell'acconto Ilor e al rigo N20 l'eccedenza Irpef residua.
Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo O10 del Mod. 740/95) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto, indicare al rigo N20 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell'Irpef e al rigo O6 l'eccedenza Ilor residua.

Esempio:

eccedenza Irpef	L	200 000
quota utilizzata per l'acconto Ilor	L	50.000
importo da indicare al rigo N20	L	150 000
importo da indicare al rigo O6	L	50.000

- **Compensazione in sede di versamento a saldo**

Per effettuare la compensazione tra le imposte a debito e quelle a credito il contribuente deve calcolare preventivamente l'Irpef e l'Ilor a debito e/o a credito

Calcolo dell'Irpef a debito o a credito

Se l'importo del rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra l'importo di rigo N18 e la predetta somma costituisce l'imposta Irpef a debito.
Se l'importo di rigo N18 è negativo il relativo importo sommato a quello dei righi N20, N21 e N22 costituisce l'imposta Irpef a credito; ugualmente se l'importo di rigo N18 è inferiore alla somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo N18 costituisce l'imposta Irpef a credito.

Calcolo dell'Ilor a debito o a credito

Se l'importo del rigo O4 è maggiore della somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra l'importo di rigo O4 e la predetta somma costituisce l'imposta Ilor a debito.
Se invece l'importo di rigo O4 è inferiore alla somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo O4 costituisce l'imposta Ilor a credito.

Compensazione tra Irpef a credito e Ilor a debito

Se l'importo dell'Irpef a credito è superiore a quello dell'Ilor a debito non è dovuta Ilor da versare a saldo e la differenza tra l'Irpef a credito e l'Ilor a debito va indicata al rigo N24 (se il contribuente intende portare il credito residuo Irpef in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo N25 (se intende richiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Irpef a credito è inferiore a quello dell'Ilor a debito il contribuente deve limitarsi alla compilazione del Quadro N fino al rigo N22 e indicare la differenza tra l'importo dell'Ilor a debito e quello dell'Irpef a credito al rigo O9 unitamente agli estremi di versamento.

Esempio

Differenza (rigo N18)	L	−855 000
Irpef a credito	L	855.000
Ilor dovuta (rigo O4)	L	1 112 000
Acconti versati (righi O7 e O8)	L	1 090 000
Ilor a debito	L	22 000
Importi da indicare		
al rigo N24 o N25	L	833 000
al rigo O9		nessun importo

Compensazione tra Irpef a debito e Ilor a credito

Se l'importo dell'Ilor a credito è superiore a quello dell'Irpef a debito non è dovuta Irpef da versare a saldo e la differenza tra l'Ilor a credito e l'Irpef a debito va indicata al rigo O10 (se il contribuente intende portare il credito residuo in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo O11 (se intende richiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Ilor a credito è inferiore a quello dell'Irpef a debito il contribuente deve indicare la differenza tra l'Irpef a debito e l'Ilor a credito al rigo N23 unitamente agli estremi di versamento e limitarsi alla compilazione del Quadro O fino al rigo O8.
Esempio:

Differenza (rigo N18)	L	2 800 000
Acconti versati (righi N21 e N22)	L	2 744 000
Irpef a debito	L	56 000
Ilor a credito	L	25.000
importi da indicare:		
nel rigo N23	L	31 000
nei righi O10 e O11		nessun importo

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva, ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario. Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) e alle ritenute alla fonte.
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari è la possibilità di chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello. Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Le richieste di rimborso presentate nell'anno 1996 non possono complessivamente essere superiori a L 50.000.000; se il credito è di ammontare superiore, la differenza sarà restituita dall'Ufficio competente con le ordinarie procedure o potrà essere richiesto al concessionario nel 1997. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi chiesti ed ottenuti nell'anno precedente.
I titolari di conto fiscale che intendono presentare la dichiarazione congiuntamente con il coniuge devono, invece, effettuare l'eventuale versamento dell'Irpef utilizzando i canali ordinari di versamento e non possono richiedere l'eventuale rimborso tramite conto fiscale.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre devono sussistere le seguenti condizioni:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1995 (presentata nel marzo 1996) deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo N1 della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno;
- se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione
Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti precisati in precedenza per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Credito per le imposte pagate all'estero

Al rigo N16 va indicato, unitamente agli altri eventuali crediti d'imposta:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri C, E, F, G, I, L ed M (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE cui il dichiarante partecipa, così come risulta dal apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da allegare alla dichiarazione devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva, nell'anno 1995, relative ai redditi 1995;
- l'eventuale minor reddito estero del 1995 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato per effetto dell'articolo 15 del Tuir come di seguito descritto:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero x imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Va tuttavia precisato che, se nella compilazione dei modelli *740/F, 740/G, 740/H* e *740/A1* risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposto, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere il reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze di cui sopra; in tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1995 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
Può perciò accadere che nel 1995 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.
Se nel 1995 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nell'anzidetta distinta.
Ai fini della misura del credito d'imposta, devono essere indicati nella distinta il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana corrispondente; tali dati si rilevano dalla dichiarazione dell'anno in cui sono stati indicati i redditi esteri ai quali si riferisce l'imposta pagata in via definitiva nel 1995.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art. 24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art. 23 paragrafo 3 Convenzione con il Brasile).

■ Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente, nel precedente anno, si è avvalso dell'assistenza fiscale ed è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, prima che il sostituto procedesse in tutto od in parte al rimborso dei crediti spettanti, tali crediti possono essere portati in diminuzione rispettivamente dall'imposta e/o dai Cssn dovuti per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, i crediti possono essere portati in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

Gli importi spettanti da indicare al rigo N20 per il credito Irpef e al rigo V3 per il credito Cssn sono rilevabili, rispettivamente, dai punti 31 e 32 del Mod.101 o dalle Annotazioni del Mod. 201.

■ Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile. La deduzione è proporzionata alla quota di possesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo e non può essere superiore (per ciascun periodo d'imposta) al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, calcolato senza applicare la maggiorazione di un terzo di cui al comma 1 dell'art. 38 del Tuir e al lordo della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-quater, del Tuir. La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'Iva, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.
Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel D.M. 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 107 del 9 maggio 1992.
Tra questi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scaldaacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari.
Le modalità e le condizioni richieste, compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale. L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non è concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

■ Deduzione per l'abitazione principale. Casi particolari

Per il calcolo della deduzione, in presenza di alcuni casi particolari si deve tener conto delle seguenti modalità.

• Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se quota o periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi da quota o periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

• Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione la deduzione, calcolata nei modi già illustrati, deve essere ridotta al 50 per cento.

• Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali.

Esempio: abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni.
Percentuale media:

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77{,}39 \text{ per cento}$$

Deduzione: lire 1.000.000 x 77,39 per cento = 773.900, arrotondate a 774.000.

• Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di un milione spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

• Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4 l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

■ Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi è coniugato (anche con persona diversa dall'altro genitore);
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (anche con persona diversa dall'altro genitore), si e, poi, legalmente ed effettivamente separato;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico dei propri figli potrà risultare da copia della sentenza o essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.
Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore.

■ Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione unitaria dell'Irpef da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito Irpef di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro; consente, inoltre, la compensazione dell'Ilor a debito di uno o di entrambi i coniugi con l'Irpef a credito. Non è consentita, invece, la compensazione dell'Irpef risultante a debito con l'Ilor per la quale uno o entrambi i coniugi risultino a credito.
Ai fini dell'Ilor, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione, sia nel versamento dell'imposta.
Il coniuge dichiarante deve sottoscrivere, oltre al proprio modello, anche il modello base del dichiarante. Presentando congiuntamente la dichiarazione, ciascuno dei due coniugi è responsabile in solido dell'Irpef da essa risultante e delle eventuali soprattasse e sanzioni poste a carico dell'altro a seguito della dichiarazione stessa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1995, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se gli acconti di imposta per il 1995 sono stati versati congiuntamente o è stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

In tutti i casi precedentemente descritti, se viene ugualmente presentata la dichiarazione congiunta, quest'ultima non potrà avere gli effetti suoi propri e l'imposta sarà riliquidata dall'Ufficio senza i relativi benefici.
La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito, o spedita al competente Centro di Servizio o Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo.
Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di domicilio fiscale della moglie.

■ Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante

In caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi

dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impreso individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare il Mod. 740 base e gli eventuali quadri aggiuntivi indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il relativo riquadro del modello "Coniuge dichiarante" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, firmando nell'apposito spazio. La firma va apposta anche nel modello base e negli eventuali quadri aggiuntivi, indicando la qualità di erede, di curatore fallimentare, ecc. Gli eredi, i rappresentanti legali, il curatore fallimentare o dell'eredità e il liquidatore non possono dichiarare i propri redditi unitamente a quelli dei soggetti per i quali presentano la dichiarazione.

■ Dichiarazione presentata separatamente

• Eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione

Se nel 1995 è stata presentata dichiarazione congiunta e da questa risultava un'eccedenza Irpef, ciascun coniuge deve riportare nel rigo N 20 della propria dichiarazione la quota di eccedenza proporzionale alla propria imposta individuale.
L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge (rigo N14 del Mod. 740/95) diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo.
Se, infine, una parte dell'eccedenza Irpef è stata utilizzata per il pagamento dell'acconto Ilor, prima di calcolare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale occorre sottrarre l'eventuale parte utilizzata per il versamento del proprio acconto Ilor.
Ciascun coniuge deve, quindi sommare alla quota di eccedenza proporzionale alla propria imposta la parte utilizzata per il versamento del proprio acconto Ilor.

• Versamenti di acconto effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1995 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, i contribuenti che intendono presentare dichiarazioni separate devono calcolare ciascuno la propria parte di acconti proporzionale all'imposta individuale dovuta nel 1995 ed indicarla nei righi N21 e N22.

■ Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari"), occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo N16, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 17, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di rigo N13 è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri F, G, H, I, M, deve essere calcolata la differenza fra l'importo di rigo N13 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari".

Nel rigo N16, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, indicare l'ammontare dei crediti di rigo N2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.
Nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, il calcolo sopraindicato deve essere effettuato distintamente per ciascun coniuge.
Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo.

Esempio:

Dividendi ordinari	3.000.000
Credito d'imposta (9/16)	1.687 000
Dividendi comunitari	12.000.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16)	6.750.000
Altri redditi	6.563.000
Reddito complessivo (rigo N1)	21.563.000
Credito d'imposta sui dividendi (rigo N2)	8.437.000
Reddito imponibile (rigo N4)	30.000.000
Imposta lorda (rigo N5)	6.516.000
Totale detrazioni d'imposta (rigo N12)	1.219.000
Imposta netta (rigo N13)	5 297.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo N2)	1 453 000
Importo di rigo N16 8.437.000 - 1.453.000 =	6.984.000

■ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi.

• Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Tali contribuenti devono barrare la casella del riquadro residenti all'estero. In caso di variazione rispetto alla dichiarazione presentata nel 1995, devono indicare nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero": il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo.

• Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica, la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio finanziario competente in base alla precedente residenza anagrafica; quest'ultima va tenuta presente anche in sede di versamento delle imposte cui sono tenuti i titolari di conto fiscale.
In tal caso nel relativo riquadro va indicata la nuova residenza anagrafica e deve essere barrata la **casella 1** nel riquadro "Residenza anagrafica".

• Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione Finanziaria, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle Imposte competente secondo il suddetto domicilio fiscale. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.
In tal caso barrare la **casella 2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare il domicilio risultante dal provvedimento nello spazio riservato alle annotazioni del modello 740 base.

■ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

L'articolo 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, prevede che il diritto alla scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto dagli artt. 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del Tuir, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, a norma dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, utilizzare il credito in questione nella prima dichiarazione che evidenzia un debito di imposta.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi, ma non indica il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di successivo controllo della dichiarazione dei redditi, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto in seguito alla menzionata istanza.

■ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice.
1 - dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
2 - dai contribuenti che hanno fruito del differimento dei termini relativi al versamento delle imposte e del Cssn ai sensi del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n.507, recante proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
Gli elenchi dei comuni ricompresi nelle zone colpite sono contenuti nei D.P.C.M. del 26 novembre 1994 e del 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. del 26 novembre 1994, n. 277 e del 30 novembre 1994, n. 280.

■ Familiari indicati nell'art. 433 del Codice civile

Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) dell'unità immobiliare e quindi a conseguire la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ute di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi (naturalmente a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata). In tal caso nella dichiarazione, oltre ad indicare il valore 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, deve essere indicata nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ute o, in mancanza dell'attribuzione, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art.3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

■ Incremento delle detrazioni per figli a carico

I soggetti che percepiscano l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni per figli a carico, nella misura di lire 400.000 per l'intero anno. Tale somma è computata separatamente dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.
Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, cioè il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle ed i nipoti a condizione che siano nel 1995:

- portatori di handicap secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni;
- conviventi con il contribuente;
- privi di mezzi di sostentamento (cioè non devono possedere redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale (pari a lire 4.641.000).

In tale caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, semprechè ricorrano tutte le condizioni sopra evidenziate.

Se l'ammontare dell'incremento delle detrazioni supera quello dell'imposta netta, il contribuente con la presentazione del modello 740, può conseguirne il rimborso ovvero chiedere di utilizzare l'eccedenza in diminuzione delle imposte dovute per l'anno successivo.
I requisiti della convivenza e dell'assenza di mezzi di sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se l'incremento delle detrazioni è stato chiesto in sede di effettuazione della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al datore di lavoro entro 30 giorni dal loro verificarsi.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 740.

■ Integrazione del Mod. 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740. In tal modo è possibile anche esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel modello 730. I contribuenti che presentano il modello 740 ad integrazione del modello 730 devono effettuare il versamento delle maggiori imposte e del maggior contributo al Servizio sanitario nazionale eventualmente dovuti. Se dal modello 740 risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta.
Se dal modello 740 risulta invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.
Il contribuente avrà cura di indicare, nelle Annotazioni poste in calce al modello 740 o in apposito allegato, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato e di evidenziare, in modo sintetico, le rettifiche apportate (nuovi redditi imponibili, maggiori o minori oneri deducibili o detraibili, maggiori o minori imposte, acconti o contributi che ne scaturiscono). I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un modello 740 sostitutivo del modello 730 è tenuto a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello 740, compreso l'obbligo di allegare la documentazione indicata alla voce "Allegati".
Il modello 740 può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del modello 740 sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730. In una nota in calce al modello 740 o su apposito allegato il contribuente deve indicare che la dichiarazione viene presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 4 settembre 1992, n.395, (in caso di assistenza fornita dal sostituto d'imposta) ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, dello stesso D.P.R. (in caso di assistenza fornita da un Caaf).
Si fa presente, comunque, che il credito può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Mod.740 integrativo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del de cuius in qualità di erede.

■ Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef

Per il calcolo dell'Irpef possono essere utilizzate le tabelle poste nelle due pagine successive, tenendo presente le modalità di seguito descritte.

PER I REDDITI IMPONIBILI FINO A 60.000.000:

- individuare la Tabella in cui tale reddito è compreso:
  - Tabella H per redditi imponibili fino a 7.200.000;
  - Tabella I per redditi imponibili compresi tra 7.200.000 e 14.400.000;
  - Tabella L per redditi imponibili compresi tra 14.400.000 e 30.000.000;
  - Tabella M per redditi imponibili compresi tra 30.000.000 e 60.000.000;
- rilevare nell'ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia;
- sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo N5 (per la somma utilizzare l'apposito schema inserito in ogni tabella).

Esempio: per un reddito di lire 12.416.000
- individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella I);
- individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12.400.000), pari a lire 1.864.000;
- individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16.000, pari a lire 4.000;
- determinare l'imposta totale da indicare nel rigo N5 sommando i due importi (1.864.000 + 4.000 = 1.868.000).

PER I REDDITI IMPONIBILI SUPERIORI A 60.000.000:

- individuare nella Tabella N la riga in cui tale reddito è compreso; l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1.

Esempio: per un reddito di lire 71.598.000
- individuare la riga in cui il reddito è compreso (1ª riga);
- determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71.598.000 - 60.000.000 = 11.598.000);
- moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11.598.000 x 41 per cento = 4.755.180);
- determinare l'imposta da indicare nel rigo N5 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4.755.180 + 16.716.000 = 21 471.180 arrotondato a 21.471.000).

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

TABELLA H redditi fino a 7.200.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
0	0	2.000.000	200.000	4.000.000	400.000	6.000.000	600.000	0 - 5.000	0
100.000	10.000	2.100.000	210.000	4.100.000	410.000	6.100.000	610.000	6.000 - 15.000	1.000
200.000	20.000	2.200.000	220.000	4.200.000	420.000	6.200.000	620.000	16.000 - 25.000	2.000
300.000	30.000	2.300.000	230.000	4.300.000	430.000	6.300.000	630.000	26.000 - 35.000	3.000
400.000	40.000	2.400.000	240.000	4.400.000	440.000	6.400.000	640.000	36.000 - 45.000	4.000
500.000	50.000	2.500.000	250.000	4.500.000	450.000	6.500.000	650.000	46.000 - 55.000	5.000
600.000	60.000	2.600.000	260.000	4.600.000	460.000	6.600.000	660.000	56.000 - 65.000	6.000
700.000	70.000	2.700.000	270.000	4.700.000	470.000	6.700.000	670.000	66.000 - 75.000	7.000
800.000	80.000	2.800.000	280.000	4.800.000	480 000	6 800 000	680 000	76 000 - 85 000	8.000
900.000	90.000	2.900.000	290.000	4.900.000	490.000	6.900.000	690.000	86.000 - 95.000	9.000
1.000.000	100.000	3.000.000	300.000	5.000.000	500.000	7.000.000	700.000	96.000 - 100.000	10.000
1.100.000	110.000	3.100.000	310.000	5.100.000	510.000	7.100.000	710.000		
1.200.000	120.000	3.200.000	320.000	5.200.000	520.000				
1.300.000	130.000	3.300.000	330.000	5.300.000	530.000				
1.400.000	140.000	3.400.000	340.000	5.400.000	540.000				
1.500.000	150.000	3.500.000	350.000	5.500.000	550.000				
1.600.000	160.000	3.600.000	360.000	5.600.000	560.000				
1.700.000	170.000	3.700.000	370.000	5.700.000	570.000				
1.800.000	180.000	3.800.000	380.000	5.800.000	580.000				
1.900.000	190.000	3.900.000	390.000	5.900.000	590.000				

TABELLA I redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ ,000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								*IMPORTO RESIDUO*	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
7.200.000	720.000	9.200.000	1.160.000	11.200.000	1.600.000	13.200.000	2.040.000	0 - 2.000	0
7.300.000	742.000	9.300.000	1.182.000	11.300.000	1.622.000	13.300.000	2.062.000	3.000 - 6.000	1.000
7.400.000	764.000	9.400.000	1.204.000	11.400.000	1.644.000	13.400.000	2.084.000	7.000 - 11.000	2.000
7.500.000	786.000	9.500.000	1.226.000	11.500.000	1.666.000	13.500.000	2.106.000	12.000 - 15.000	3.000
7.600.000	808.000	9.600.000	1.248.000	11.600.000	1.688.000	13.600.000	2.128.000	16.000 - 20.000	4.000
7.700.000	830.000	9.700.000	1.270.000	11.700.000	1.710.000	13.700.000	2.150.000	21.000 - 25.000	5.000
7.800.000	852.000	9.800.000	1.292.000	11.800.000	1.732.000	13.800.000	2.172.000	26.000 - 29.000	6.000
7.900.000	874.000	9.900.000	1.314.000	11.900.000	1.754.000	13.900.000	2.194.000	30.000 - 34.000	7.000
8.000.000	896.000	10.000.000	1.336.000	12.000.000	1.776.000	14.000.000	2.216.000	35.000 - 38.000	8.000
8.100.000	918.000	10.100.000	1.358.000	12.100.000	1.798.000	14.100.000	2.238.000	39.000 - 43.000	9.000
8.200.000	940.000	10.200.000	1.380.000	12.200.000	1.820.000	14.200.000	2.260.000	44.000 - 47.000	10.000
8.300.000	962.000	10.300.000	1.402.000	12.300.000	1.842.000	14.300.000	2.282.000	48.000 - 52.000	11.000
8.400.000	984.000	10.400.000	1.424.000	12.400.000	1.864.000			53.000 - 56.000	12.000
8.500.000	1.006.000	10.500.000	1.446.000	12.500.000	1.886.000			57.000 - 61.000	13.000
8.600.000	1.028.000	10.600.000	1.468.000	12.600.000	1.908.000			62.000 - 65.000	14.000
8.700.000	1.050.000	10.700.000	1.490.000	12.700.000	1.930 000			66.000 - 70.000	15.000
8.800.000	1.072.000	10.800.000	1.512.000	12.800.000	1.952.000			71.000 - 75.000	16.000
8.900.000	1.094.000	10.900.000	1.534.000	12.900.000	1.974.000			76.000 - 79.000	17.000
9.000.000	1.116.000	11.000.000	1.556.000	13.000.000	1.996.000			80.000 - 84.000	18.000
9.100.000	1.138.000	11.100.000	1.578.000	13.100.000	2.018.000			85.000 - 88.000	19.000
								89.000 - 93.000	20.000
								94.000 - 97.000	21.000
								98.000 - 100.000	22.000

TABELLA L redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
14.400.000	2.304.000	18.400.000	3.384.000	22.400.000	4.464.000	26.400.000	5.544.000	0 - 1.000	0
14.500.000	2 331.000	18.500 000	3.411.000	22.500.000	4.491.000	26.500.000	5.571.000	2.000 - 5.000	1.000
14.600.000	2.358.000	18.600.000	3.438.000	22.600.000	4.518.000	26.600.000	5.598.000	6.000 - 9.000	2.000
14.700.000	2.385.000	18.700.000	3.465.000	22.700.000	4.545.000	26.700.000	5.625.000	10.000 - 12.000	3.000
14.800.000	2.412.000	18.800.000	3.492.000	22.800.000	4.572.000	26.800.000	5.652.000	13.000 - 16.000	4.000
14.900.000	2.439.000	18.900.000	3.519.000	22.900.000	4.599.000	26.900.000	5.679.000	17.000 - 20.000	5.000
15.000.000	2.466.000	19.000.000	3.546.000	23.000.000	4.626.000	27.000.000	5.706.000	21.000 - 24.000	6.000
15.100.000	2.493.000	19.100.000	3.573.000	23.100.000	4.653.000	27.100.000	5.733.000	25.000 - 27.000	7.000
15.200.000	2.520.000	19.200.000	3.600.000	23.200.000	4.680.000	27.200.000	5.760.000	28.000 - 31.000	8.000
15.300.000	2.547.000	19.300.000	3 627.000	23.300.000	4.707.000	27.300.000	5.787.000	32.000 - 35.000	9.000
15.400.000	2.574.000	19.400.000	3.654.000	23.400.000	4.734.000	27.400.000	5.814.000	36.000 - 38.000	10.000
15.500.000	2.601.000	19.500.000	3.681.000	23.500.000	4.761.000	27.500.000	5.841.000	39.000 - 42.000	11.000
15.600.000	2.628.000	19.600.000	3.708.000	23.600.000	4.788.000	27.600.000	5.868.000	43.000 - 46.000	12.000
15.700.000	2.655.000	19.700.000	3.735.000	23.700.000	4.815.000	27.700.000	5.895.000	47.000 - 50.000	13.000
15.800.000	2.682.000	19.800.000	3.762.000	23.800.000	4.842.000	27.800.000	5.922.000	51.000 - 53.000	14.000
15.900.000	2.709.000	19.900.000	3.789.000	23.900.000	4.869.000	27.900.000	5.949.000	54.000 - 57.000	15.000
16.000.000	2.736.000	20.000.000	3.816.000	24.000.000	4.896.000	28.000.000	5.976.000	58.000 - 61.000	16.000
16.100.000	2.763.000	20.100.000	3.843.000	24.100.000	4.923.000	28.100.000	6.003.000	62.000 - 64.000	17.000
16.200.000	2.790.000	20.200.000	3.870.000	24.200.000	4.950.000	28.200.000	6.030.000	65.000 - 68.000	18.000
16.300.000	2.817.000	20.300.000	3.897.000	24.300.000	4.977.000	28.300.000	6.057.000	69.000 - 72.000	19.000
16.400.000	2.844 000	20.400.000	3.924.000	24.400.000	5.004.000	28.400.000	6.084.000	73.000 - 75.000	20.000
16.500.000	2.871.000	20.500.000	3.951.000	24.500.000	5.031.000	28.500.000	6.111.000	76.000 - 79.000	21.000
16.600.000	2.898.000	20.600.000	3.978.000	24.600.000	5.058.000	28.600.000	6.138.000	80.000 - 83.000	22.000
16.700.000	2.925.000	20.700.000	4.005.000	24.700.000	5.085.000	28.700.000	6.165.000	84.000 - 87.000	23.000
16.800.000	2.952.000	20.800.000	4.032.000	24.800.000	5.112.000	28.800.000	6.192.000	88.000 - 90.000	24.000
16.900.000	2.979.000	20.900.000	4.059.000	24.900.000	5.139.000	28.900.000	6.219.000	91.000 - 94.000	25.000
17.000.000	3.006.000	21.000.000	4.086.000	25.000.000	5.166.000	29.000.000	6.246.000	95.000 - 98.000	26.000
17.100.000	3.033.000	21.100.000	4.113.000	25.100.000	5.193.000	29.100.000	6.273.000	99.000 - 100.000	27.000
17.200.000	3.060.000	21.200.000	4.140.000	25.200.000	5.220.000	29.200.000	6.300.000		
17.300.000	3.087.000	21.300.000	4.167.000	25.300.000	5.247.000	29.300.000	6.327.000		
17.400.000	3.114.000	21.400.000	4.194.000	25.400.000	5.274.000	29.400.000	6.354.000		
17.500.000	3.141.000	21.500.000	4.221.000	25.500.000	5.301.000	29.500.000	6.381.000		
17.600.000	3.168.000	21.600.000	4.248.000	25.600.000	5.328.000	29.600.000	6.408.000		
17.700.000	3.195.000	21.700.000	4.275.000	25.700.000	5.355.000	29.700.000	6.435.000		
17.800.000	3.222.000	21.800.000	4.302.000	25.800.000	5.382.000	29.800.000	6.462.000		
17.900.000	3.249.000	21.900.000	4.329.000	25.900.000	5.409.000	29.900.000	6.489.000		
18.000.000	3.276.000	22.000.000	4.356.000	26.000.000	5.436.000				
18.100.000	3.303.000	22.100.000	4.383.000	26.100.000	5.463.000				
18.200.000	3.330.000	22.200.000	4.410.000	26.200.000	5.490.000				
18.300.000	3.357.000	22 300 000	4 437.000	26 300.000	5.517.000				

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

TABELLA M redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO

IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
30.000.000	*6.516.000*	**38.000.000**	*9.236.000*	**46.000.000**	*11.956.000*	**54.000.000**	*14.676.000*
30.100.000	*6.550.000*	38.100.000	*9.270.000*	46.100.000	*11.990.000*	54.100.000	*14.710.000*
30.200.000	*6.584.000*	38.200.000	*9.304.000*	46.200.000	*12.024.000*	54.200.000	*14.744.000*
30.300.000	*6.618.000*	38.300.000	*9.338.000*	46.300.000	*12.058.000*	54.300.000	*14.778.000*
30.400.000	*6.652.000*	38.400.000	*9.372.000*	46.400.000	*12.092.000*	54.400.000	*14.812.000*
30.500.000	*6.686.000*	38.500.000	*9.406.000*	46.500.000	*12.126.000*	54.500.000	*14.846.000*
30.600.000	*6.720.000*	38.600.000	*9.440.000*	46.600.000	*12.160.000*	54.600.000	*14.880.000*
30.700.000	*6.754.000*	38.700.000	*9.474.000*	46.700.000	*12.194.000*	54.700.000	*14.914.000*
30.800.000	*6.788.000*	38.800.000	*9.508.000*	46.800.000	*12.228.000*	54.800.000	*14.948.000*
30.900.000	*6.822.000*	38.900.000	*9.542.000*	46.900.000	*12.262.000*	54.900.000	*14.982.000*
31.000.000	*6.856.000*	**39.000.000**	*9.576.000*	**47.000.000**	*12.296.000*	**55.000.000**	*15.016.000*
31.100.000	*6.890.000*	39.100.000	*9.610.000*	47.100.000	*12.330.000*	55.100.000	*15.050.000*
31.200.000	*6.924.000*	39.200.000	*9.644.000*	47.200.000	*12.364.000*	55.200.000	*15.084.000*
31.300.000	*6.958.000*	39.300.000	*9.678.000*	47.300.000	*12.398.000*	55.300.000	*15.118.000*
31.400.000	*6.992.000*	39.400.000	*9.712.000*	47.400.000	*12.432.000*	55.400.000	*15.152.000*
31.500.000	*7.026.000*	39.500.000	*9.746.000*	47.500.000	*12.466.000*	55.500.000	*15.186.000*
31.600.000	*7.060.000*	39.600.000	*9.780.000*	47.600.000	*12.500.000*	55.600.000	*15.220.000*
31.700.000	*7.094.000*	39.700.000	*9.814.000*	47.700.000	*12.534.000*	55.700.000	*15.254.000*
31.800.000	*7.128.000*	39.800.000	*9.848.000*	47.800.000	*12.568.000*	55.800.000	*15.288.000*
31.900.000	*7.162.000*	39.900.000	*9.882.000*	47.900.000	*12.602.000*	55.900.000	*15.322.000*
32.000.000	*7.196.000*	**40.000.000**	*9.916.000*	**48.000.000**	*12.636.000*	**56.000.000**	*15.356.000*
32.100.000	*7.230.000*	40.100.000	*9.950.000*	48.100.000	*12.670.000*	56.100.000	*15.390.000*
32.200.000	*7.264.000*	40.200.000	*9.984.000*	48.200.000	*12.704.000*	56.200.000	*15.424.000*
32.300.000	*7.298.000*	40.300.000	*10.018.000*	48.300.000	*12.738.000*	56.300.000	*15.458.000*
32.400.000	*7.332.000*	40.400.000	*10.052.000*	48.400.000	*12.772.000*	56.400.000	*15.492.000*
32.500.000	*7.366.000*	40.500.000	*10.086.000*	48.500.000	*12.806.000*	56.500.000	*15.526.000*
32.600.000	*7.400.000*	40.600.000	*10.120.000*	48.600.000	*12.840.000*	56.600.000	*15.560.000*
32.700.000	*7.434.000*	40.700.000	*10.154.000*	48.700.000	*12.874.000*	56.700.000	*15.594.000*
32.800.000	*7.468.000*	40.800.000	*10.188.000*	48.800.000	*12.908.000*	56.800.000	*15.628.000*
32.900.000	*7.502.000*	40.900.000	*10.222.000*	48.900.000	*12.942.000*	56.900.000	*15.662.000*
33.000.000	*7.536.000*	**41.000.000**	*10.256.000*	**49.000.000**	*12.976.000*	**57.000.000**	*15.696.000*
33.100.000	*7.570.000*	41.100.000	*10.290.000*	49.100.000	*13.010.000*	57.100.000	*15.730.000*
33.200.000	*7.604.000*	41.200.000	*10.324.000*	49.200.000	*13.044.000*	57.200.000	*15.764.000*
33.300.000	*7.638.000*	41.300.000	*10.358.000*	49.300.000	*13.078.000*	57.300.000	*15.798.000*
33.400.000	*7.672.000*	41.400.000	*10.392.000*	49.400.000	*13.112.000*	57.400.000	*15.832.000*
33.500.000	*7.706.000*	41.500.000	*10.426.000*	49.500.000	*13.146.000*	57.500.000	*15.866.000*
33.600.000	*7.740.000*	41.600.000	*10.460.000*	49.600.000	*13.180.000*	57.600.000	*15.900.000*
33.700.000	*7.774.000*	41.700.000	*10.494.000*	49.700.000	*13.214.000*	57.700.000	*15.934.000*
33.800.000	*7.808.000*	41.800.000	*10.528.000*	49.800.000	*13.248.000*	57.800.000	*15.968.000*
33.900.000	*7.842.000*	41.900.000	*10.562.000*	49.900.000	*13.282.000*	57.900.000	*16.002.000*
34.000.000	*7.876.000*	**42.000.000**	*10.596.000*	**50.000.000**	*13.316.000*	**58.000.000**	*16.036.000*
34.100.000	*7.910.000*	42.100.000	*10.630.000*	50.100.000	*13.350.000*	58.100.000	*16.070.000*
34.200.000	*7.944.000*	42.200.000	*10.664.000*	50.200.000	*13.384.000*	58.200.000	*16.104.000*
34.300.000	*7.978.000*	42.300.000	*10.698.000*	50.300.000	*13.418.000*	58.300.000	*16.138.000*
34.400.000	*8.012.000*	42.400.000	*10.732.000*	50.400.000	*13.452.000*	58.400.000	*16.172.000*
34.500.000	*8.046.000*	42.500.000	*10.766.000*	50.500.000	*13.486.000*	58.500.000	*16.206.000*
34.600.000	*8.080.000*	42.600.000	*10.800.000*	50.600.000	*13.520.000*	58.600.000	*16.240.000*
34.700.000	*8.114.000*	42.700.000	*10.834.000*	50.700.000	*13.554.000*	58.700.000	*16.274.000*
34.800.000	*8.148.000*	42.800.000	*10.868.000*	50.800.000	*13.588.000*	58.800.000	*16.308.000*
34.900.000	*8.182.000*	42.900.000	*10.902.000*	50.900.000	*13.622.000*	58.900.000	*16.342.000*
35.000.000	*8.216.000*	**43.000.000**	*10.936.000*	**51.000.000**	*13.656.000*	**59.000.000**	*16.376.000*
35.100.000	*8.250.000*	43.100.000	*10.970.000*	51.100.000	*13.690.000*	59.100.000	*16.410.000*
35.200.000	*8.284.000*	43.200.000	*11.004.000*	51.200.000	*13.724.000*	59.200.000	*16.444.000*
35.300.000	*8.318.000*	43.300.000	*11.038.000*	51.300.000	*13.758.000*	59.300.000	*16.478.000*
35.400.000	*8.352.000*	43.400.000	*11.072.000*	51.400.000	*13.792.000*	59.400.000	*16.512.000*
35.500.000	*8.386.000*	43.500.000	*11.106.000*	51.500.000	*13.826.000*	59.500.000	*16.546.000*
35.600.000	*8.420.000*	43.600.000	*11.140.000*	51.600.000	*13.860.000*	59.600.000	*16.580.000*
35.700.000	*8.454.000*	43.700.000	*11.174.000*	51.700.000	*13.894.000*	59.700.000	*16.614.000*
35.800.000	*8.488.000*	43.800.000	*11.208.000*	51.800.000	*13.928.000*	59.800.000	*16.648.000*
35.900.000	*8.522.000*	43.900.000	*11.242.000*	51.900.000	*13.962.000*	59.900.000	*16.682.000*
36.000.000	*8.556.000*	**44.000.000**	*11.276.000*	**52.000.000**	*13.996.000*		
36.100.000	*8.590.000*	44.100.000	*11.310.000*	52.100.000	*14.030.000*		
36.200.000	*8.624.000*	44.200.000	*11.344.000*	52.200.000	*14.064.000*		
36.300.000	*8.658.000*	44.300.000	*11.378.000*	52.300.000	*14.098.000*		
36.400.000	*8.692.000*	44.400.000	*11.412.000*	52.400.000	*14.132.000*		
36.500.000	*8.726.000*	44.500.000	*11.446.000*	52.500.000	*14.166.000*		
36.600.000	*8.760.000*	44.600.000	*11.480.000*	52.600.000	*14.200.000*		
36.700.000	*8.794.000*	44.700.000	*11.514.000*	52.700.000	*14.234.000*		
36.800.000	*8.828.000*	44.800.000	*11.548.000*	52.800.000	*14.268.000*		
36.900.000	*8.862.000*	44.900.000	*11.582.000*	52.900.000	*14.302.000*		
37.000.000	*8.896.000*	**45.000.000**	*11.616.000*	**53.000.000**	*14.336.000*		
37.100.000	*8.930.000*	45.100.000	*11.650.000*	53.100.000	*14.370.000*		
37.200.000	*8.964.000*	45.200.000	*11.684.000*	53.200.000	*14.404.000*		
37.300.000	*8.998.000*	45.300.000	*11.718.000*	53.300.000	*14.438.000*		
37.400.000	*9.032.000*	45.400.000	*11.752.000*	53.400.000	*14.472.000*		
37.500.000	*9.066.000*	45.500.000	*11.786.000*	53.500.000	*14.506.000*		
37.600.000	*9.100.000*	45.600.000	*11.820.000*	53.600.000	*14.540.000*		
37.700.000	*9.134.000*	45.700.000	*11.854.000*	53.700.000	*14.574.000*		
37.800.000	*9.168.000*	45.800.000	*11.888.000*	53.800.000	*14.608.000*		
37.900.000	*9.202.000*	45.900.000	*11.922.000*	53.900.000	*14.642.000*		

IMPORTO RESIDUO

IMPONIBILE da	a	IMPORTO
0	1.000	*0*
2.000	4.000	*1.000*
5.000	7.000	*2.000*
8.000	10.000	*3.000*
11.000	13.000	*4.000*
14.000	16.000	*5.000*
17.000	19.000	*6.000*
20.000	22.000	*7.000*
23.000	25.000	*8.000*
26.000	27.000	*9.000*
28.000	30.000	*10.000*
31.000	33.000	*11.000*
34.000	36.000	*12.000*
37.000	39.000	*13.000*
40.000	42.000	*14.000*
43.000	45.000	*15.000*
46.000	48.000	*16.000*
49.000	51.000	*17.000*
52.000	54.000	*18.000*
55.000	57.000	*19.000*
58.000	60.000	*20.000*
61.000	63.000	*21.000*
64.000	66.000	*22.000*
67.000	69.000	*23.000*
70.000	72.000	*24.000*
73.000	75.000	*25.000*
76.000	77.000	*26.000*
78.000	80.000	*27.000*
81.000	83.000	*28.000*
84.000	86.000	*29.000*
87.000	89.000	*30.000*
90.000	92.000	*31.000*
93.000	95.000	*32.000*
96.000	98.000	*33.000*
99.000	100.000	*34.000*

TABELLA N redditi superiori a 60.000.000

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI 1 DA	2 A	3 ALIQUOTA	4 IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
60.000.000	150.000.000	41%	16.716.000
150.000.000	300.000.000	46%	53.616.000
oltre 300.000.000	-	51%	122.616.000

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

■ Modelli aggiuntivi

I modelli aggiuntivi sono contenuti in due fascicoli separati; il primo contiene i modelli 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/H-T, 740/U, 740/W, 740/K e 740/R, il secondo contiene i modelli 740/L, 740/M e 740/A1, di minore utilizzazione, e i quadri A e B aggiuntivi (da utilizzare per dichiarare i redditi dei terreni e dei fabbricati se i righi del quadro A e del quadro B del modello base non sono sufficienti).
I modelli aggiuntivi devono essere utilizzati:

- per dichiarare i redditi: di lavoro autonomo (quadro E), d'impresa in contabilità ordinaria (quadro F), d'impresa in contabilità semplificata (quadro G); di partecipazione in società di persone e assimilate (quadro H), di capitale (quadro I), diversi (quadro L), a tassazione separata (quadro M), di allevamento (quadro A1);
- per la tassazione dei Capital gain (quadro T);
- per l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi: alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, alle piccole e medie imprese, ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale (premio di assunzione), agli esercenti servizio taxi e noleggio, alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, alle imprese che operano nei bacini minerari, e per la richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (quadro U);
- per i movimenti di capitale da e verso l'estero (modulo W);
- per la determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (modello K);
- per indicare i contributi previdenziali e i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (quadro R).

Attenzione
In caso di presentazione di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge deve compilare distintamente gli eventuali quadri aggiuntivi necessari ad esporre i propri redditi.

■ Nazionalità estera

La nazionalità estera deve essere indicata da coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero; questi dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice numerico di identificazione di tale Paese, risultante dall'elenco riportato in allegato alle presenti istruzioni. Coloro che godono dei diritti di cittadinanza in più Paesi devono indicare la cittadinanza del Paese di nascita, così come devono fare gli apolidi nati all'estero; se tra i Paesi nei quali il contribuente ha i diritti di cittadinanza vi è l'Italia, non si deve compilare tale campo.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i Paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 22 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per l'acquisto di immobili per mutui stipulati prima del 1° gennaio 1993;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 15 febbraio 1995 e terminato il 25 marzo 1995, per complessivi 38 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:
10 x (20/28) = 7,14 arrotondato a 8
In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C6 è quello compreso nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si e fruito in precedenza delle detrazioni.

■ Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal 1991 al 1995 hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro 740/F o 740/A1) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
A tal riguardo si ricorda che fino al 1994, il prospetto delle perdite andava compilato quando l'ammontare delle perdite sopradescritte superava nello stesso periodo l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni. In tal caso, la differenza negativa poteva essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
A decorrere dal 1995, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, come modificato dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, non più con il reddito complessivo, ma soltanto con i redditi derivanti dalle predette attività e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte delle perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
Pertanto, nel campo 5 deve essere indicata, la differenza, se negativa, tra i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata), nel periodo d'imposta 1995, e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e da partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria, per la parte non compensata con gli altri redditi d'impresa.
Poiché lo stesso art. 29, al comma 2, ha precisato che il nuovo criterio di scomputo delle perdite si applica anche alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, nei campi 4, 3, 2 e 1 vanno indicate le eccedenze di perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate con il reddito complessivo, fino al 1994 e non compensate con i redditi del 1995 derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalle partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

- fino al 1996 per l'eccedenza relativa al 1991;
- fino al 1997 per l'eccedenza relativa al 1992;
- fino al 1998 per l'eccedenza relativa al 1993;
- fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994;
- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel modello 740/M sez. I.

■ Ravvedimento operoso

La dichiarazione dei redditi validamente presentata può essere integrata, ai sensi dell'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo periodo d'imposta successivo, effettuando contemporaneamente il pagamento della maggiore imposta e di una soprattassa, che sostituisce le sanzioni previste dagli artt. 46 e 49 del D.P.R. n. 600 del 1973, diversamente graduata a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento operoso. Tale soprattassa è pari:

- al 15 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per il periodo di imposta successivo;
- al 30 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo;
- al 60 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo di imposta successivo.

La dichiarazione integrativa deve recare l'indicazione di maggior imponibile e/o di una maggiore imposta o di un minor credito rispetto alla dichiarazione originaria. Dalla dichiarazione integrativa non può, però, mai scaturire un rimborso. La differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa deve essere versata unitamente alla relativa soprattassa.
Se per i maggiori redditi indicati spettano determinati benefici (crediti d'imposta sui dividendi, per redditi prodotti all'estero, ecc.) questi ultimi possono essere fatti valere in sede di dichiarazione integrativa.
Se si intendono dichiarare redditi assoggettabili a tassazione separata è necessario optare per la tassazione ordinaria; analogamente, è possibile integrare redditi di questa specie solo se nella dichiarazione originaria si è optato per la tassazione ordinaria.

Il ravvedimento operoso non può essere effettuato se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche o se sono stati inviati questionari.
La dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere errori od omissioni formali o di calcolo rilevabili da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, la dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere oneri o detrazioni d'imposta.
Va, inoltre, precisato che non è consentito il ravvedimento operoso con riferimento al modulo 740/W e che quello relativo al contributo per il Servizio sanitario nazionale può essere effettuato solo in conseguenza di quello relativo alle imposte sui redditi.

■ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti C.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 C.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del C.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mod. 750, se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza *ovvero entrambi imprenditori) e successivamente*, da ciascun coniuge per la quota di rispettiva spettanza, nel Mod. 740/H. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i modelli 740/A1, 740/F o 740/G, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel Mod. 740/H.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite *durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo* ufficiale e/o di ufficiale di complemento, di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province *autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo*;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n.398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. *Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura* corrisposte da organismi non residenti.

■ Regime fiscale sostitutivo

L'articolo 1 del D.L.10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n.489, ha previsto per i giovani e per altri contribuenti che iniziano un'attività economica in proprio la possibilità di chiedere l'applicazione di un particolare regime fiscale sostitutivo, che dura per tre anni (cfr. anche circolare del Dipartimento delle Entrate n.181/E del 27 ottobre 1994).
Questo regime può essere chiesto da:

- giovani di età inferiore a 32 anni che avviano per la *prima volta un'attività commerciale* o una professione,
- disoccupati, cassaintegrati o portatori di handicap, di qualunque età;
- chiunque, anche senza trovarsi nelle condizioni indicate in precedenza, inizia un'attività in settori importanti per la salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare: efficienza energetica e promozione di fonti rinnovabili di energia, agricoltura naturale, biologica e biodinamica, raccolta differenziata o riciclaggio di rifiuti, risanamento idrogeologico del territorio, ripristino ambientale, progettazione di interventi per la riqualificazione, manutenzione o restauro dei centri storici, produzioni ecologiche.

È necessario che si tratti realmente di nuove attività perché il regime sostitutivo non è applicabile alle persone che alla data del 12 giugno 1994 esercitavano attività già esistenti o vi sono subentrati.
Il regime fiscale sostitutivo comporta la possibilità di versare le imposte in misura forfetaria, ed in particolare:

- due milioni per l'anno in cui ha inizio l'attività;
- tre milioni per il secondo anno;
- quattro milioni per il terzo anno.

L'imposta a forfait deve essere versata con le modalità previste per il versamento dell'Iva entro il 5 marzo dell'anno successivo. Il pagamento può essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca utilizzando il codice 4357; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22 se versano presso il concessionario, 31 se versano all'ufficio postale, o D se versano in banca, mentre i non intestatari devono utilizzare i modelli 8 se pagano al concessionario, 11 se versano all'ufficio postale, ovvero il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995, se pagano in banca. Il mancato versamento entro il termine previsto comporta la perdita di efficacia fin dall'inizio del regime fiscale sostitutivo e l'applicabilità delle sanzioni previste per coloro che non osservano gli adempimenti stabiliti dalla legge per ciascuna delle imposte sostituite.
L'imposta a forfait sostituisce:

- l'Irpef e l'Ilor sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo;
- l'Ici sugli immobili relativi all'attività esercitata;
- l'Iciap;
- la Tosap;
- la tassa di concessione governativa per la partita Iva;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Per queste imposte il nuovo imprenditore o lavoratore autonomo è anche esentato da tutti i relativi adempimenti fiscali e contabili. Inoltre, non deve compilare, per i relativi redditi, il modello 740 ed è di fatto esonerato dalla tassa sulla salute che grava su questi redditi.
L'imposta a forfait non sostituisce invece l'Iva, che è applicata secondo le regole ordinarie. Sempre secondo le regole ordinarie devono essere effettuate anche le ritenute previste dalla legge e i relativi adempimenti contabili e fiscali.
Il regime sostitutivo non si può applicare nel caso in cui, nel corso del triennio, il contribuente:

- ha realizzato un volume d'affari annuo ai fini Iva superiore al miliardo,
- ha acquistato o preso in leasing beni strumentali di costo superiore a trecento milioni di lire (cinquecento milioni per le attività che riguardano l'efficienza energetica, l'agricoltura naturale, i prodotti di qualità ecologica, la raccolta o il riciclaggio dei rifiuti).

Il superamento di detti limiti comporta la perdita del diritto ad utilizzare il regime fiscale sostitutivo dallo stesso giorno in cui si è verificato il superamento e, dal medesimo giorno, l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti per gli altri imprenditori o lavoratori autonomi.
I contribuenti che intendono avvalersi del regime fiscale sostitutivo devono esercitare l'opzione barrando un apposito casello nella dichiarazione di inizio di attività che deve essere presentata agli uffici Iva. L'opzione può essere esercitata una sola volta ed è revocabile. La revoca ha efficacia dall'anno in cui viene comunicata.

■ Riduzione del reddito dei terreni

• Mancata coltivazione

La mancata coltivazione neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.
In tal caso indicare nella colonna 3 il codice **2** e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1 rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 5.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

• Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice **3**.

• Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.
In tal caso nella colonna 3 indicare il codice **1** e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 4 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

L'omessa dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute con un minimo di L. 300.000. Se non sono dovute imposte si applica la pena pecuniaria di L. 300.000 che, però, in caso di contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, può essere elevata fino a L. 3.000.000.
L'incompleta dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte e le maggiori imposte dovute in base ai redditi non dichiarati.
L'infedele dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta in base al maggior reddito accertato.
Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza, si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione ridotte ad un quarto.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 740 approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento entro il termine del 31 maggio delle imposte (Irpef ed Ilor) e del Cssn dovuti comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza

della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione e quello della soprattassa è eseguito entro il 20 giugno. In tal caso l'importo della soprattassa va sommata a quello dell'imposta.
Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento e non deve essere versata dal contribuente fino alla richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si fa presente che ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito dalla L. 29 novembre 1995, n.507, non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 2.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero indica il codice fiscale rilasciato in data meno recente, nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito e di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni, al competente ufficio delle imposte.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40 per cento si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Se l'omissione o l'incompletezza riguardano l'allegazione dei documenti prescritti dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori ecc.), si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a*100 milioni di lire.
Costituisce reato anche l'infedele dichiarazione quando sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni di lire.
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto e/o l'ammenda.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, e in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Servizio telefonico di assistenza

Nel periodo della dichiarazione dei redditi per informazioni di massimo sul 740 e, tutto l'anno, per altre informazioni di carattere fiscale è in funzione il servizio telefonico 164-74 (esteso a tutto il territorio da maggio '96). Indipendentemente dalla durata, il costo della chiamata è di L. 254 + Iva. Nessun addebito se la telefonata viene interrotta.
Per motivi tecnici, non è possibile chiamare il 164-74 da posti telefonici pubblici.
Normalmente il servizio offre informazioni sia in maniera automatica (rimborsi Irpef, informazioni doganali, ecc.), sia tramite gli operatori (in materia di sgravi, cartelle esattoriali, sospensioni).
Per ottenere le informazioni dall'Anagrafe tributaria sui propri rimborsi Irpef è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

ABC = 2 DEF = 3 GHI = 4
JKL = 5 MNO = 6 PRS = 7
TUV = 8 WXY = 9 QZ = 0

Esempio: NTNFRZ67P12H501S
diventa: 68637906771245017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare.
Il codice va composto sulla tastiera senza pause fra una cifra e l'altra.

Spese mediche

• Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'intero importo

Spetta la detrazione sull'intero importo per le spese derivanti da:
- esami di laboratorio;
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;
- tac;
- laser;
- ecografia;
- chiroterapia;
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- neuropsichiatria,
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo;
- altri esami complessi e particolari terapie;
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi);
- apparecchi auditivi;
- apparecchi ortopedici;
- arti artificiali;
- protesi fonetiche;
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari;
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina, e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'auto con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere detraibile in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Se le suddette spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta sull'importo del ticket pagato.

• Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Sono riconosciute per la parte che cede le 500.000 lire le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che questi fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intero retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

• Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi P1, P2 e P18 deve essere allegata anche in fotocopia la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre allegare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia da lui rilasciata direttamente, l'esercente l'arte ausiliaria attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

• Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia, anche per queste deve essere allegata la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha *diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo*, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è previsto la tassazione esclusiva in Italia quando *esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:*
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono *imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.*
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Belgio - Francia - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia *in Canada ed in Italia spetta il credito* per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

• Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) *non devono essere dichiarate in Italia in quanto* assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente *deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito* per l'imposta pagata all'estero.

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o adibita all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare *in cui gli stessi* dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in *locazione;*
- l'unità immobiliare a disposizione e posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risulti*no da apposita autocertificazione* da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

■ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello 740 separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazioni presentate da soggetti diversi dal dichiarante".

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, *i contribuenti devono* determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qua*lità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le* qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di *qualificazione della provincia, si applica la tariffa* media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che *hanno causato l'aumento del reddito;*
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia e presentata dopo il detto termine, dal periodo *d'imposta in cui la stessa è presentata.*

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

IRPEF – RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE		DICHIARANTE		CONIUGE	
	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(**Rigo A** col. 1 oppure **Quadro A**, rigo A9 col. 4)	.000		.000	
Agrari	(**Rigo A** col. 2 oppure **Quadro A**, rigo A9 col. 5)	.000		.000	
Fabbricati	(**Rigo B** oppure **Quadro B**, rigo B11)	.000		.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro C - Sez. I**, rigo C5, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro C - Sez. II**, rigo C9, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Lavoro autonomo	(**Quadro E - Sez. I**, rigo E25 e rigo E26)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro E - Sez. II**, rigo E43 e rigo E44)	.000	.000	.000	.000
Impresa	(**Quadro F**, rigo F54 e rigo F57)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro G**, rigo G43 e rigo G46)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro H**, rigo H10, e rigo H6 col. 14)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(**Quadro I - Sez. I**, rigo I 4, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro I - Sez. II**, rigo I 14, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Diversi	(**Quadro L**, rigo L23 e rigo L24)	.000	.000	.000	.000
Allevamento	(**Quadro A1**, rigo A1 33 e rigo A1 34)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro M**, rigo M19, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al **rigo N1** e al **rigo N17**)		.000	.000	.000	.000

ILOR – RIEPILOGO DEI REDDITI E DEDUZIONI		DICHIARANTE		CONIUGE	
	TIPO DI REDDITO	REDDITI	DEDUZIONI	REDDITI	DEDUZIONI
Impresa	(**Quadro F**, rigo F75 e righi F76 e F77)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro G**, rigo G56 e righi G57 e G58)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro H**, rigo H6, col. 16 e col. 17 e 18)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(**Quadro I**, rigo I 16)	.000		.000	
Diversi	(**Quadro L**, rigo L31)	.000		.000	
Allevamento	(**Quadro A1**, rigo A1 41 e rigo A1 42)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata	(**Quadro M**, rigo M20, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (riportare al **rigo O1** e al **rigo O2**)		.000	.000	.000	.000

DATE DA RICORDARE

- *MAGGIO 1996* – *saldo dell'Irpef, dell'Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1995,*
  – *prima rata di acconto Irpef, Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1996.*
- *GIUGNO 1996* – *presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione delle variazioni ai fini I.c.i.;*
  – *prima rata dell'Ici per il 1996.*
- *NOVEMBRE 1996* – *seconda rata di acconto Irpef, Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1996.*
- *DICEMBRE 1996* – *seconda rata dell'Ici per il 1996 (entro il 20 dicembre).*

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPONIBILE E DEL CONTRIBUTO DOVUTO

		DICHIARANTE		CONIUGE	
1	REDDITO COMPLESSIVO (indicare l'importo di rigo N1)	.000		.000	
2	AMMONTARE IMPONIBILE GIÀ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO (indicare l'importo di rigo C10) (1)		.000		.000
3	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE (indicare l'importo di col. 1 di rigo C5) (1)		.000		.000
4	REDDITI DA NON ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (Indicare la somma dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo H14; se tale somma supera 4 milioni indicare 4 milioni)		.000		.000
5	TOTALE REDDITI SOGGETTI AL CONTRIBUTO (importo rigo 1+ importo rigo 2 - importo rigo 3 - importo rigo 4; *se il risultato supera 150 milioni indicare 150 milioni*)	.000		.000	
6	REDDITO IMPONIBILE DA INDICARE AL RIGO V1 (sottrarre l'importo di rigo 2 dall'importo di rigo 5)	.000		.000	
7	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 6,6% (se l'importo di rigo 2 supera 40 milioni indicare zero; altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2)		.000		.000
8	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (sottrarre l'importo di rigo 7 dall'importo di rigo 6)		.000		.000
9	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 6,6% (6,6% dell'importo di rigo 7)	.000		.000	
10	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 8)	.000		.000	
11	CONTRIBUTO DOVUTO DA INDICARE AL RIGO V2 (sommare gli importi di rigo 9 e10)	.000		.000	

(1) Indicare qui anche i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, anche se in forma forfetaria.

Nel **rigo 1** riportare l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo 2** riportare l'ammontare imponibile ai fini del Cssn indicato nel rigo C10. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, *diversi da quelli di lavoro dipendente e di* pensione già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria.

Nel **rigo 3** riportare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di pensione indicati alla colonna 1 del rigo C5. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria.

Nel **rigo 4** indicare la somma dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo H14, se tale somma è superiore a 4 milioni indicare 4 milioni. Si ricorda che ai contribuenti "non mutuati" non compete la franchigia di 4 milioni e pertanto non devono compilare il presente rigo.

Nel **rigo 5** indicare il totale dei redditi soggetti al Cssn: reddito complessivo ai fini Irpef (rigo 1), aumentato dell'ammontare imponibile ai fini del Cssn (rigo 2) e diminuito dei redditi di lavoro dipendente e di pensione (rigo 3) e dei redditi da non assoggettare al contributo (rigo 4). Se tale importo supera 150 milioni indicare 150 milioni.

Nel **rigo 6** indicare l'imponibile da riportare al rigo V1 del quadro V, pari al totale dei redditi soggetti al Cssn (rigo 5) ai quali vanno sottratti i redditi per i quali il contributo *dovuto non è determinato in sede di* dichiarazione dei redditi (rigo 2). Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo 6 risulta minore di zero indicare zero nel rigo 6 e nel rigo 11 e non proseguire nel calcolo.

Nel **rigo 7** indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 6,6%. Se *l'ammontare di rigo 2 è superiore a* 40 milioni indicare zero. Altrimenti va calcolata la quota di reddito soggetta al Cssn che non eccede i 40 milioni; in pratica va indicato il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2.

Nel **rigo 8** indicare l'importo residuo dell'imponibile, sottraendo l'importo di rigo 7 da quello di rigo 6.

Nel **rigo 9** indicare il 6,6% dell'importo di rigo 7.

Nel **rigo 10** indicare il 4,6% dell'importo di rigo 8.

Nel **rigo 11** indicare la somma degli importi di rigo 9 e di rigo 10; riportare tale importo al **rigo V2** del quadro V.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizza un contribuente, con due figli a carico (situazione invariata rispetto all'anno precedente) in possesso di:

- reddito di lavoro dipendente di L. 42.011.000 (ritenute L. 9.626.000);
- terreno posseduto al 100% (senza variazioni rispetto all'anno precedente) con reddito dominicale e agrario indicato nella precedente dichiarazione del 1995 di L. 22.000 e L. 48.000;
- fabbricato, posseduto al 50% con il coniuge, adibito ad abitazione principale, con reddito di L. 2.100.000 (non variato rispetto all'anno precedente);
- fabbricato posseduto al 100%, con rendita catastale di L. 3.800.000, dato in locazione con canone annuo di L. 6.000.000 (diverso da quello indicato nella precedente dichiarazione);
- quota di rendita relativa all'abitazione del portiere di L. 30.000;
- spese mediche specialistiche per L. 422.000;
- interessi passivi per mutuo, cointestato con il coniuge, contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di L. 2.500.000;
- assicurazione sulla vita di L. 500.000;
- saldo 1995 del contributo al Servizio sanitario nazionale L. 127.000.

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/96 redditi 1995

Dichiarazione delle persone fisiche

DICHIARANTE RSSMRA41D15H501F ROSSI MARIO 15 04 941 ROMA RM

CONIUGE GRNNNA48E54H501P

QUADRO B: B1 3.800 365 100 5.100 3 5.100; B2 2.100; TOTALE 7.200; B10 500; B11 TOTALE IMPONIBILE 6.700

QUADRO C: C1 42.011 9.626; C5 TOTALE 42.011 9.626; C6 365; C10 46.157

QUADRO P: P1 422; P2 1.250; P6 500; P11 2.172; P12 251; P20 251

QUADRO N: N1 48.789; N3 251; N4 48.538; N5 12.819; N7 189; N9 785; N11 478; N12 1.452; N13 11.367; N14 11.367; N17 9.626; N18 1.741; N21 25059 5 98430011 659; N22 30111 95 98430011 989; N23 31059 6 98430011 93

QUADRO V: V1 2.778; V2 128; V5 301195 98430011 124

QUADRO A: TOTALI 25 53

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA; REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

4

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/96 redditi 1995

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione (per questi ultimi casi firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

DICHIARANTE

Codice Fiscale (obbligatorio)

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco

Stato (a scopi sociali o umanitari) | Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi) | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)

Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari) | Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali) | Chiesa Evangelica Luterana in Italia (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

FIRMA

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. . . . . .000, la cui imposta lorda, diminuita delle *detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000* Firma . . . .

CONIUGE DICHIARANTE

Codice Fiscale (obbligatorio)

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco

Stato (a scopi sociali o umanitari) | Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi) | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)

Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari) | Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali) | Chiesa Evangelica Luterana in Italia (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

FIRMA

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. . . . . .000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000 Firma . . . .

Ministero delle Finanze

INDICE ANALITICO

Istruzioni al Modello 740

Nota: Il numero indica la pagina, la lettera la colonna (a = I colonna; b = II colonna; c = III colonna)

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/96 redditi 1995

Dichiarazione delle persone fisiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio

oppure N.

Ufficio delle Imposte

Presentata al Comune di

il N.

DICHIARANTE

Codice Fiscale (obbligatorio)

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

CONIUGE

Codice fiscale (obbligatorio) — Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta — EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco

Stato (a scopi sociali o umanitari) — Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi) — Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)

Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari) — Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali) — Chiesa Evangelica Luterana in Italia (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

STATO CIVILE 1

Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1995 (Barrare la relativa casella)

celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	figlio/a minore	data della variazione mese anno
1	2	3	4	5	6	7	8	19

RESIDENZA ANAGRAFICA

Compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione

Comune — Provincia (sigla) — Cap

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

Data della variazione mese anno 19 — Indicare il mese e l'anno di variazione; se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1996

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

RESIDENTI ALL'ESTERO

Barrare la casella

Compilare gli altri dati se variati rispetto alla dichiarazione del 1995

Numero identificativo fiscale estero — Stato estero di residenza — Codice Stato (vedere istruzioni) — NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)

Località di residenza — Indirizzo

FAMILIARI A CARICO

Compilare in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995; in tal caso *indicare i dati di tutti i familiari rimasti a carico*, compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni

	Relazione di parentela (barrare la casella C per il coniuge, F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)		Codice fiscale	N. mesi a carico
1	C			
2	F	A		
3	F	A		
4	F	A		
5	F	A		
6	F	A		
7	F	A		
8	F	A		

Numero totale di mesi per i quali compete l'incremento delle detrazioni per figli a carico (vedere istruzioni)

TOTALI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI 2

Esclusi i terreni e i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

A Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A1 o nel rigo A12 del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno rivalutati con le modalità indicate nelle istruzioni. Negli altri casi compilare il successivo Quadro A seguendo le relative istruzioni.

Totale reddito dominicale 1 .000 — Totale reddito agrario 2 .000

B Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si richiede nel Quadro P la deduzione per il piano energetico nazionale, riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B1 o nel rigo B14 del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il successivo Quadro B seguendo le relative istruzioni.

Totale imponibile dei fabbricati .000

Sommare gli importi dei righi A e B agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1

QUADRO A [3]

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale	Reddito agrario 2	Casi particolari 3	Quota spettante del reddito dominicale 4	Quota spettante del reddito agrario 5
A1	.000	.000		.000	.000
A2	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000
A7	.000	.000		.000	.000
A8	.000	.000		.000	.000
A9	Sommare gli importi di col. 4 e col. 5 dei righi da A1 ad A8; sommare gli importi di col. 4 e col. 5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1		TOTALI	.000	.000

QUADRO B [4]

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione. In tali casi indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Rendita	Possesso giorni 2	Possesso % 3	Canone di locazione (vedere istruzioni) 4	Utilizzo 5	Casi particolari 6	Imponibile 7
B1	.000			.000			.000
B2	.000			.000			.000
B3	.000			000			.000
B4	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000
B7	.000			.000			.000
B8	.000			.000			.000
B9	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B1 a B8					TOTALE	.000
B10	Deduzione relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze (vedere istruzioni)						.000
B11	Sottrarre l'importo di rigo B10 da quello di rigo B9; sommare l'importo di rigo B11 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1					TOTALE IMPONIBILE	.000

QUADRO C [5]

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati

		Barrare la casella in caso di pensione	Redditi 1	Ritenute 2
C1			.000	.000
C2			.000	.000
C3			.000	.000
C4			.000	.000
C5	Sommare l'importo di col. 1 del rigo C5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALI	.000	.000
C6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)			

Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

			Redditi	Ritenute
C7			.000	.000
C8			000	.000
C9	Sommare l'importo di col. 1 del rigo C9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C9 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALI	.000	.000

Sez. III - Imponibile assoggettato al Cssn

C10	Riportare l'importo indicato al punto 33 dei modelli 101 e/o 201	.000

QUADRO P **6**
ONERI

Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 22%

Rigo	Descrizione	Importo	Totale
P1	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo	.000	
P2	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	.000	
P3	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	.000	
P4	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo P3	.000	
P5	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000	
P6	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari	.000	
P7	Contributi per previdenza complementare	.000	
P8	Spese funebri	.000	
P9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria	.000	
P10	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000	
P11	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P10)		.000

Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

Rigo	Descrizione	Importo	Totale
P12	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	.000	
P13	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000	
P14	Contributi alle Comunità ebraiche	.000	
P15	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000	
P16	Deduzione per il piano energetico nazionale	.000	
P17	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000	
P18	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap per la parte che eccede L. 500.000	.000	
P19	Altri oneri deducibili	.000	
P20	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo P12 a rigo P19)		.000

QUADRO N **7**
IRPEF

Se si possiedono redditi soggetti ad Ilor e si intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito prima di procedere al calcolo dell'Irpef vedere le istruzioni

Rigo	Descrizione	Importo	Totale
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)		.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	.000	
N3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P20)		.000
N4	REDDITO IMPONIBILE (N1 + N2 – N3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
N5	IMPOSTA LORDA		.000
N6	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
N7	Detrazione per i figli a carico	.000	
N8	Detrazione per altri familiari a carico	.000	
N9	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
N10	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
N11	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (22% dell'importo di rigo P11)	.000	
N12	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N6+N7+N8+N9+N10+N11)		.000
N13	IMPOSTA NETTA (N5 – N12; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
N14	IMPOSTA NETTA TOTALE (riportare la somma degli importi di rigo N13 del dichiarante e del coniuge dichiarante)		.000
N15	Incremento delle detrazioni per figli a carico	.000	
N16	Crediti d'imposta totali (vedere istruzioni)	.000	
N17	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)		.000
N18	DIFFERENZA (N14 – N15 – N16 – N17; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		.000
N19	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)	.000	
N20	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)		.000

Rigo	Descrizione	Data	Codice	Importo
N21	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)			.000
N22	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)			.000
N23	SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'Ilor N18 – N19 – N20 – N21 – N22; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)			.000
N24	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)			.000
N25	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'Ilor N19 + N20 + N21 + N22 – N18 – N24; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)			.000

QUADRO O ILOR 8

(per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

Se si intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito prima di procedere al calcolo dell'Ilor vedere le istruzioni

O1 TOTALE REDDITI (sommare i redditi Ilor) .000

O2 Totale deduzioni (sommare le deduzioni Ilor) .000

O3 REDDITO IMPONIBILE (O1 – O2) .000

O4 IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3) .000

O5 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni) .000

O6 ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni) .000

	Data	Codice	Importo
O7 PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
O8 SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
O9 SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'Irpef O4 – O5 – O6 – O7 – O8; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)			.000

O10 CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (*) (vedere istruzioni) .000

O11 IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'Irpef O5 + O6 + O7 + O8 – O4 – O10; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000) .000

QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 9

V1 REDDITO IMPONIBILE .000

V2 CONTRIBUTO DOVUTO .000

V3 ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE .000

	Data	Codice	Importo
V4 PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
V5 SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
V6 SALDO VERSATO (V2 – V3 – V4 – V5; il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000)			.000

V7 CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni) .000

V8 CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 + V4 + V5 – V2 – V7; il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000) .000

V9 Imponibile già assoggettato al Cssn con esclusione di quello di lavoro dipendente indicato nel rigo C10 .000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO (da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto) Codice fiscale

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO 10

Eccedenza relativa al 1991	Eccedenza relativa al 1992	Eccedenza relativa al 1993	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995
1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

ANNOTAZIONI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano; le caselle relative al quadro A e al quadro B vanno barrate anche se sono stati compilati rispettivamente il rigo A e il rigo B):

A A1 B C E F G H I K L M N O P R T U V W

FIRMA DEL DICHIARANTE FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

Allegati n.

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A. Codice fiscale (obbligatorio) N. iscrizione all'albo

Responsabile per l'apposizione del visto del C.A.A. o professionista Codice fiscale (obbligatorio)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DEL C.A.A. O DEL PROFESSIONISTA

(*) In caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dall'Irpef

MINISTERO DELLE FINANZE

DA ALLEGARE AL MODELLO DEL DICHIARANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

MODELLO 740/96 redditi 1995

Contiene anche l'apposito quadro da compilarsi da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

Coniuge dichiarante

CONIUGE DICHIARANTE

Codice Fiscale (obbligatorio)

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno 1 Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

DICHIARANTE

Codice fiscale (obbligatorio)

EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco

Stato (a scopi sociali o umanitari)

Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)

Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

Chiesa Evangelica Luterana in Italia (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

RESIDENZA ANAGRAFICA 1

Compilare se la residenza è diversa da quella del dichiarante

Comune Provincia (sigla) Cap

Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

RESIDENTI ALL'ESTERO

Barrare la casella

Compilare gli altri dati se variati rispetto alla dichiarazione del 1995

Numero identificativo fiscale estero Stato estero di residenza Codice Stato (vedere istruzioni)

Località di residenza Indirizzo

NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)

TOTALI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI 2

Esclusi i terreni e i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

A Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A1 o nel rigo A12 del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno rivalutati con le modalità indicate nelle istruzioni. Negli altri casi compilare il successivo Quadro A seguendo le relative istruzioni.

Totale reddito dominicale 1 .000 Totale reddito agrario 2 .000

B Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si richiede nel Quadro P la deduzione per il piano energetico nazionale, riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B1 o nel rigo B14 del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il successivo Quadro B seguendo le relative istruzioni.

Totale imponibile dei fabbricati .000

Sommare gli importi dei righi A e B agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1

IL CONIUGE DICHIARANTE DEVE PROSEGUIRE LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALLA PAGINA SUCCESSIVA

EREDE RAPPRESENTANTE LEGALE CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ

Il quadro è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui

Codice Fiscale (obbligatorio)

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno 1 Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Comune di residenza anagrafica Provincia (sigla) Cap

Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero

Situazione giuridica (da compilare solo in caso di rappresentante legale, curatore fallimentare o dell'eredità)

1 Fallimento 2 Eredità giacente 3 Altre situazioni

Data di inizio procedura giorno mese anno 1

Data di fine procedura giorno mese anno 1

Procedura non ancora terminata

I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.):
- devono indicare, nell'apposito spazio, il codice fiscale del dichiarante;
- devono compilare e sottoscrivere il presente riquadro;
- devono allegare il presente modello alla dichiarazione del deceduto, tutelato, ecc.;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione.

FIRMA DELL'EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE O CURATORE

QUADRO A [3]

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale 1	Reddito agrario 2	Casi particolari 3	Quota spettante del reddito dominicale 4	Quota spettante del reddito agrario 5
A1	.000	.000		.000	.000
A2	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000
A7	.000	.000		.000	.000
A8	.000	.000		.000	.000
A9	Sommare gli importi di col. 4 e col. 5 dei righi da A1 ad A8; sommare gli importi di col. 4 e col. 5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1		TOTALI	.000	.000

QUADRO B [4]

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione. In tali casi indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Rendita 1	Possesso giorni 2	Possesso % 3	Canone di locazione (vedere istruzioni) 4	Utilizzo 5	Casi particolari 6	Imponibile 7
B1	.000			.000			.000
B2	.000			.000			.000
B3	.000			.000			.000
B4	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000
B7	.000			.000			.000
B8	.000			.000			.000
B9	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B1 a B8					TOTALE	.000
B10	Deduzione relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze (vedere istruzioni)						000
B11	Sottrarre l'importo di rigo B10 da quello di rigo B9; sommare l'importo di rigo B11 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1					TOTALE IMPONIBILE	.000

QUADRO C [5]

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati

		Barrare la casella in caso di pensione	Redditi 1	Ritenute 2
C1			.000	.000
C2			.000	.000
C3			.000	.000
C4			000	.000
C5	Sommare l'importo di col. 1 del rigo C5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALI	.000	.000
C6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)			

Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

			Redditi	Ritenute
C7			.000	.000
C8			.000	.000
C9	Sommare l'importo di col. 1 del rigo C9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C9 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALI	.000	.000

Sez. III - Imponibile assoggettato al Cssn

C10	Riportare l'importo indicato al punto 33 dei modelli 101 e/o 201	.000

QUADRO P ONERI 6

Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 22%

Rigo	Descrizione	Importo	Totale
P1	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo	.000	
P2	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	.000	
P3	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	.000	
P4	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo P3	.000	
P5	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000	
P6	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari	.000	
P7	Contributi per previdenza complementare	.000	
P8	Spese funebri	.000	
P9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria	.000	
P10	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000	
P11	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P10)		.000

Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

Rigo	Descrizione	Importo	Totale
P12	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	.000	
P13	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000	
P14	Contributi alle Comunità ebraiche	.000	
P15	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000	
P16	Deduzione per il piano energetico nazionale	.000	
P17	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000	
P18	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap per la parte che eccede L. 500.000	.000	
P19	Altri oneri deducibili	.000	
P20	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo P12 a rigo P19)		.000

QUADRO N IRPEF 7

Rigo	Descrizione	Importo	Totale
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)		.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	.000	
N3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P20)		.000
N4	REDDITO IMPONIBILE (N1 + N2 – N3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
N5	IMPOSTA LORDA		.000
N6	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
N7	Detrazione per i figli a carico	.000	
N8	Detrazione per altri familiari a carico	.000	
N9	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
N10	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
N11	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (22% dell'importo di rigo P11)	.000	
N12	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N6+N7+N8+N9+N10+N11)		.000
N13	IMPOSTA NETTA (N5 – N12; indicare zero se il risultato è negativo)		.000

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO N DEVE PROSEGUIRE NELLA SCHEDA BASE DEL DICHIARANTE

QUADRO O ILOR 8

(per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

Se si intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito prima di procedere al calcolo dell'Ilor vedere le istruzioni; il credito Ilor non può essere portato in diminuzione dell'Irpef

O1 TOTALE REDDITI (sommare i redditi Ilor) .000

O2 Totale deduzioni (sommare le deduzioni Ilor) .000

O3 REDDITO IMPONIBILE (O1 – O2) .000

O4 IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3) .000

O5 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni) .000

O6 ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni) .000

	Data	Codice	Importo
O7 PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
O8 SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
O9 SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'Irpef O4 – O5 – O6 – O7 – O8; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)			.000

O10 CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni) .000

O11 IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (O5 + O6 + O7 + O8 – O4 – O10; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000) .000

QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 9

V1 REDDITO IMPONIBILE .000

V2 CONTRIBUTO DOVUTO .000

V3 ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE .000

	Data	Codice	Importo
V4 PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
V5 SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
V6 SALDO VERSATO (V2 – V3 – V4 – V5; il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000)			.000

V7 CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni) .000

V8 CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 + V4 + V5 – V2 – V7; il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000) .000

V9 Imponibile già assoggettato al Cssn con esclusione di quello di lavoro dipendente indicato nel rigo C10 .000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO (da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto) Codice fiscale

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO 10

Eccedenza relativa al 1991	Eccedenza relativa al 1992	Eccedenza relativa al 1993	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995
1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

ANNOTAZIONI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il coniuge dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano; le caselle relative al quadro A e al quadro B vanno barrate anche se sono stati compilati rispettivamente il rigo A e il rigo B):

A A1 B C E F G H I K L M N O P R T U V W

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

Allegati n.

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A. Codice fiscale (obbligatorio) N. iscrizione all'albo

Responsabile per l'apposizione del visto del C.A.A. o professionista Codice fiscale (obbligatorio)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DEL C.A.A. O DEL PROFESSIONISTA

MODELLO 740/96 REDDITI 1995

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI E, F, G, H, I, T, U, W, K, R

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

DATI PER L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

■ ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G

La struttura dei quadri 740/E, 740/F e 740/G è stata modificata al fine di consentire l'indicazione dei dati necessari per l'applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996.
Negli stessi modelli non sono, invece, più richiesti i dati necessari per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito (comprendenti anche quelli per il calcolo del contributo diretto lavorativo), in quanto il metodo di accertamento induttivo basato sui detti coefficienti non è più applicabile a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995.
In particolare, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, che compilano il modello 740/G, e per gli esercenti arti e professioni, che compilano il modello 740/E, si è provveduto a richiedere gli elementi necessari per l'applicazione dei parametri nei righi utilizzati per l'indicazione dei componenti negativi di reddito.
Per gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che compilano il modello Mod. 740/F, nel quale sono indicate le sole variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'utile civilistico, si è reso, invece, necessario richiedere i dati per l'applicazione dei parametri in un apposito prospetto.
L'applicazione dei parametri comporta, quindi, in via generale l'esigenza di fornire dati più articolati che risultano comunque facilmente desumibili da contabilità correttamente tenute.
Negli stessi modelli il contribuente ha, inoltre, facoltà di indicare alcuni dati (ammontare dei ricavi per cui è stata emessa fattura, ammontare delle esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti) la cui conoscenza, pur non essendo strettamente necessaria per l'applicazione dei parametri, potrà, in futuro, consentire di tener conto di particolari situazioni che potrebbero, in taluni casi, giustificare lo scostamento tra i compensi e ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.
I parametri possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1995.
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze. L'indirizzo provvisorio del sito è: HTTP//WWW.Finanze.Interbusiness.IT; quello definitivo non conterrà la parola Interbusiness.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri che saranno stabiliti con un apposito regolamento in corso di emanazione.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

■ GENERALITÀ

Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49 e 50 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro.

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
Il quadro è composto da due sezioni. Nella **sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49, mentre nella **sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 del medesimo articolo (vedere in **Appendice** le voci: "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo").

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

ATTENZIONE
Non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti di imposta; esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'accertamento ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

■ SEZIONE I

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

I righi E1 ed E2 vanno compilati se il contribuente non ha presentato nel 1995 il quadro E, sez. I, ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente, nel qual caso possono essere indicati i soli dati variati.

Nel **rigo E1** indicare:

- nel **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche;
- nel **campo 3** il titolo di studio posseduto indicando **1** nel caso di laurea o **2** nel caso di diploma rilasciato da istituto di scuola media superiore.

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

Nel **rigo E2** indicare:

- nei **campi 1, 2 e 3** il luogo di esercizio della attività con il relativo indirizzo;
- nel **campo 4** il luogo dove sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione di questi ultimi;
- nel **campo 5** il numero dei giorni in cui si è esercitata l'attività, se la stessa è iniziata o cessata nell'anno;
- nel **campo 6** barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.

Nel **rigo E3, colonna 1,** indicare l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.

Nel **rigo E3, colonna 2,** indicare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero nel 1995.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in **Appendice** del modello 740 base.

Nel **rigo E4** indicare l'ammontare lordo complessivo:

- dei **compensi**, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Nel **rigo E5** indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli **interessi** moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei **proventi** conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo E6** indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **Ravvedimento operoso ai fini penali**
(Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

- **Ravvedimento operoso ai fini amministrativi**
(Art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché, le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413 del 1991, il versamento diretto al Concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
Gli estremi di tale versamento vanno indicati nel rigo E30.

- **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri**
(Art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Il contribuente, utilizzando il rigo E6, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi), ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5 per cento dei predetti compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo E6.

Nel **rigo E7** indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi E4, E5,** ed **E6**.

Nel **rigo E8** indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1 gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

ATTENZIONE
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985.

Nel **rigo E9** indicare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., *o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc.*, limitatamente ad un solo automezzo;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché dei motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc., delle autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motori diesel.

Nel rigo **E10** indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali e/o il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;

Nel rigo **E11** indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che il contribuente stesso non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la *deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;*
- *l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o professione;*
- le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Nel rigo E12, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
 Si precisa che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista e non a quelle rimborsate forfetariamente o con modalità mista e si applica alle trasferte iniziate a partire dal 24 febbraio 1995;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel rigo **E13**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo E14** indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo E15** indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

Nel **rigo E16** indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo E17** indicare l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Va compreso il 50 per cento delle spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel **rigo E18** indicare la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa e deducibile nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo E19** indicare il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture o

autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo.

Nel **rigo E20** indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E7**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E21** indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E7**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E22** indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno.

Nel **rigo E23** indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese di manutenzione delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che se si tratta di spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo, esse sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo E24** indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo E8** a **rigo E 23**. Nel **rigo E25** indicare la differenza tra l'importo di **rigo E7** e quello di **rigo E24**.

Nel **rigo E26** indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, nonché sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione.

• VERSAMENTI

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 o per l'anno 1993, potevano, nella dichiarazione dei redditi presentata per tali anni, non adeguarsi a detto contributo. Se la domanda di esonero, per l'anno 1992, è stata respinta con decisione della Commissione provinciale (notificata nel periodo compreso tra il 1° giugno 1995 e il 31 maggio 1996), ovvero, per l'anno 1993, è stata respinta con decisione della stessa Commissione provinciale (notificata entro il 31 maggio 1996), il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta, congiuntamente agli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1996, salvo che per i medesimi anni si sia avvalso dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi previsto dall'art. 3, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656.

L'importo e gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel **rigo E27** per l'anno 1992, e/o nel **rigo E28** per l'anno 1993.

Nel **rigo E29** indicare l'importo e gli estremi del versamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

■ SEZIONE II

ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo E30** indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo E31** indicare l'ammontare complessivo degli altri redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero.

Nel **rigo E32** indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili, (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni fuori dal Comune di residenza) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, se non rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

Nel **rigo E33** indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo E34** indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **Quadro L**.

Nel **rigo E35** indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro.

Nel **rigo E36** indicare, nella loro intera misura, gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo E37** indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo E38** indicare il totale dei compensi, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo E32** a **rigo E37**.

Nel **rigo E39** indicare il **5 per cento** dei compensi di **rigo E32** a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione.

Nel **rigo E40** indicare il **25 per cento** dei proventi di **rigo E34** a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione.

Nel **rigo E41** indicare il **15 per cento** dei compensi di **rigo E37** a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione.

Nel **rigo E42** indicare il totale delle deduzioni forfetarie sommando gli importi da **rigo E39** a **rigo E41**.

Nel **rigo E43** indicare la differenza tra l'importo di **rigo E38** e quello di **rigo E42**.

Sommare l'importo di **rigo E43** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo N1** del **Quadro N**.

Nel **rigo E44** indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N17** del **Quadro N**.

ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

■ GENERALITA

I quadri 740/F e 740/G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir.
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro F** o nel **Quadro G** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un **Quadro F** e/o un **Quadro G** per ciascuno di essi.
Se il contribuente esercita attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito d'impresa è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

■ LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'emanazione, nel corso del 1995, dei seguenti provvedimenti:
- il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (riguardante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse);
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

1. Contributi e liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

A seguito delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. n. 549 del 1995, a decorrere dal 1994, la riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.

Si ricorda, altresì, che, a decorrere dal 1996 i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, erogati da qualunque soggetto (anche diverso dallo Stato, o da altri enti pubblici) sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir.
Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel 1995 per i quali rimane applicabile la disciplina previgente.

2. Immobilizzazioni finanziarie [art. 54, comma 4, del Tuir]

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi e da altri elementi certi e precisi della contabilità.

3. Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza [art. 74, comma 2, del Tuir]

La disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del Tuir, è stata modificata dall'art. 3, comma 93, della L. n. 549, del 1995. In particolare la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (e non più nei due successivi); analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (e non più nei due successivi).
Tale modifica normativa trova applicazione per le spese sostenute a decorrere dal 1995.

4. Perdite di impresa in contabilità ordinaria.

Il comma 3 dell'art. 8 del Tuir, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, disciplina la deduzione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, che non sono determinate a norma dell'art. 79 prevedendo che le stesse sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.
Lo scopo della norma è di evitare la compensazione delle perdite di impresa in contabilità ordinaria con redditi diversi da quelli di impresa.
La stessa disciplina si applica anche in relazione alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi di imposta (vedere **Appendice** la voce "Perdita di imprese in contabilità ordinaria).

5. Imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui all'art. 22 del D.L. n.41 del 1995

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n.85, ha introdotto una disciplina speciale e temporanea, per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione dall'Irpef o Irpeg e dall'Ilor mediante assoggettamento a imposta sostitutiva.
In particolare, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 22 del citato provvedimento possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva:
- le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, nella misura del 20 per cento;
- i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della L. n. 408 del 1990 e della L. n. 413 del 1991, nella misura del 3 per cento;
- la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della L. n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della L. n. 904 del 1977 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura del 20 per cento. In tal caso si considerano assoggettate ad imposta, per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva, le riserve e i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.

L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta dal contribuente con l'apposito modello approvato con il decreto ministeriale 28 agosto 1995, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 1995, che va allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al 1995.
Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il 20 dicembre 1995 oppure, a richiesta del contribuente in tre rate:
- entro il 20 dicembre 1995, per il 50 per cento di quanto dovuto;
- entro il 31 gennaio 1996, per il 25 per cento di quanto dovuto;
- entro il 30 aprile 1996, per il residuo 25 per cento.

In caso di versamento rateale le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi in misura pari al 9 per cento annuo.
In proposito si precisa che gli interessi vanno versati congiuntamente all'importo delle rispettive rate, che, nel modello per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive, vanno indicate senza gli interessi dovuti su ciascuna di esse.

6. Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, introdotto dall'art. 33, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate, a decorrere dal 24 febbraio 1995, fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi analitici e non anche alle ipotesi di rimborsi forfetari o misti. Inoltre, con riferimento ai rimborsi analitici, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, iniziata a decorrere dal 24 febbraio 1995, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio (in corso di predisposizione).

7. Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Con l'introduzione nel Tuir dell'art. 20-bis, è stato chiarito che il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

8. Attività dirette alla produzione di vegetali. (art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, così come modificato dall'art. 31, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, è considerata attività agricola anche l'attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione e coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Pertanto, per la parte eccedente tale limite, il reddito si determina in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, relativo al reddito d'impresa.

■ IMPRESA FAMILIARE

L'art. 230-bis del codice civile disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.
  L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno, successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.
Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri: **740/F, 740/G, 740/A1,** a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:
a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce ai quadri **740/F, 740/G** e **740/A1**, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1995;
b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'Irpef; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi solo agli effetti dell'Irpef e non agli effetti dell'Ilor e devono, a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H**. Nello

stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.
Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poichè i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.
Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il **Quadro 740/F** o **G** o **A1** deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il **Quadro 740/H** per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).
L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *b)* dell'elencazione che precede).

■ **PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI**

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella colonna 1 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo il codice individuato nella **tabella d)**.
Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella colonna 2 va indicato lo stato della esenzione utilizzando il codice individuato nella **tabella c)** (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).
Nella colonna 3 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nella colonna 4 va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1996 relativa all'anno 1995 indicherà l'anno 1996.
Nella colonna 5 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella colonna 6 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le colonne 3, 4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione).
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Stato della esenzione

Tabella c)

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella d)

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e *Polesine* (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, 9° comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, convertito dalla L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

■ GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e' determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il **quadro F** si compone:
- del riquadro «Dati relativi all'attività»
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor»;

e dei seguenti prospetti:
- prospetto dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995);
- prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
- prospetto delle esenzioni territoriali;
- prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- prospetto del versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo e del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili;
- prospetto per la determinazione del reddito reinvestito (art. 3 del D.L. n. 357 del 1994);
- prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995).
- prospetto dei dati di bilancio;
- prospetto dei conferimenti agevolati.

Gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art.66 del Tuir. Tale prospetto, è contenuto nell'ultima pagina delle istruzioni.

I soggetti che hanno provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione di imposta, compresi i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, devono allegare alla dichiarazione dei redditi l'apposito modello previsto dal comma 11 del predetto art. 22 (approvato con D.M. 28 agosto 1995, pubblicato nella G. U. del 6 settembre 1995, n. 208).

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del mod. 740/F va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei righi **F1** e **F2** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.Se per il periodo d'imposta 1994 non e stato presentato il mod. 740/F tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo F1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 consultabili presso gli uffici finanziari. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo F2** va indicato:
- nel **campo 1**, il comune in cui viene esercitata l'attività;
- nel **campo 2**, la relativa sigla della provincia;
- nel **campo 3**, la frazione, la via, il numero civico, la scala e l'interno;

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;

- nel **campo 4**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.
- nel **campo 5**, barrando l'apposita casella, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo ;
- nel **campo 6**, barrando l'apposita casella, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo F3** va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1995.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art.15 del Tuir, si rinvia all'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo F4** (o **F5**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Con riferimento al **rigo F6**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite. compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo F31**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo F95** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo F6**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo F96** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo F6** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo F7**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nelle

istruzioni comuni dei quadri 740/F e 740/G).
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive". L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo F97** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo F32** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo F98** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo F7** unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi.

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo F8** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in diminuzione), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo F33** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi F10** e **F35** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo F9** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Al riguardo si fa presente che, per l'anno 1995, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, derivanti dalle tariffe d'estimo, sono rivalutati rispettivamente del 55 e 45 per cento.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:
- nel **rigo F9** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F10** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F35** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78, del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo F9**, il reddito agrario,
- nel **rigo F27** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro A1);
- nel **rigo F10** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo F35**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo F9** il reddito agrario;
- nel **rigo F10** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo F35** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:
- nel **rigo F10** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo F40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo F9** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo F9 va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo F11** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**

(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione e si sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett.c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**

(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Gli estremi del versamento e relativo importo vanno indicati nell'apposito rigo F109.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

(art. 3, comma 188, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.
Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nei **righi F12**, **F13** e **F14** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

Nel **rigo F15** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo F16** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Nel **rigo F17** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e di quelle previste dall'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate al fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.

Nel **rigo F18** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo F19** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, *agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir,* eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** le voci, "Beni di lusso relativi all'impresa", e "Immobili strumentali relativi all'impresa".)

Nel **rigo F20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza", *nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G).*

Nel **rigo F21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo F24** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 del Tuir o per altre finalità di cui all'art. 73 del Tuir, non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo F26** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nei **righi da F27** a **F29** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. *Si comprendono in tali righi,* fra l'altro:

- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti nel periodo 15 settembre 1995 - 31 dicembre 1995 (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quelle determinate in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.
  Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni).
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Rimborsi per trasferte" *nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G).*

Nel **rigo F36** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in **Appendice** la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa").

Qualora in detto rigo siano evidenziati anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, detti proventi vanno indicati nelle annotazioni poste in fondo al modello base al fine di far risultare la richiesta per l'applicazione del predetto regime.

Nel **rigo F37** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo F38** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato *al conto economico, dato che il* credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo N2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef.

Nel stesso rigo **F38** va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo N16 del modello 740 base.

Nel **rigo F39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

In tale rigo va indicato anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolato applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo F41**, i soggetti che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, devono indicare il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta di riferimento. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo dell'agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella terza facciata del presente quadro.

Nei **righi F42 e F43** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le al-

tre variazioni in diminuzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (es. registro dei beni ammortizzabili).

Nel **rigo F45** va indicata la differenza tra il totale delle variazioni in aumento (rigo F30) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo F44).

Nel **rigo F46** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile netto o perdita risultante dal conto economico (righi F4 o F5) e quello indicato al rigo F45.

Nel **rigo F47** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* del predetto comma e quelle previste dall'art. 14-bis, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22.

L'ammontare deducibile va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo F46, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo F48** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo F46 e le erogazioni liberali di rigo F47.

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il **rigo F49,** indicando il reddito di **rigo F48** al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di **rigo F48** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente.

Nel caso in cui nel **rigo F48** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo F50** deve essere indicata la perdita di rigo F48, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo F51** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo F52** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Se in tale rigo è indicata una perdita, occorre indicare zero nel rigo F54 senza compilare il rigo F53.

Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro 740/H) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere riportata al campo 05 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria.

Se l'importo di rigo F52 è positivo, nel **rigo F53** va indicato l'importo delle perdite derivante da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo F52.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo F52 si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo F52) con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo F54** va indicata la differenza tra rigo F52 e rigo F53.
L'importo di rigo F54 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del Quadro N.

Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo F55** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del Quadro N (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui dividendi").
Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, ai quali si applica il regime dell'art. 96-*bis* del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo F56** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").
Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nel rigo N16 del quadro 740/N.
Tra detti crediti sono compresi:
- il credito per le imposte pagate all'estero;
- il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della L. n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite e non siano state applicate le imposte sostitutive previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995.

Nel **rigo F57** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1995, per la quota spettante all'imprenditore.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n.133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n.512, convertito, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del Tuir.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. *e-bis)* del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").
Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo I del Tuir relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo F46**, che va riportato nel **rigo F58**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini Irpef, aumentandolo ovvero diminuendolo.
Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F58 vanno indicati, nel **rigo F63**, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgvo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili").

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini Ilor o solo ai fini Irpef, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor, va ricalcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 del Tuir.
A tal fine, i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgvo n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lettera f), della L. n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati

sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini Irpef, sono computati, ai fini del *rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.*

La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibili ai fini Irpef e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel **rigo F61** se positiva o nel **rigo F68** se negativa.

Nel **rigo F67** va indicato l'ammontare del reddi*to esente ai fini Ilor.*
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. L'ammontare di reddito esente ai fini Ilor deve risultare dal prospetto delle esenzioni territoriali po*sto nella seconda pagina del presente quadro.*

Nel **rigo F71** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir ad esclusione di quelle previste dalla lettera *c-quater)* del predetto comma e quelle previste dall'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22.
L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tale norma al reddito di **rigo F70**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.
I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L.11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il **rigo F73**, indicandovi il reddito di **rigo F72** al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato nel **rigo F72** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini Ilor per il periodo d'imposta precedente.

Nel **rigo F74** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, esclusi dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del *Tuir o che sono imputate al coniuge* dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo F75** va indicato il reddito d'impresa del titolare. L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel **rigo O1** del quadro O.

Nei **righi F76** e **F77** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui all'art. 3, comma 184, della L. n. 549 del 1995, approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

In particolare nel rigo:

- **F78** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,di semilavorati e di altri beni mobili,esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
- **F79** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui originano ricavi).
- **F80** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie,semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
- **F81** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere,forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.
- **F82** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative a materie prime e sussidiarie,semilavorati,merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
- **F83** vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1995 relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale,evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Tuir.
- **F84** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie,semilavorati e merci.
- **F85** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonché le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di autotrasporto. Non vanno indicate, invece, in questo rigo le spese per consumi energetici che devono essere sempre indicate nel rigo F 92.
- **F86** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  - le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso (soggetti e non all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonchè delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  - le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc..), *direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente,* comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute da *un'impresa edile per le prestazioni di un professionista* che ha realizzato un progetto di ristrutturazione o da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo F92 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda.
- **F87** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro.
- **F88** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonchè le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire.
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.
- **F89** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
- **F90** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

• **F91** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

• **F92** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo F85. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori; si precisa, altresì, che, in riferimento ai premi di assicurazione, non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.
Ai fini della compilazione dei righi da F88 a F92, in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dall'imprenditore, consultare in **Appendice** la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa".

• **F93,** colonna 1, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del Valore dei beni strumentali:
- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad 1 milione di lire;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lett. a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20 per cento.

• **F93**, colonna 2, vanno indicati:
- per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;
- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

• **F94** va indicato:
- **campo 1**, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subbentro nelle stesse in conseguenza ad esempio di cessioni, conferimenti e affitto d'azienda.
- **campo 2** la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti.
- **campo 3** il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e\o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

VERSAMENTI

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 o per l'anno 1993, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tali anni non adeguarsi a detto contributo. In tal caso, se la domanda di esonero, per l'anno 1992 o per l'anno 1993, è stata respinta con decisione della Commissione provinciale (notificata nel periodo compreso tra il 1° giugno 1995 e 31 maggio 1996), il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1996 tranne nel caso in cui per quegli anni abbia aderito all'accertamento con adesione per gli anni pregressi previsto dall'art 3 del D.L. n. 564 del 1994.
Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel **rigo F107**, per l'anno 1992, e/o nel **rigo F108**, per l'anno 1993.

Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti".

■ Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, che hanno realizzato, nel 1995, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione le cui modalità di applicazione sono illustrate nell'**Appendice** alla voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito".
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Nel rigo **F110** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati, realizzati nell'anno 1995, al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).

Nei righi da **F111** a **F115** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta di riferimento, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel rigo **F116** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo F110 e la media degli importi indicati nei righi da F111 a F115. L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo F116. Nello stesso rigo F116 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Prospetto della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357 del 1994, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, si ridetermina, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357, diversi dagl immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel rigo F117 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 effettuate nel periodo compreso tra il 15 settembre 1995 e il 31 dicembre 1995;
- nel rigo F118 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel rigo F119 va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo F117 e rigo F118 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Tale importo va riportato nel rigo F27 o F28 o F29. Si precisa che la sopravvenienza attiva in questione non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.

Se l'importo di rigo F118 è superiore all'importo di rigo F117, nel rigo F119 va indicato zero.

Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da F120 a F128, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi F120 e F121** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.
Nel **rigo F122** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
Nel **rigo F125** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte il che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.
Nel **rigo F126** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.
Nel **rigo F127** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.
Nel **rigo F128** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n. 904).
Quanto ai dati da indicare nelle colonne da 1 a 5, si precisa che:
- nelle **colonne 1** e **2** vano indicati la denominazione della società conferitaria e il codice fiscale della stessa;
- nella **colonna 3** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 4** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 5** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Si fa presente che il comma 4 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 ha previsto che nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso precedentemente alla data del 24 febbraio 1995 e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.
I soggetti che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva le predette differenze devono indicare l'importo delle stesse nella **colonna 5**.
Con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 è stato precisato che l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle differenze di cui al citato commi 4 dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 può riguardare la differenza relativa ad una sola partecipazione ma per ognuna di queste deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995. Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato, riportando nelle **colonne 3, 4** e **5**, i dati riepilogativi.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto dei crediti, contenuto nell'appendice, consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel rigo 01, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 2, la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti (rigo 05, col. 1 e col. 2, del prospetto dei crediti allegato al Mod. 740/95).
Nel rigo 02, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Turi che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel rigo 03, va indicata la differenza degli importi dei righi 01 e 02. Se l'importo di rigo 02 è superiore a quello di rigo 01 va indicato zero.
Nel rigo 04, va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in sede di bilancio, e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo 04 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo 06 della medesima colonna.
Nel rigo 05 va indicato, in col. 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 2, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo 05, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo 06 della medesima colonna, e che detto importo non puo essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo 05.
Nel rigo 06, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 - che è stato indicato in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

5

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

■ GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1994 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.
Tale quadro deve essere altresì compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1995 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizioni che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1994 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1995 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1995 i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il **quadro G** si compone:
- del riquadro dei "Dati relativi all'attività";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";

e dei seguenti prospetti:
- prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
- prospetto delle esenzioni territoriali;
- prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- prospetto dei versamenti riguardanti il caso di mancato accoglimento della domanda di esonero del contributo diretto lavorativo del 1992 e 1993 e il versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili;

5) prospetto del reddito d'impresa reinvestito (art.3 del D.L. n. 357 del 1994);
6) prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995).

Nel riquadro in alto a destra del quadro G va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi G1** e **G2** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per il periodo d'imposta 1994 non è stato presentato il presente quadro tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo G1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 consultabili presso gli uffici finanziari.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti;

Nel **rigo G2**, va indicato:
- **campi** da **1** a **3**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
- **campo 4**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo G3** va indicato, barrando l'apposita casella:
- nel campo 1, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel campo 2, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel campo 3, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda;
- nel campo 4, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata, senza alcun utilizzo di materiali impiegando materiali forniti dai committenti.
- nel campo 5, va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo G4**, **colonna 1** va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento.

Nel **rigo G4, colonna 2**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, vanno indicati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Nel **rigo G5, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1995.
Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce dell'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

Il **rigo G5, colonna 2**, deve essere compilato dalle imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che, a norma dell'art. 33, comma 10, della stessa legge, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del Tuir. Tali imprese devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nel rigo G 13 del presente modello, l'importo della quinta (ed ultima) quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni. La predetta quota deve essere indicata anche nel campo in esame.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **righi** da **G6** a **G15** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo G6** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei

detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione di imposta.
Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo G6, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli ed associati, e dai loro familiari di cui dall'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connesioni e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamente del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del rigo G33, esclusivamente il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo G7** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c), del comma 1 dello stesso articolo 53 dei quali si deve tenere conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicata rispettivamente, nei righi G8 o G24.

Nel **rigo G8** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel **rigo G9** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** *(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Gli estremi del predetto versamento vanno indicati nell'apposito rigo G73.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti"

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
(art.3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.
Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, puo incrementare i ricavi indicati ai righi precedenti per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel **rigo G10** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art.54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo G60** relativa a quelle, da indicare nel **rigo G59**, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo G10 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1995 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo G11** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo G10).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono.

La scelta per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1995, da evidenziare nel rigo **G61**, la scelta va effettuata indicando nel rigo **G62** la quota costante.

Nel rigo **G11**, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo G12** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo G44**.

Nel **rigo G13** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel rigo **G 14** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo G15** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1994, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1994 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che trattasi di indennità relativa a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata prevista la tassazione separata).
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto di detta agevolazione sono stati ceduti nel periodo 15 settembre 1995 31 dicembre 1995.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo G16** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G6 a G15.

Nei **righi** da **G17** a **G34** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da G17 a G33 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando il **rigo G33**.

Nel **rigo G17** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale,
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo G18** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 .
Nel **rigo G19** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel **rigo G20** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonché le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di autotrasporto. Non vanno indicate, invece, in questo rigo le spese per consumi energetici che devono essere sempre indicate nel rigo G32.

Nel **rigo G21** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso (soggetti e non all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioé quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione o da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente in un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo G32 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda.

Nel **rigo G22** vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei due righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Ai fini della compilazione dei righi G21 e G22 si precisa che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, aggiunto dall'art. 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel (vedere "le novità della disciplina del reddito d'impresa alla voce "Rimborsi per trasferte" nelle istruzioni comuni al 740/F e 740/G).
- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel **rigo G23** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo G24** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art.87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo G25** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir.
Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo G26** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir.

Nel **rigo G27** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt.67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili ed al valore dell'avviamento.

Nel rigo **G28** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.

Nel **rigo G29** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo G30** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

Nel **rigo G31** vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio, nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo G30.

Nel **rigo G 32** vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo G 20. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori; si precisa, altresì, che, in riferimento ai premi di assicurazione, non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.

Ai fini della compilazione dei righi da 'G27 a G32 in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore consultare in **Appendice** la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa".

Nel **rigo G33** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
  Quelle di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa", alla voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza", nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G).

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti che, per quanto concerne le spese di pubblicità e propaganda e di rappresentanza, sono deducibili nella misura prevista dalla previgente disciplina dello stesso art. 74;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le erogazioni liberali di cui all'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione");
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo G34** va indicato, se *si intende fruire* dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di riferimento. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere in **Appendice** la voce Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto.

Nel **rigo G35** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G17 a G34.

Nel **rigo G36** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo G16, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo G35.

Nel **rigo G37** *vanno indicate le erogazioni* liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle previste dall'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22.

Nel **rigo G38** va indicata la differenza tra gli importi dei righi G36 e G37.

Nel **rigo G39** va indicato l'importo di rigo G38, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore abbia effettuato investimenti innovativi e fruisca dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Detto reddito agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G38 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini Irpef per l'anno 1994.

Nel **rigo G40** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo G41** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G39 e G40.

Se in tale rigo è indicata una perdita la stessa va riportata nel rigo G43 senza compilare il rigo G42. *Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente* abbia conseguito proventi esenti, nel rigo G43 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis.

Se in tale rigo è indicato un reddito, nel rigo G42 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H) e/o quello delle perdite conseguite nell'esercizio dell'attività di allevamento (da quadro 740/A1), fino a concorrenza dell'importo di rigo G41. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo G41 si procede alla compensazione, (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo G41), con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo G42).
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo G43 va indicata la differenza tra l'importo di rigo G41 e quello di rigo G42.
L'importo di rigo G43 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.
Per ulteriori precisazini vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo G44** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del quadro N.
Nello stesso rigo G44 è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, cui si applica il regime dell'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo G45** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").

Nel **rigo G46** va indicato l'ammontare delle ri*tenute alla fonte a titolo d'acconto operate* anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1995, per la quota spettante all'imprenditore.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle *sui proventi di cui* all'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del Tuir.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'im*presa esclusi dall'Ilor*").

Nel **rigo G47** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo G36.

Nel **rigo G48** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai *fini Irperf, riportato nel rigo G47 tra i quali*:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor.

Nel **rigo G49** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai finil Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo G47, tra i quali:

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'Ilor;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **Appendice** la voce *"Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili relativi all'impresa"*);
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor.

Nel **rigo G50** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali *beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale*, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo G51** va indicato l'ammontare del reddito di rigo G50, aumentato dell'importo di rigo

G51 e diminuito degli importi dei righi G52 e G53. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo G52** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle previste dall'art. 14-bis, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22.

Nel **rigo G53** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G54 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G55.

Nel rigo **G54** va indicato l'importo di rigo G56, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito dell'agevolazione prevista dall'art.12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n.359. Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G56 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini Ilor nel 1994.

Nel **rigo G55** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, che sono escluse dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo G56** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G54 e G55.
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel rigo O1 del quadro O.

Nei **righi G57** e **G58** deve essere indicato rispettivamente l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Versamenti

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 o per l'anno 1993, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tali anni non adeguarsi a detto contributo. In tal caso, se la domanda di esonero, per l'anno 1992 o per l'anno 1993, è stata respinta con decisione della Commissione provinciale notificata nel periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1996 tranne nel caso in cui per quegli anni si sia avvalso dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi previsto dall'art 3 del D.L. n. 564 del 1994.

Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel **rigo G71**, per l'anno 1992, e/o nel **rigo G72**, per l'anno 1993.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel 1995, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione le cui modalità di applicazione sono illustrate nell'**Appendice** alla voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito".

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Nel **rigo G74** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1995 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).
Nei righi da **G75** a **G79** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel **rigo G80** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo G74 e la media degli importi indicati nei righi da G75 a G79. L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo G34. Nello stesso rigo G80 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

■ Prospetto della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (Art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357 del 1994, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 si ridetermina (ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995) diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 diversi dagl immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel rigo G81 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, effettuate nel periodo compreso tra il 15 settembre 1995 e il 31 dicembre 1995;
- nel rigo G82 vanno indicati i costi sostenuti nel 1995 per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore;
- nel rigo G83 va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo G81 e rigo G82 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Tale importo va riportato nel rigo G15. Si precisa inoltre che la sopravvenienza attiva in questione non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.

Se l'importo di rigo G82 è superiore all'importo di rigo G81, nel rigo G83 va indicato zero.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

■ GENERALITÀ

Il **quadro H** deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno **1995** e spettanti:
- ai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato codice civile del 1885), che abbiano la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- agli associati di associazioni, senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata, di arti e professioni;
- ai collaboratori di imprese familiari;
- ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali non costituite in forma societaria;
- ai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) con residenza o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei detti redditi, con esclusione, dei danni, dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir (salvo che altresì di intennità relative a redditi prodoti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).
Si precisa che qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano anche redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel **mod. 740/M**. Per i soci di società di persone che

esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lettera l), del citato art. 16.

Il presente quadro va utilizzato, anche, per dichiarare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto attribuito ai sopraindicati soggetti.
Le quote di crediti per imposte pagate all'estero vanno, invece, indicate nel **quadro N**. Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettanti ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in **Appendice** del modello 740 base.
Si ricorda che:

1. I redditi o le perdite delle **società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento** sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura possono essere redatti anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Se il predetto valore non risulta determinato, le quote si presumono eguali. Qualora la partecipazione alla società sia stata assunta dal socio non a titolo personale ma quale imprenditore, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei modelli 740/F o 740/G.

2. I collaboratori dell'**impresa familiare** devono compilare il presente quadro nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito e non anche in caso di perdita; ciò in quanto i familiari collaboratori, sia agli effetti civili, che a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Il reddito è imputabile **ai collaboratori familiari nella misura complessiva non superiore al 49 per cento** dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, e a ciascuno dei collaboratori chè abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

3. I redditi o le perdite dell'**azienda coniugale** gestita in comunione da entrambi i coniugi sono imputati a ciascun coniuge secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non e gestita in forma societaria.
   Si ricorda che, in quest'ultimo caso il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare.
4. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del **Gruppo Europeo di Interesse Economico** (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare della impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Nel riquadro in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente e barrata la relativa casella, a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei **righi da H1 a H5** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, GEIE, impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art. 6, comma 2°, del Tuir:
- nel **campo 1,** il codice fiscale;
- nel **campo 2,** il cognome del titolare se trattasi di impresa familiare, ovvero la denominazione sociale;
- nel **campo 3,** il nome del titolare se trattasi di impresa familiare;
- nel **campo 4** va barrata l'apposita casella, se trattasi di società di persone, di impresa familiare o di azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 5**, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso i competenti uffici finanziari;
- nei **campo 6, 7, 8** e **9,** rispettivamente, il comune, la provincia, la frazione, la via ed il numero civico, nonché il codice di avviamento postale.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **righi da H1 a H5** del secondo riquadro va indicato:
- nella **colonna 10** il reddito totale, ovvero la perdita (preceduta dal segno meno), della società, dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) e del GEIE così come risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (mod. 750), o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale gestita in forma non societaria, così come indicato nel modello 740/A1 o 740/F o 740/G, presentato dal titolare.
- nella **colonna 11**, il codice 1 o 2 o 3, riferito al tipo di partecipazione, come di seguito indicato:

1 - partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa e/o in GEIE, in contabilità ordinaria;
2 - partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e/o partecipazione in società semplici;
3 - altre partecipazioni.

Si precisa che nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuiscano al socio una quota di perdite d'impresa in contabilità ordinaria (da mod. 750) e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorrerà indicare separatamente le due quote, attribuendo il codice 1 alla perdita in contabilità ordinaria e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio.

- nella **colonna 12,** la quota di reddito, ovvero di perdita (preceduta dal segno "meno") attribuita al dichiarante;
- nella **colonna 13,** la quota del credito d'imposta sui dividendi attribuita al dichiarante;
- nella **colonna 14,** la quota delle ritenute di acconto imputata al dichiarante.

Nel **rigo H6** va indicato:
- a **colonna 13,** il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, da indicare, unitamente agli altri crediti d'imposta al **rigo N2** del **quadro N**;
- a **colonna 14,** il totale delle quote delle ritenute di acconto, da indicare, unitamente alle altre ritenute di acconto al **rigo N17** del **quadro N.**

Prima di compilare il rigo H7 va calcolato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o GEIE, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, diminuito delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel campo 05 del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740/base. In tal caso nel rigo H7 va indicato "zero" e il rigo H8 non va compilato.

Se invece tale importo è di segno positivo lo stesso va indicato nel rigo H7, mentre nel rigo H8 va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da modello 740/F) o delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento (da modello 740/A1), fino a concorrenza dell'importo di rigo H7. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo H7 occorre procedere alla compensazione fino a concorrenza dell'importo di rigo H7, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, (da indicare nell'apposito spazio del rigo H8).

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel rigo H9 va indicato il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici e dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel rigo H10 va indicata la somma algebrica dei righi H7, H8 e H9.
L'importo di rigo H10 va riportato, unitamente agli altri redditi Irpef nel rigo N1 del quadro N.

Il socio, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 50, commi da 1 a 6, per un importo non superiore a lire 8.300.000, devono indicare nel **rigo H11** l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.

Nel **rigo H12** va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa.
Si ricorda che l'art.14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art. 12, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993.

Nel **rigo H13** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del **rigo H6**, colonna 13, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

Nel rigo H14 va indicato l'importo relativo alla quota di redditi fondiari e di capitale imputate ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del C.S.S.N.; si ricorda che il diritto alla franchigia sussiste per i contribuenti iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per parte di anno. Pertanto, i contribuenti "non mutuati" non devono compilare il rigo H14.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Nei righi da H1 a H5 del terzo riquadro va indicato:
- a **colonna 15,** il numero degli apprendisti occupati nel periodo di imposta ai fini della ulteriore deduzione Ilor di cui al comma 2, dell'art. 120 del Tuir;
- a **colonna 16,** la quota di reddito attribuita, ai fini dell'Ilor, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro del GEIE;
- a **colonna 17,** la quota di deduzione Ilor di cui al comma 1, dell'art. 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- a **colonna 18,** la quota di deduzione Ilor di cui al comma 2, dell'art. 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo H6** va indicato:
- a **colonna 16,** il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'Ilor, da indicare unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell'Ilor nel **rigo O1** del **quadro O**;
- a **colonna 17,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 1, dell'art. 120 del Tuir, da indicare unitamente alle altre deduzioni Ilor nel **rigo O2** del **quadro O**;
- a **colonna 18,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 2, dell'art. 120 del TUIR, da indicare nel **rigo O2** del **quadro O**.

7 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

■ GENERALITÀ

Il quadro I deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta sia nel Tuir sia in altre disposizioni.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1995 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

ATTENZIONE
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva e gli utili distribuiti da società quotate nella borsa in Italia o negli altri mercati regolamentati italiani per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione della ritenuta di imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo Quadro e riportati in una apposita distinta da allegare al Quadro N se sui redditi della stessa natura si applica in Italia la ritenuta a titolo di acconto. Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del Quadro N.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

■ SEZIONE I - UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili da indicare nel rigo I 1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti; nel caso di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, il credito d'imposta spetta quando la delibera di distribuzione è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
b) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 23 feb-

braio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

c) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione e stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto e stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav)."

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo I 1** gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  nella **colonna 1** gli utili, al lordo delle ritenute *d'acconto subite;*
  nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

- nel **rigo I 2** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  nella **colonna 1** gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

- nel **rigo I 3** gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta indicando:
  nella **colonna 1** gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  nella **colonna 3** l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

- nel **rigo I 4** indicare nelle rispettive colonne la somma degli importi dei righi **da I 1 a I 3**;
- nel **rigo I 5** indicare gli utili da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell'assemblea stessa.

- nel **rigo I 6** indicare la quota del credito d'imposta di cui al **rigo I 1** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

■ SEZIONE II - ALTRI REDDITI DI CAPITALE

1. Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

In questa sezione nel **rigo I 7, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo I 8, colonna 1**, indicare le rendite perpetue *dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento* di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo I 9, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo I 10, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez. II, del Mod. 740). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la *partecipazione agli utili ed alle perdite* della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

> **ATTENZIONE**
> *I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti dei titoli di cui al rigo I 9 non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel mod. 740/M, se il periodo di durata del rapporto è superiore a 5 anni.*

Nel rigo **I 11, colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1995. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere *dichiarati nei singoli quadri* del Mod. 740 nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Se, però, detti proventi non sono per qualsiasi *causa imponibili*, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto soggetti ad imposta come redditi di capitale.

In questo rigo, inoltre, va indicato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, inclusi i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari, *a condizione che si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata.* Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intendono il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito e ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto e le operazioni pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. *Si tratta di operazioni nelle quali il corrispettivo, a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.*

Nel **rigo I 12, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale *già considerati nelle precedenti voci*, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo I 13, colonna 1**, indicare la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta come sopra precisato.

Nella **colonna 2** di ciascuno dei righi **da I 7 a I 13** *indicare le corrispondenti ritenute d'acconto* subite.

Nel **rigo I 14** indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righi **da I 7 a I 13**. L'importo indicato al rigo I 14, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo N1 del Quadro N.

2. Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

L' Ilor si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazione in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni ad eccezione di quelli indicati nel **rigo I 3** per i quali non spetta il credito di imposta.

Per la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor indicare:

- nel **rigo I 15** l'importo dei redditi prodotti all'estero (e cioè redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia);
- nel **rigo I 16**, la differenza tra l'importo di rigo **I 14** e quello di **rigo I 15**.

L'importo, indicato nel rigo I 16 sommato agli altri redditi assoggettabili ad Ilor, deve essere riportato nel rigo O1 del Quadro O.

8 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

■ GENERALITA

Questo quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere anche compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate dalle persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma, comprese quindi, le cessioni a titolo oneroso di obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi.

Poiché tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta (da indicare nel rigo T7) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 31 gennaio 1996, pubblicato nella G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Oltre il Quadro T il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dev'essere conservato dal contribuente e da questi esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

■ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel **rigo T1** indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1995, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo T2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'articolo 82, comma 1-bis, del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo T2 indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo T3** indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel **rigo T3** e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo T2** e quello di **rigo T1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo T4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo T3).

Nel **rigo T5** indicare la differenza tra l'importo di **rigo T3** e quello di **rigo T4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo T6** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo T5**.

Nel **rigo T7** indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo T8** indicare, unitamente agli estremi del versamento, l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al rigo T7, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T6** e l'importo di **rigo T7**.

Se **l'importo del rigo T7 è superiore a quello del rigo T6** indicare nel **rigo T9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

In questo prospetto vanno indicate, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1991, 1992, 1993, 1994 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel rigo T3.

9 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

GENERALITÀ

Il Mod. 740/U è composto di vari prospetti da utilizzare per l'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta concessi:

- alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento delle basi occupazionali (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Le imprese che fruiscono dei crediti sopra indicati devono tenere presenti le seguenti regole di carattere generale:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante, o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis, del D.P.R. n. 600, del 1973 (la soprattassa del 40 per cento ovvero la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento).

Il presente Mod. 740/U contiene anche il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni e, in particolare, della parte di credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione.

Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Ilor, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il presente prospetto, composto di due riquadri rispettivamente per l'anno 1995 e per l'anno 1996, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel primo riquadro va indicato:

- **al rigo U 1,** il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- **al rigo U 2,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 1, utilizzato a compensazione dell'acconto Irpef dovuto nel periodo d'imposta 1995;
- **al rigo U 3,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 1, utilizzato a compensazione dell'acconto Ilor dovuto nel periodo d'imposta 1995;
- **al rigo U 4,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 1 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1995 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione;
- **al rigo U 5,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1995 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione.
- **al rigo U 6,** l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1995 ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo U 1 e la somma degli importi da rigo U 2 a U 5;

Nel secondo riquadro va indicato:

- **al rigo U 7,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 6 utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta a saldo nel 1996;
- **al rigo U 8,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 6 utilizzato a compensazione dell'Ilor dovuta a saldo nel 1996;
- **al rigo U 9,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 6 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- **al rigo U 10,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 6 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- **al rigo U 11,** l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra il rigo U 6 e la somma degli importi da rigo U 7 a U 10.

CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6, E 8 DELLA LEGGE N. 317 DEL 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef e dell'Ilor, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8, è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir.

- Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6)

Nel prospetto va indicato:

- **nel rigo U 12, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo U30, colonne 1, 2, e 3 del Mod. 740/U/95;
- **nel rigo U 13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo U12, utilizzato ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo di imposta 1995;
- **nel rigo U 14**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo U 12, utilizzato ai fini del versamento dell'Ilor relativa al periodo di imposta 1995;
- **nel rigo U 15**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo U12, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- **nel rigo U 16**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, la somma degli importi di cui alle corrispondenti colonne dei righi da U 13 a U 15;
- **nel rigo U 17, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare di rigo U 12, colonna 1 e quello di rigo U 16, colonna 1, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- **nel rigo U 17, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare di rigo U 12, colonna 2 e quello di rigo U 16, colonna 2, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo;
- **nel rigo U 17, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di rigo U 12, colonna 3 e quello di rigo U 16, colonna 3, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo.

Credito d'imposta concesso per spese di ricerca (art. 8).

Nel prospetto va indicato:
- **nel rigo U 18**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- **nel rigo U 19, campo 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo U 18 utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 1995;
- **nel rigo U 19, campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta concesso di cui al rigo U 18 utilizzato a compensazione dell'Ilor dovuta per il periodo d'imposta 1995;
- **nel rigo U 19, campo 3**, la somma degli importi di rigo U 19, campo 1, e U 19, campo 2.
- **nel rigo U 20**, la differenza tra l'ammontare di rigo U 18 e U 19, **campo 3**, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto.

■ Credito d'imposta concesso ai sensi del D.L n. 331 del 1993.

- Credito d'imposta concesso a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi (art. 20)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare, a pena di decadenza, - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 740/U, il credito d'imposta concesso per l'anno 1995.

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonchè per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dai versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta.
Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- **nel rigo U 21**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- **nel rigo U 22**, l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo è stato determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- **nel rigo U 23, campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U 21 e rigo U 22 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- **nel rigo U 23, campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U 21 e rigo U 22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti nel periodo d'imposta 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- **nel rigo U 23, campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi U 21 e U 22 utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 1995;
- **nel rigo U 23, campo 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi U 21 e U 22 utilizzato a compensazione dell'Ilor dovuta per il periodo d'imposta 1995;
- **nel rigo U 23, campo 5**, la somma degli importi di credito utilizzati indicati nei campi da 1 a 4;
- **nel rigo U 24**, la differenza tra l'importo ottenuto dalle somme di rigo U 21 e quelle dei righi U 22 e U 23, campo 5 che potrà essere utilizzata ai fini dei successivi versamenti delle imposte sui redditi, dell'IVA e delle ritenute;
- **nel rigo U25**, l'ammontare (anche parziale) del credito d'imposta residuo, indicato al rigo U 24 di cui si chiede il rilascio del buono d'imposta.

■ Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L n. 357 del 1994

(Premio di assunzione)

L'articolo 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione, in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEF, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1994 può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1995, mentre quello formatosi nel corso del 1995 può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996. (Vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L. n. 357 del 1994").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo U 26,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo U 27,** l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta 1995 determinato sulla base delle istruzioni fornite nell'appendice;
- nel **rigo U 28, campo 1,** l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi U 26 e U 27 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U 28, campo 2,** l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi U 26 e U 27 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U 28, campo 3,** l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi U 26 e U 27 utilizzato ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo d'imposta 1995;
- nel **rigo U 28, campo 4,** l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi U 26 e U 27 utilizzato ai fini del versamento dell'Ilor relativo al periodo d'imposta 1995;
- nel **rigo U 28, campo 5,** l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato ottenuto dalla somma degli importi dei campi da 1 a 4 del rigo U 28;
- nel **rigo U 29,** l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra la somma dei righi U 26 e U 27 e del rigo U 28, campo 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti successivi delle imposte sui redditi dell'IVA e delle ritenute.

■ Credito d'imposta concesso a favore delle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici (art. 35 del D.L n. 331 del 1993)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici devono compilare il presente prospetto, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, residuante dalla precedente dichiarazione.
Si fa presente che con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.

Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche in caso di mancato utilizzo - nella dichiarazione Mod. 740/U/94.
Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpef e dell'Ilor effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Tale credito di imposta concorre alla formazione del reddito imponibile.
Pertanto vanno indicati:

- **nel rigo U 30,** l'ammontare del credito di imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- **nel rigo U 31, campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 30 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- **nel rigo U 31, campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 30 che è stato utilizzato a compensazione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta 1995;
- **nel rigo U 31, campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 30 che è stato utilizzato a compensazione dell'Ilor relativa al periodo d'imposta 1995;
- **nel rigo U 31, campo 4**, l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi da campo 1 a campo 3;
- **nel rigo U 32**, la differenza tra l'importo di rigo U 30 e quello di rigo U 31, campo 4 che potrà essere utilizzata nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti delle imposte.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

■ Credito d'imposta concesso a favore delle imprese operanti nei bacini minerari (art. 8, comma 6-bis del D.L. n. 16 del 1993)

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'Irpef e dell'Ilor sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in sede di acconto dell'Irpef e dell'Ilor a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d'imposta in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'Irpef e dell'Ilor sugli utili reinvestiti.
In tal caso vanno indicati:

- **nel rigo U 33**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo U 41, colonna 5, del Mod. 740/U/95;
- **nel rigo U 34**, il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta;
- **nei righi U 35, campi 1 e 2**, il credito utilizzato rispettivamente, ai fini del versamento dell'Irpef e dell'Ilor, relative al periodo di imposta 1995;
- **nel rigo U 35, campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi dei campi 1 e 2;
- **nel rigo U 36**, la differenza tra la somma degli importi dei righi U 33 e U 34 e l'importo di cui al rigo U 35, campo 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ Richiesta di sospensione dei versamenti dei creditori verso l'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione della Comunità Europea adottata in data 20 maggio 1992, nonché dalle associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo (cfr.Circolare n.110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del Tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi del citato art. 1 del D.L. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti delatori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo U 37**, l'importo del credito per il quale e operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM al netto degli importi indicati, per fruire della sospensione dei versamenti ai fini dell'Ilor, dell'Irpef, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d'imposta;
- nel **rigo U 38**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo U 39**, l'importo dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 1995 per il quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 40**, l'importo dell'Ilor dovuta per il periodo d'imposta 1995 per il quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 41**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 42**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 43**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta 1995 per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 44**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo d'imposta 1995 per il quale si fruisce della sospensione.

10

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO W

■ GENERALITA

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, di ammontare complessivo (comprensivo degli eventuali disinvestimenti) superiore a 20 milioni di lire, effettuati nel corso del periodo d'imposta. L'obbligo di indicazione sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

L'obbligo non riguarda le sole operazioni di natura finanziaria, ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori, sia in lire che in valuta, indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo. effettuati nel corso del periodo d'imposta. Vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Se le operazioni in questione sono eseguite in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel D.M. 31 gennaio 1996, pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 1996, come modificato dal D.M. 13 febbraio 1996, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1996.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare le consistenze sia degli investimenti esteri che delle attività estere di natura finanziaria detenute nel corso dell'anno a prescindere dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.), e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

In via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari, sia istituzionali che professionali, residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato l'importo di 20 milioni di lire;

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi, a condizione che tali redditi:

1. siano esenti dalle imposte sui redditi (interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992);
2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n.600 del 1973 e successive modificazioni (interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento, a qualsiasi titolo, di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973);
3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (utili su titoli partecipativi esteri, percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I);
4. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (utili distribuiti da società non residenti le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati italiani e relativamente ai quali il contribuente ha optato per la ritenuta a titolo d'imposta);
5. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (proventi derivanti dai titoli e certificati - cc.dd. "titoli atipici"- emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati);
6. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
7. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di soggetti non residenti (proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. b-bis, del Tuir.
8. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12.50 per cento prevista dall'art. 67 della L. 29 ottobre 1993, n. 427 (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter, del Tuir);
9. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, alle condizioni e nella misura ivi stabilite (redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari).

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n 77, e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui al precedente punto, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art. 10-ter, comma 4, L. n. 77 del 1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta L. n. 77 del 1983.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione VI del modello 740/M, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri, comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria, i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono, inoltre, comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello 740 il presente modulo deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e nel caso di presentazione del modello 730, il presente modulo deve essere presentato autonomamente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE
Nel caso di presentazione autonoma del modulo deve essere compilato il riquadro riguardante i dati anagrafici del contribuente.

Se viene presentato il modello 101 o il modello 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il presente modulo può essere presentato o spedito unitamente ai detti modelli.

Se il presente modulo non è inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presen-

tato direttamente al Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale o spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio o, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede.

In Appendice al modello 740 base, alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri di servizio finora istituiti.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta che nel corso dell'anno hanno *interessato investimenti esteri ed attività estere* di natura finanziaria.

■ Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2** le generalità complete (cognome e nome, *se trattasi di persone fisiche*; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4** la tipologia dell'operazione, indicando il codice **1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il codice **2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 7** e **8** il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice **1, 2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9** il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10** la data dell'operazione;
- nel **campo 11** l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1995, come da apposito decreto ministeriale.

■ Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui pro*venti non sono stati assoggettati a ritenuta alla* fonte in Italia;
- nel **campo 5** l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

■ Sezione III

Nella **Sezione III** *indicare, per ciascuna operazione* che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero, i dati seguenti:

- nei **campi 1** e **2** rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3** la tipologia dell'operazione indicando:
  il codice 1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  il codice 2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  il codice 3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4** il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato al presente modulo. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5** la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 6** gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato.
- nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità *di operazioni comportanti il trasferimento* dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di danaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste in fondo al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

11 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO 740/K

■ GENERALITÀ

Il quadro 740/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, *fino all'esercizio in corso al 30 settembre* 1997.
Il quadro si compone di tre Sezioni riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imponibile dell'imposta patrimoniale e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.
Detto quadro, secondo quanto previsto dall'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n. 394 del 1992, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, nel quale va, pertanto, inserito.

■ Acconto patrimoniale

Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.
Tale acconto, per il periodo d'imposta 1996, è pertanto determinato nella misura del 55 per cen-

to dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K11 del presente modello.
Se l'importo di rigo K11:
- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 55 per cento dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1996, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate se l'importo è pari o superiore a lire 502.000 di cui:
  - la prima, entro maggio 1996, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda, nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60 per cento.

Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta	*912.000*
Acconto (55% imposta dovuta)	*502.000*
I Rata (40% acconto)	*201.000*
II Rata (60% acconto)	*301.000*

■ Sezione I

La sezione I va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite, ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 51 del Tuir, tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nel caso in cui manca un bilancio, come ad esempio nel caso di liquidazione, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

Nei righi da **K1** a **K4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al **rigo K3**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
Si ricorda che qualora le imposte sostitutive, applicate ai sensi dell'art. 22 del D.L. 23 gennaio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, l'ammontare di queste ultime su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e assunto al lordo dell'imposta sostituva stessa.
Inoltre in caso di imputazione a conto economico delle imposte sostitutive di cui sopra, l'eventuale perdita dell'esercizio, da indicare nel **rigo K4**, va determinata senza tener conto delle medesime imposte sostitutive.
Il **rigo K6** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K5** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.

■ Sezione II

La sezione II va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi, ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma:
a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir - da indicare nel **rigo K8** - determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuati ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, che va riportato nel **rigo K9**.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

I soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del mod. 740/F. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente quadro.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

■ Sezione III

Nella **sezione III** vanno indicati l'ammontare dell'imposta dovuta, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.
Nel **rigo K11** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di **rigo K7** ovvero **K10**.
In caso di compilazione del **rigo K6** l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato al **rigo K5** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo K11 va ragguagliato alla durata di detto periodo, considerato come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila.

Nei **righi K12** e **K13** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

Attenzione: i soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1995 e il 20 giugno 1995 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo K11 e il totale degli importi indicati nei righi K12 e K13 va indicata, se positiva, nel **rigo K14** in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, se negativa, va indicata nel **rigo K15** e/o nel **rigo K16**.

Attenzione: qualora l'importo indicato nel rigo K11 sia non superiore a lire 100.000 il totale degli importi indicati nei righi K12 e/o K13 va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K15 e/o K16.

Si ricorda che per effetto dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995, e ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, le persone fisiche, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle banche o all'amministrazione postale (solo se trattasi di pagamento a titolo di saldo) o mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1995, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti.

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In tutti i casi, ad esclusione dei versamenti tramite delega all'Amministrazione postale, occorre fare riferimento ai seguenti codice-tributo:
codice **4218** - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche - Acconto;
codice **4217** - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

È opportuno segnalare che, ove i coniugi siano entrambi titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta, ciascuno secondo il patrimonio netto della propria impresa, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante.

Il periodo di riferimento nella forma AA.AA., da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) o nel modello di delega, è l'anno per il quale si versa l'imposta.

Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n.473, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.

Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederano a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 6 per cento.

Si fa, altresì, presente che, agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

12

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO R

Il presente quadro deve essere compilato da artigiani, commercianti, particolari categorie di lavoratori autonomi e produttori agricoli, per indicare i dati relativi ai contributi previdenziali e da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per indicare i dati relativi ai premi assicurativi.

Il Quadro si compone di quattro sezioni riservate rispettivamente alla indicazione:

- nella **Sez. I** dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- nella **Sez. II** dei contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di Avvocati e Procuratori, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari;
- nella **Sez. III** dei contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli (Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida);
- nella **Sez. IV** dei premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sez. I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

■ GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa artigiana o commerciale). La presente sezione deve essere compilata, altresì, dai soci titolari di una propria posizione previdenziale.
I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nella stessa devono indicare solo il codice individuale INPS del titolare dell'impresa. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice Individuale INPS", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1995, con un minimo di L.19.868.056 (reddito minimale) ed un massimo di L.95.963.333.
Il contributo dovuto sul reddito minimale è determinato direttamente dall'INPS, mentre quello dovuto sugli eventuali redditi eccedenti il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa utilizzando le seguenti aliquote:
- 15 per cento per i redditi compresi tra L.19.868.057 e L.57.578.000;
- 16 per cento per i redditi compresi tra L.57.578.001 e L.95.963.333.

Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12 e al 13 per cento.
Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati di ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi dovuti, acconti e saldo versati) e successivamente effettuare le somme da riportare nella sezione; gli importi complessivi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

■ COME SI COMPILA LA SEZIONE

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti per il 1995.

Nel **rigo R1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Cod. impresa";

Nel **rigo R2** indicare il numero dei soggetti che nel 1995 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali (titolare, familiari coadiuvanti e coadiutori).

Nel **rigo R3** indicare la base imponibile complessiva del titolare e dei familiari coadiuvanti e coadiutori.

Nel **rigo R4** indicare il totale dei contributi dovuti sia per il titolare che per i familiari coadiuvanti e coadiutori.

Ai fini della determinazione del predetto totale si fa presente che:
- l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dal frontespizio dei bollettini alla voce " Importo totale da versare" (detto importo è comprensivo di eventuali quote associative sindacali). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1995, l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dalla colonna denominata "Assicurazione IVS", in corrispondenza dell'anno 1995;
- l'importo dovuto sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del presente paragrafo.

Nel **rigo R5** indicare il totale dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il 1995, sia come contribuzione sul reddito minimale (bollettini rossi), sia come contribuzione a conguaglio calcolata in via provvisoria sui redditi del 1994 (bollettini a fondo giallo). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1995, i versamenti effettuati come contribuzione sul reddito minimale vanno determinati dividendo per quattro l'importo indicato alla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell'anno 1995 e moltiplicando il risultato per il numero dei versamenti effettuati a tale titolo. Nello stesso rigo vanno inoltre ricompresi gli importi eventualmente versati per il 1995 in occasione di condoni o recuperi legali, al netto di somme pagate per oneri accessori.

Nel **rigo R6** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1995. Si fa presente che il versamento deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'Irpef a saldo. Tale rigo non va compilato dai soggetti che hanno ricevuto i bollettini per la prima volta nel 1996.

Sez. II - Contributi previdenziali dovuti da particolari categorie di lavoratori autonomi

■ GENERALITÀ

La presente sezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per il 1995 dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di:

- Avvocati e Procuratori;
- Consulenti del lavoro;
- Dottori Commercialisti;
- Geometri;
- Ingegneri e Architetti;
- Medici e Odontoiatri;
- Ragionieri e Periti commerciali;
- Veterinari.

◆ Avvocati e Procuratori

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi di Avvocato e Procuratore, nonché dai praticanti procuratori abilitati, tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense di tutti o di alcuni dei seguenti contributi:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 della L. 20 settembre 1980, n. 576, così come modificato dall'art. 5 della L. 11 febbraio 1992, n. 141;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 della richiamata L. n. 576 del 1980, così come modificato dall'art. 6 della citata L. n. 141 del 1992;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a lire 17.700.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di lire 1.770.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che all'atto della presentazione del modello 740 non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo R1-3, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo). Per i procuratori e gli avvocati che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trent'anni di età, il contributo minimo, per i primi tre anni, è ridotto alla metà (lire 885.000);
- per redditi compresi tra lire 17.700.000 e lire 117.300.000, è dovuto il contributo minimo più il 10 per cento del reddito eccedente lire 17.700.000;
- per redditi superiori a lire 117.300.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 10 per cento del reddito compreso tra lire 17.700.000 e lire 117.300.000, il 3 per cento del reddito eccedente lire 117.300.000.

I pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio dell'attività sono esonerati dal pagamento del contributo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione della pensione (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1994). Fino al quinto anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione (pensioni maturate dopo il 31 dicembre 1989), devono pagare il contributo soggettivo del 10 per cento sul reddito netto professionale effettivamente prodotto fino al "tetto" di lire 117.300.000 e del 3 per cento sulla eventuale eccedenza. A partire dal sesto anno solare devono soltanto il contributo percentuale nella misura del 3 per cento sul reddito netto professionale, di qualsiasi importo, effettivamente prodotto.

Per i pensionati di invalidità ancora esercenti l'attività professionale vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza, nonché dai praticanti procuratori iscritti alla Cassa.
Per il 1995 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1995, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

- per volume d'affari Iva fino a lire 26.550.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di lire 531.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995 (per i nuovi iscritti alla Cassa previdenziale vedere quanto detto a proposito del contributo soggettivo minimo) ;
- per volume d'affari Iva superiore a lire 26.550.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente lire 26.550.000.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa

Il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

Pensionati

I pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio dell'attività sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione ma devono pagare il contributo pari al 2 per cento del volume d'affari Iva come sopra specificato.

Per i pensionati di invalidità ancora esercenti l'attività professionale vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO DI MATERNITA

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, inclusi i pensionati di vecchiaia e i pensionati di invalidità.

Per l'anno 1995 il contributo è pari a lire 90.000, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995 (per i nuovi iscritti alla Cassa previdenziale vedere quanto detto a proposito del contributo soggettivo minimo).

◆ Consulenti del lavoro

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Consulenti del lavoro tenuti al versamento all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 12 della L. 5 agosto 1991, n. 249;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 13 della richiamata L. n. 249 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Il contributo è stabilito in misura fissa rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 10 della L. n. 249 del 1991 ed è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente.
Per il 1995 il contributo è pari a lire 2.740.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995.
Per i consulenti del lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto trenta anni di età, il contributo è ridotto, ai sensi del comma 3 del medesimo art.12, alla metà (lire 1.370.000) per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
È altresì ridotto alla metà per coloro che, essendo contemporaneamente iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, ne facciano esplicita richiesta all'Ente ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12, nei modi e nei termini fissati dall'Ente stesso.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli Albi provinciali anche se non iscritti all'Ente di previdenza, ivi compresi i pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.
Per il 1995 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno 1995 risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, determinato da tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro.

Il contributo, pari al 2 per cento del volume d'affari di cui sopra, è posto a carico del cliente e versato all'Ente entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Nel caso in cui l'iscritto versi un contributo soggettivo in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra Cassa o Ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo deve essere calcolato, per ogni anno di contribuzione soggettiva ridotta, su un imponibile non inferiore al 50 per cento del volume d'affari ai fini Iva.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione del 2 per cento per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei consulenti del lavoro. L'ammontare complessivo annuo del contributo integrativo dovuto all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari delle associazioni o società pari alla

percentuale degli utili spettante al professionista stesso (art. 13, comma 2, L. 249 del 1991).

L'importo del contributo dovuto è rilevabile dalla voce C1 del modello ENPACL 17/Obbl/Ind/1995 e dalla voce F1 del modello ENPACL 17/Obbl/Ass/1995, relativi alla comunicazione obbligatoria sul volume d'affari Iva, inviata all'Ente, così come previsto dall'art. 17 della citata L. n. 249 del 1991.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto, in misura intera annua e non frazionabile, da tutti gli iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1995 il contributo è pari a lire 100.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

◆ Dottori Commercialisti

La presente sezione deve essere compilata da tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti *di tutti o di alcuni dei seguenti contributi* previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 L. n. 21 del 1986 e successive modifiche;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 L. n. 21 del 1986;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 L. n. 379 del 1990.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1994 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1995. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia partecipando ad associazioni sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a lire 39.714.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di lire 2.780.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995;
- per redditi compresi *tra lire 39.714.000 e lire 76.300.000* è dovuto il contributo minimo più il 7 per cento del reddito eccedente lire 39.714.000;
- per redditi superiori a lire 76.300.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 7 per cento del reddito compreso tra lire 39.714.000 e lire 76.300.000, il 2,1 per cento del reddito eccedente lire 76.300.000.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa di previdenza prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, le suindicate percentuali, come pure il contributo minimo, sono ridotti alla metà per il primo triennio di iscrizione.
Per i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione il contributo soggettivo è determinato con l'applicazione delle medesime percentuali sopra indicate senza *l'obbligo della contribuzione minima, per un* quinquennio incluso l'anno di decorrenza del diritto alla pensione.

I pensionati di invalidità ancora esercenti l'attività professionale devono versare il contributo secondo le stesse modalità previste per gli altri iscritti alla Cassa.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1995, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume *d'affari Iva imputabile a ciascun associato,* sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi *di volumi d'affari prodotti sia partecipando* ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

- per volume d'affari Iva fino a lire 41.700.000 e dovuto il solo contributo integrativo minimo di lire 834.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995;
- per volume d'affari Iva superiore a lire 41.700.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente lire 41.700.000 (conguaglio).

Iscritti all'Albo professionale ma non alla Cassa

Per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, senza previsione di contributi minimi.

I soggetti iscritti ad altra cassa di previdenza professionale nel 1995 non devono alcuna contribuzione.

Pensionati

Per i pensionati di vecchiaia e per i pensionati di invalidità che proseguono nell'esercizio della professione, il contributo integrativo è pari al 2 per *cento del volume di affari Iva, senza l'obbligo di* contribuzione minima.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per l'anno 1995 il contributo è pari a lire 22.200, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

◆ Geometri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti nell'Albo professionale, tenuti al versamento alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 1 del *Regolamento sulla contribuzione alla Cassa;*
- **contributo di solidarietà** ai sensi del medesimo art. 1 del citato Regolamento;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito *professionale netto prodotto nel 1994 risultante* dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1995. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, *sia in modo autonomo, il reddito sul quale* calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a lire 27.857.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di lire 1.950.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1994, novembre 1994, febbraio 1995 e aprile 1995);
- per redditi compresi tra lire 27.857.000 e lire 117.300.000, è dovuto il contributo minimo più il 7 per cento del reddito eccedente lire 27.857.000;
- per redditi superiori a lire 117.300.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 7 per cento del reddito compreso tra lire 27.857.000 e lire 117.300.000, il 3 per cento del reddito eccedente lire 117.300.000.

Per gli iscritti per la prima volta alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età le predette aliquote sono ridotte alla metà per i primi tre anni di iscrizione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale o alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto *l'importo del contributo integrativo* (2 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1995, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.

Nel *caso di associazioni di professionisti* il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si *distribuiscono gli utili tra gli associati.*
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

- per volume d'affari Iva fino a lire 29.250.000 e dovuto il solo contributo integrativo minimo di lire 585.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1995, novembre 1995, febbraio 1996 e aprile 1996);
- per volume d'affari Iva superiore a lire 29.250.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente lire 29.250.000.

Il contributo minimo non è dovuto da coloro che risultano iscritti alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età e per i primi tre anni di iscrizione, nonché dagli iscritti al solo

Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito professionale prodotto nel 1994 (quadro E o quadro H del modello 740 presentato nel 1995). Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo di solidarietà è così determinato:

- per i redditi fino a lire 16.190.500, è dovuto il solo contributo di solidarietà minimo di lire 340.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo minimo);
- per i redditi superiori a lire 16.190.500 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2,1 per cento del reddito eccedente lire 16.190.500.

◆ Ingegneri e Architetti

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 9 della L. n. 6 del 1981, così come modificato dall'art. 7 della L. n. 290 del 1990;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 10 della richiamata L. n. 6 del 1981, così come integrato dall'art. 8 della citata L. n. 290 del 1990.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a lire 28.500.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di lire 1.710.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995 ovvero tramite bollettini di c/c postale;
- per redditi compresi tra lire 28.500.000 e lire 114.200.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente lire 28.500.000;
- per redditi superiori a lire 114.200.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6 per cento del reddito compreso tra lire 28.500.000 e lire 114.200.000, il 3 per cento del reddito eccedente lire 114.200.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 7 della L. n. 290 del 1990, il contributo minimo è ridotto a lire 570.000 e le percentuali sono ridotte alla metà.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1995, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85 e i corrispettivi per prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra Ingegneri ed Architetti.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati. Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Per i soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza il contributo integrativo è così determinato:

- per volume d'affari Iva fino a lire 25.650.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di lire 513.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995 ovvero tramite bollettini di c/c postale;
- per volume di affari Iva superiore a lire 25.650.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato, eccedente lire 25.650.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 8 della L. n. 290 del 1990, il contributo minimo è ridotto a lire 171.000.
Per i soggetti che esercitano la libera professione, ma sono sprovvisti dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza, il contributo integrativo è determinato nella misura del 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

◆ Medici e Odontoiatri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli Odontoiatri tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561 e dell'art. 2 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990;
- **contributo di solidarietà** ai sensi del citato art. 2 del Regolamento del Fondo;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 (con esclusione dei redditi che, derivando da rapporti di convenzione con le strutture del S.S.N., o con strutture assimilate, per la medicina generale o per l'assistenza specialistica nei propri ambulatori, siano già assoggettati da parte di tali strutture a trattenuta di contributi previdenziali versati dalle medesime ai Fondi Speciali Medici convenzionati gestiti dall'Ente di previdenza), risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a lire 8.064.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di lire 1.008.000 annue (lire 84.000 mensili), riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995. Fino al mese di compimento del trentesimo anno di età il contributo soggettivo minimo è ridotto a lire 264.000 annue (lire 22.000 mensili); successivamente al compimento del trentesimo anno e fino al mese di compimento del trentacinquesimo anno, il contributo soggettivo minimo è ridotto a lire 528.000 annue (lire 44.000 mensili);
- per redditi compresi tra lire 8.064.000 e lire 72.900.000 è dovuto il contributo minimo più il 12,50 per cento del reddito eccedente lire 8.064.000;

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Il contributo è pari all'1 per cento dell'ammontare del reddito professionale netto prodotto nel 1995, compreso tra lire 72.900.000 e lire 137.000.000 (limite massimo di reddito assoggettato a contribuzione).

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per l'anno 1995 il contributo è pari a lire 102.000 per l'intero anno (lire 8.500 mensili per coloro il cui obbligo contributivo sia iniziato o cessato nel corso dell'anno) ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

◆ Ragionieri e Periti Commerciali

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Ragionieri e Periti commerciali tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti commerciali di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 414;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 414 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1994 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1995. Nell'ipotesi di redditi profes-

sionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.
Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a lire 34.833.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di lire 2.090.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995. Per i primi tre anni il contributo è ridotto alla metà (lire 1.045.000) per i Ragionieri e Periti commerciali che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentesimo anno di età;
- per redditi compresi tra lire 34.833.000 e lire 57.900.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente lire 34.833.000;
- per redditi superiori a lire 57.900.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6 per cento del reddito compreso tra lire 34.833.000 e lire 57.900.000, l'1,8 per cento del reddito eccedente lire 57.900.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi superiori a lire 34.833.000 è versato in due rate: la prima contestualmente all'invio del modello dell'autocertificazione (Mod. A19/95) e la seconda entro e non oltre il 30 dicembre 1995.

Per i titolari di pensione diretta liquidata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n.414, o che hanno ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico, il contributo soggettivo è dovuto nella misura del 6 per cento sui redditi professionali fino a lire 57.900.000 e dell'1,8 per cento sui redditi eccedenti tale limite, senza obbligo di contribuzione minima. Per tali soggetti il contributo è versato alle stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1994, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1995.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

- per volume d'affari Iva fino a lire 31.500.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di lire 630.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995;
- per volume d'affari Iva superiore a lire 31.500.000 è dovuto, oltre il contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente lire 31.500.000; tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa e Pensionati diretti

Per gli iscritti negli Albi professionali, compresi i pensionati diretti che continuano l'esercizio professionale e coloro che, ai sensi dell'art. 24 della citata L. n. 414 del 1991, hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla Cassa, il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, senza previsione di contributi minimi. Tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI MATERNITA

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per l'anno 1995 il contributo di maternità è pari a lire 120.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

◆ Veterinari

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi professionali dei Veterinari tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 12 aprile 1991, n. 136;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 136 del 1991;
- **contributo di solidarietà** ai sensi dell'art. 11, comma 4, della richiamata L. n. 136 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379;

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a lire 18.300.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di lire 1.830.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (lire 915.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per redditi compresi tra lire 18.300.000 e lire 48.600.000 è dovuto il contributo minimo più il 10 per cento del reddito eccedente lire 18.300.000;
- per redditi superiori a lire 48.600.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 10 per cento del reddito compreso tra lire 18.300.000 e lire 48.600.000, il 3 per cento del reddito eccedente lire 48.600.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi eccedenti lire 18.300.000 è versato, secondo le modalità impartite direttamente dall'Ente, per metà entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1996.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1995 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1995, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

- per volume di affari Iva fino a lire 27.500.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di lire 550.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1995. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (lire 275.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per volume di affari Iva superiore a lire 27.500.000 è dovuto il contributo integrativo minimo più il 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato. Per i veterinari che hanno versato a mezzo ruoli il contributo integrativo ridotto alla metà (lire 275.000) è dovuto oltre al contributo integrativo minimo, il 2 per cento sul volume d'affari Iva eccedente lire 13.750.000. Il contributo integrativo dovuto sul volume di affari Iva eccedente lire 27.500.000 (o lire 13.750.000) è versato con le stesse modalità e nei termini previsti per il contributo soggettivo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale ma non iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1995 il contributo è pari a lire 100.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

CONTRIBUTO DI MATERNITA

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1995 il contributo è pari a lire 80.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

■ COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **rigo R7** barrare la casella corrispondente alla Cassa o Ente al quale sono dovuti i contributi.

Nel **rigo R8** indicare:
- **per gli Avvocati e Procuratori legali**, il codice individuale di matricola meccanografica attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modulo prestampato utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. 5);
- **per i Consulenti del lavoro**, il numero di matricola (composto di 5 cifre) attribuito dall'Ente, rilevabile dal bollettino di c/c postale (prestampato dall'Ente stesso) utilizzato per la comunicazione obbligatoria e per il versamento del contributo integrativo;
- **per i Dottori Commercialisti**, il numero di posizione meccanografica assegnato dalla Cassa, rilevabile dal modello di autodichiarazione (Mod. A/95);
- **per i Geometri**, il numero di matricola attribuito dalla Cassa (sei numeri ed una lettera);
- **per gli Ingegneri e Architetti**, il proprio numero di matricola attribuito dalla Cassa;
- **per i Medici ed Odontoiatri**, il proprio codice individuale attribuito dall'Ente;
- **per i Ragionieri e Periti commerciali**, il codice meccanografico individuale di matricola attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modello prestampato dell'autocertificazione utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. A19/95);
- **per i Veterinari**, il codice individuale attribuito dall'Ente, coincidente con il numero di posizione meccanografica.

Nei **righi R9, R10, R11, R12** indicare, rispettivamente, l'importo del contributo soggettivo, integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti per il 1995, determinati secondo le modalità indicate per le singole categorie nelle "Generalità" del presente paragrafo.

Nel **rigo R13** indicare la somma degli importi versati a mezzo ruoli esattoriali (o , per gli Ingegneri e Architetti, versati anche tramite bollettini di c/c postale) con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 1995. Eventuali contributi riferiti ad anni diversi dal 1995 non devono essere indicati.

Nel **rigo R14** indicare la differenza tra la somma degli importi dei contributi dovuti indicati nei righi R9, R10, R11 e R12 e l'importo dei contributi versati indicati nel rigo R13. Nell'apposito spazio bianco inserito nel rigo indicare l'importo della parte di saldo già versata all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sez. III - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

■ GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai seguenti produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali:

- coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unità attive);
- imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi;
- concedenti, per i mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro familiari coadiuvanti (unità attive).

I predetti familiari, i mezzadri, i coloni ed i soccidari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella stessa devono indicare solo il codice contribuente ex-SCAU del titolare della posizione contributiva. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice contribuente ex-SCAU", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.

In presenza di più posizioni contributive vanno compilati tanti righi quante sono le posizioni stesse. Qualora i righi dovessero risultare insufficienti per il numero delle posizioni contributive possedute dal dichiarante, dovranno essere utilizzati altri quadri in aggiunta al primo.

■ COME SI COMPILA LA SEZIONE

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU per il pagamento dei contributi dovuti per il 1995 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1995 e 10 gennaio 1996).

Per ciascun rigo:

- nel **campo 1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contribuente".
- nel **campo 2** barrare la casella corrispondente alla qualifica posseduta dal dichiarante.
- nel **campo 3** indicare il numero dei soggetti che nel 1995 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni nel **campo 4**. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale.
- nel **campo 5** barrare la casella relativa alla fascia di reddito (I, II, III o IV) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 3 del frontespizio del bollettino postale.
- nel **campo 6** barrare la casella solo se l'attività è svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per le quali è previsto il riconoscimento delle riduzioni contributive.
- nel **campo 7** indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1995 e 10 gennaio del 1996. I dati sono rilevabili dai bollettini inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU, sommando gli importi riportati alle lettere B, C e D del quadro 3.

Sez. IV - Premi assicurativi dovuti da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

■ GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per se stessi, nel caso in cui il titolare sia soggetto assicurato, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e familiari partecipanti), con esclusione dei lavoratori dipendenti.

I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nonché i soci di società esercenti attività commerciale o artigiana, nella stessa devono indicare solo il numero di posizione assicurativa INAIL del titolare dell'impresa o della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base. La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestatario il titolare dell'impresa artigiana o commerciale. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti righi della Sezione, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero dei soggetti per i quali viene corrisposto il premio;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1995;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

■ COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **campo 1** indicare il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL al titolare dell'impresa artigiana o commerciale.

Nel **campo 2** indicare il numero dei soggetti che nel 1995 hanno prestato attività lavorativa nell'impresa artigiana o commerciale e per i quali è dovuto il premio assicurativo. Per le imprese artigiane tra tali soggetti va ricompreso anche il titolare dell'impresa.

Nel **campo 3** indicare la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1995. Tale importo è pari:

- per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1995 è di lire 17.853.900;
- per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi.

Nel **campo 4** indicare il premio assicurativo complessivo dovuto per il 1995, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL.

Nel **campo 5** indicare l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1995 comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1995 e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data.

Nel **campo 7** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1995 con scadenza al 20 febbraio 1996. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella del **campo 6**.

■ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art.49 del Tuir elenca nelle lettere da a) a f), gli *altri* redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione e una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la *prestazione di attività*:
  - non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
  - di natura intrinsecamente artistica o professionale;
  - svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
  - svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
  - svolti senza impiego di mezzi organizzati;
  - con retribuzione periodica e prestabilita.

  La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel Quadro E, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel Quadro L);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di *un opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul* diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, *quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla* prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

■ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

*Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei be*ni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- *per gli immobili acquistati o costruiti dal* 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1 gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato *delle spese incrementative, se soste*nute e debitamente documentate:

■ Ammortamento anticipato

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del Tuir, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico.

■ Contributi o liberalità

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Tale disposizione riguarda i proventi incassati a *decorrere dal periodo di imposta in corso al* 20 agosto 1994.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata, è possibile scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali pro*venti sono incassati e la ripartizione in quote co*stanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per la parte già incassata, fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317) lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa i proventi di cui *trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale* nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto, l'accantonamento necessario per beneficiare della sospensione va effettuato entro l'esercizio in cui avviene l'incasso del contributo o della liberalità che *determina l'insorgenza del presupposto impositivo.*
Ne consegue che l'apposita riserva può essere costituita sia a carico dell'utile relativo all'esercizio di incasso dei proventi di cui trattasi sia di utili realizzati in precedenti esercizi e non è quindi possibile *realizzare la condizione di sospensione dei pro*venti in un esercizio successivo a quello di insorgenza del presupposto impositivo.

■ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente *all'esercizio dell'impresa e all'uso per*sonale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione *di lire, nonché il canone di locazione anche finan*ziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Per le imprese individuali il citato comma 10 stabilisce che si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore le autovetture e gli autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, non adibiti ad uso pubblico.
La menzionata presunzione non opera per gli agenti o rappresentanti di commercio.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.

■ Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi dell'art. 67, comma 8-bis, del Tuir, non so*no deducibili, sempreché non siano destinati ad* essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, *manutenzione e riparazione*, relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione *di cerimonie, ecc., gli aero*mobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

■ Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994 (Premio di assunzione)

1.1 Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;

b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;
c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;
d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;
e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.
Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.
Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

1.2 Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:
a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;
b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);
c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);
d) agli apprendisti (comma 1-bis);
e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.
Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.

Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.
In particolare, si precisa che:
a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;
b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1.1.) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;
c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

1.3 Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

2. Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.
Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.

Al riguardo si precisa che in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1995 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1996) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1995 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1996 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1995 influenzerà, invece, la determinazione del credito relativo al 1996 e sarà, quindi, utilizzabile solo a partire dal 1997.
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.
Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1995 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14.794.520 lire.
Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5.917.808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta, (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.
Unica deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 30. Ciò vale naturalmente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta di-

visa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo, fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

3. *Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione*

Ai fini della *determinazione del premio di assunzione* si può utilizzare lo schema di calcolo di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti *ai periodi di paga, presi in considerazione* per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 2, relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva *dei ratei di mensilità aggiuntive*.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82.191,7 (importo corrispondente a 30.000.000 *ragguagliati al giorno*).
Nella colonna 4 va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni *base*.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25 per cento dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 740/U al rigo U27.

■ Credito d'imposta per i registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di *installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire* dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio *dello scontrino fiscale per effetto della legge n.* 18 del 1983; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti.

■ Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sugli utili *distribuiti ai soci dalle società di cui alla* lettera a) del comma 1 dell'art. 87 spetta nella misura dei 9/16 di detti utili. Tale credito spetta altresì sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa *delibera di distribuzione è stata adottata* dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge *29 dicembre 1990, n. 408*.
Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione *sia deliberata entro il* secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n. 41 del 1995, sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

■ Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni *d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze* realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei *proventi stessi*.

■ Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489)

1. *Generalità*

L'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di en*trata in vigore del decreto stesso* (12 giugno 1994) ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data.
L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

2. *Soggetti interessati*

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es., esercenti attività agrituristi-

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			.000

Schema

che, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 del Tuir. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita.
L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

Per investimento si intende:
- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:
- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di "impianti esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.
Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati.
Per investimento in "acquisto di beni strumentali nuovi" si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti "strumentali per natura". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti.
L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di un vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).
Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non è fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc.
Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera tuttavia sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene acquistato, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immobili ristrutturati. Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente. Ne consegue che, anche nel caso in cui un'impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento.
Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione; ciò, anche nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici.
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Investimenti in "leasing"

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rile-

vante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume *alcun rilievo il prezzo di riscatto.*

7. Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

In dipendenza dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, i periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quello successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi.

Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.

L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un attività di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui *attività è cessata anteriormente alla predetta data* o e iniziata successivamente alla stessa.

Poiché la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1-bis dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con un attività di impresa inferiore ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi delle im prese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989.

Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato.

Pertanto, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989 il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti *al 1995 stesso (comprendendo quindi nel calcolo* della media anche il 1994).

L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.

Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va deter*minato secondo i criteri previsti dall'art. 76,* comma 1, lettere a) e b), del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini).
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del Tuir. In conseguenza dell'introduzione della disposizione di cui all'art. 3, comma 89, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la quale prevede una disciplina antielusiva tesa al recupero del beneficio in caso di successiva cessione dei beni oggetto di investimento (vedi par. 13), per i beni il cui acquisto è di competenza, ai sensi del citato art. 75 del Tuir, del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 nonché per quelli che si considerano realizzati in tale periodo, ai sensi dell'art. 3, *comma 88, della citata legge n. 549 (vedi par.* 12), non assume rilievo ai fini dell'agevolazione la loro entrata in funzione entro la data di chiusura di detto periodo.

Tuttavia ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui l'investimento si considera effettuato, resta ferma la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti;

- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioe se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- *per le opere e i servizi di durata infrannuale* l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

• Cessioni di beni strumentali

I conferimenti "ordinari" in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.

In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.

In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.

Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di *beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel* quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

• Investimenti effettuati nel quinquennio precedente

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.

Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va con*siderato pari a zero.*

9. Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 75 del Tuir.

In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare:

- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.).

Non e agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili, qualora sulle medesime non sia iniziata la realizzazione di impianti, almeno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione ad esempio, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1995 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1996, il costo dell'area può essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1995 nerre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1996, ove spetti l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549.

Se il costo di acquisizione di un'area fabbricabile è stato sostenuto in un periodo di imposta precedente al 1994 e la realizzazione dell'impianto inizia nel 1995, tale costo non va considerato nel valore degli investimenti agevolabili, ma deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente. Di tale costo non si deve, invece, tener conto nella predetta media se la realizzazione degli impianti non e stata iniziata.

10. Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione. In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento.

In particolare l'agevolazione in esame puo essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi.

Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art. 3 del DL n. 357 riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a 80 = 200 - 120) e comporterà l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80).

Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art. 12 del DL n. 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, *eccede per più del 15 per cento quello del perio-*

do precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 = 1050 - 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30).
Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900).
Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e 75, ex art. 12 del D.L. n. 333 del 1992).
Se, in relazione agli stessi beni, si fruisce di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come, ad esempio, nella L. 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime diverranno inapplicabili qualora venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento.
Qualora, invece, nella descritta situazione non si intenda fruire per i suddetti beni dell'agevolazione di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, dovrà procedersi, ai fini del calcolo di quest'ultima agevolazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- nel computo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo;
- nel computo degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato vanno ricompresi anche quelli fruenti di agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità; tuttavia l'eventuale eccedenza dovrà essere ridotta per un importo pari alla percentuale risultante dal rapporto tra gli investimenti fruenti di agevolazioni non cumulabili e gli investimenti totali effettuati nel periodo di imposta.

11. *Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti*

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

12. *Nuove disposizioni introdotte dall'art. 3, commi 85 e 88, della L. 28 dicembre 1995, n. 549*

L'art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, prevede l'applicazione del beneficio della detassazione per gli investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per le diverse aree di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento CEE n. 2052/88 nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'art. 53 del Tuir, e incremento di rimanenze di cui ai successivi artt. 59 e 60 in misura non superiore a 5 miliardi di lire (con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è superiore o inferiore a dodici mesi) nonché un numero di dipendenti, calcolato come media complessiva riferita al predetto esercizio e ai due precedenti, non superiore a venti.
Gli investimenti agevolati sono quelli previsti dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, ad esclusione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b singolarmente considerati e al restante territorio nazionale) il volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, anche se con un attività inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.
Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.
L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della L. n. 549 del 1995 non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, ad eccezione delle agevolazioni alle attività di ricerca, a norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla L. n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. n. 104 dello stesso anno, e dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 244 del 1995.
La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile, con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.
Resta altresì ferma, la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la L. 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta Sabatini).
L'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995 stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi, ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti nonché alla realizzazione di nuovi impianti, consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.
La disposizione del predetto comma 88, che non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, si applica a condizione che:

- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995, e comunque, ove antecedente al 30 settembre 1995, non oltre la data di chiusura dell'anzidetto periodo di imposta agevolato (periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994);
- dentro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.

La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente, per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.
Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, è stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 è di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000.
Se, dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati beni di importo pari a 600, ove sussistono le altre condizioni previste dai comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto, detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioe, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996.
Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della L. n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996 possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.
L'agevolazione in questione compete un alternativa all'ammissione al beneficio previsto dal comma 85 dell'art. 3 della citata L. n. 549.

13. *Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento*

L'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 37 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
Si precisa che tra le cessioni rilevanti agli effetti in questione rientrano anche le assegnazioni ai soci e la destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ecc..
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata in dichiarazione dei redditi.
La disciplina predetta si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.

■ Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali

delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art.29 del Tuir.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, benimerce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art.129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Si fa presente, altresì, che per i terreni, la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro E, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro L.

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del cod. civ. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili.
La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.
Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente a tale data, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R.23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, e riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.
Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Interessi passivi e costi indiretti

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi, come ad esempio i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del Tuir stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla

data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

■ Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; e le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e riconosciuta ai soggetti che, in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate - valutate in base al "metodo del patrimonio netto' - non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

■ Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa

Rientrano tra tali componenti: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata - nel qual caso le stesse vanno evidenziate nel Quadro M - devono confluire, previa indicazione nel quadro stesso nel reddito complessivo da indicare nel rigo N1); le plusvalenze, le indennità e altri redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi nel rigo F36 costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Tuir).

■ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non puo fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

■ Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312.
Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a piu società e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria.

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attivita' e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del DL n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1995 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1990 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.

Esempi.

Esempio 1

Si ipotizza un contribuente con un reddito di partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità semplificata (L. 13.000.000) e con una perdita d'impresa in contabilità ordinaria (L. -20.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO F
• nel rigo F52 . . . . L. -20.000.000

QUADRO H
• nel rigo H7 . . . . L. 13.000.000

• nel rigo H8 la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di partecipazione indicato al rigo H7) . . . . . . .L. 13.000.000
• nel rigo H10 il totale reddito di partecipazione (da riportare al rigo N1). . . . L. 0

PROSPETTO DELLE PERDITE

• nella colonna 5 del "Prospetto delle perdite in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel modello 740 base) L. 7.000.000

Esempio 2

Si ipotizza un contribuente con un reddito d'impresa in contabilità semplificata (L. 12.000.000) e

con una perdita derivante da partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria (L. -8.000.000). Eccedenza di perdite pregresse non compensate nel periodo precedente (L. -3.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO H
- nel rigo H7 .... L 0

QUADRO G
- nel rigo G41 .... L. 12.000.000
- nel rigo G42 va indicata la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di impresa di cui L 3.000.000 relative ad anni precedenti) .... L. -11.000.000
- *nel rigo G43 (Totale reddito di impresa da riportare nel rigo N1)* ... L. 1.000.000

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la *manutenzione di determinati beni sono deducibili*. nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, *nel senso che l'impresa ha facoltà di optare* per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, *vanno incluse tra le altre spese* (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione e affidata a terzi.

■ Versamenti

- *Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro T.*

Il pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro T deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca, utilizzando il codice 4006; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22 *se versano presso il concessionario*, 31, se versano all'ufficio postale, D se versano in banca, mentre i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 8, se versano presso il concessionario, 11, se versano all'ufficio postale, ovvero la delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995, se pagano in banca.

- *Maggiore imposta dovuta in caso sia stata respinta la domanda di esonero dalle disciplina del contributo diretto lavorativo.*

Il pagamento della maggiore imposta dovuta in caso sia stata respinta la domanda di esonero dalla displina del contributo diretto lavorativo per il 1992 o per il 1993 può essere effettuato sia presso il concessionario della riscossione sia mediante delega alla banca utilizzando il codice 4720 per l'imposta e il codice 4721 per il pagamento degli interessi del 12 per cento annuo; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22, 31 o D, mentre i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare *la distinta modello 8*, il bollettino di conto corrente postale modello 11 o il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995.

- *Ravvedimento operoso ai fini amministrativi.*

Il pagamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili può essere effettuato presso il concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alla banca utilizzando il codice 1093; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 21, 31 o C e i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare la distinta di versamento modello 1 o il bollettino di conto corrente postale modello 11.

PROSPETTO DEI CREDITI

N. ORD.		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		1 VALORE DI BILANCIO	2 VALORE FISCALE	3 VALORE DI BILANCIO	4 VALORE FISCALE
01	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
02	Perdita dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
03	Differenza	.000	.000	.000	.000
04	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
05	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
06	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Operazione	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Operazione	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Operazione	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	*163*
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	*186*
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	*091*
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	*072*
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	*229*
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/E redditi 1995

Lavoro autonomo

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE — Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Sez. I - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nei righi E1 e E2 indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1995 non è stato presentato questo quadro

Rigo	Voce	Importo
E1	Descrizione dell'attività 1 — Codice attività 2 — Titolo di studio 3	
	Comune di esercizio dell'attività 1 — Provincia 2 — Cap, frazione, via, numero civico, scala e interno 3	
E2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili 4 — Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 5 — Riduzione per nuove iniziative produttive 6	
E3	Valore dei beni strumentali 1 .000 — Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero 2 .000	
E4	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
E5	Altri proventi lordi	.000
E6	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
E7	**Totale compensi** (sommare gli importi da rigo E4 a rigo E6)	.000
E8	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
E9	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari .000)	.000
E10	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente	.000
E11	Spese relative agli immobili	.000
E12	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
E13	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	.000
E14	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica	.000
E15	Altre spese per prestazioni di lavoro	.000
E16	Interessi passivi	.000
E17	Spese telefoniche	.000
E18	Spese per energia elettrica	.000
E19	Spese per carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
E20	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo E7)	.000
E21	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo E7)	.000
E22	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
E23	Altre spese documentate	.000
E24	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo E8 a rigo E23)	.000
E25	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (differenza tra l'importo di rigo E7 e quello di rigo E24; sommare l'importo di rigo E25 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
E26	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

Rigo	Voce		Data	Codice	Importo
E27	Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo	Per il 1992			.000
E28		Per il 1993			.000
E29	Versamento del 5% dei compensi non annotati nelle scritture contabili				.000

Sez. II - Altri redditi di lavoro autonomo

Rigo	Voce	Importo
E30	Descrizione dell'attività	
E31	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero .000	
E32	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	.000
E33	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	.000
E34	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	.000
E35	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	.000
E36	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	.000
E37	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	.000
E38	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E32 a rigo E37)	.000
E39	Deduzione forfetaria (5%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E32	.000
E40	Deduzione forfetaria (25%) delle spese di produzione dei proventi di cui al rigo E34	.000
E41	Deduzione forfetaria (15%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E37	.000
E42	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo E39 a rigo E41)	.000
E43	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (differenza tra l'importo di rigo E38 e quello di rigo E42; sommare l'importo di rigo E43 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
E44	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/F redditi 1995

Impresa in contabilità ordinaria

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE — Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Dati relativi all'attività

Nei righi F1 e F2 indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1995 non è stato presentato questo quadro

Rigo	Voce	Importo
F1	Descrizione 1 — Codice attività 2	
	Comune di esercizio dell'attività 1 — Provincia 2 — Cap, frazione, via, numero civico, scala e interno 3	
F2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili 4 — 5 Artigiani — 6 Azienda coniugale non gestita in forma societaria	
F3	Redditi d'impresa prodotti all'estero	.000

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Rigo	Voce	Importo
F4	Utile netto risultante dal conto economico	.000
F5	Perdita risultante dal conto economico	.000

Variazioni in aumento

Rigo	Voce	Importo
F6	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2 del Tuir)	.000
F7	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
F8	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	.000
F9	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
F10	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo F9 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
F11	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
F12	*Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir* — a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F13	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	.000
F14	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61 del Tuir)	.000
F15	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	.000
F16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma, del Tuir)	.000
F17	Erogazioni liberali	.000
F18	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir	.000
F19	*Ammortamenti e spese non deducibili in tutto o in parte* — Relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69 del Tuir)	.000
F20	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	.000
F21	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile	.000
F22	*Svalutazioni, accantonamenti e spese non deducibili in tutto o in parte* — a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	.000
F23	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	.000
F24	c) per rischi di cambio e per altre finalità (artt. 72 e 73 del Tuir)	.000
F25	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	.000
F26	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile	.000
F27	*Altre variazioni in aumento*	.000
F28		.000
F29		.000
F30	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F6 a rigo F29)	.000

Variazioni in diminuzione

Rigo	Voce	Importo
F31	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del Tuir).	.000
F32	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
F33	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F8 se imputati al conto economico	.000
F34	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo F8	.000
F35	Proventi degli immobili di cui al rigo F9	.000
F36	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	.000
F37	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	.000
F38	Ammontare del credito di imposta, se imputato al conto economico	.000
F39	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburanti	.000
F40	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
F41	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell' art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
F42	*Altre variazioni in diminuzione*	.000
F43		.000
F44	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F31 a rigo F43)	.000

	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito ai fini Irpef	F45	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (differenza tra l' importo di rigo F30 e quello di rigo F44)	.000
	F46	**Reddito d' impresa al lordo delle erogazioni liberali (o perdita)** (somma algebrica di rigo F4 o F5 e di rigo F45)	.000
	F47	(meno) Erogazioni liberali	.000
	F48	**Reddito d' impresa (o perdita)**	.000
	F49	Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell' art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333	.000
	F50	Perdita al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis del Tuir	.000
	F51	(meno) Quote imputate ai collaboratori dell' impresa familiare, o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
	F52	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell' imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	.000
	F53	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti .000)	.000
	F54	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)	.000
	F55	**Credito d' imposta sui dividendi percepiti nell' esercizio dell' impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d' imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all' art 96-bis del Tuir 000)	.000
	F56	**Credito d' imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d' imposta e riportare il totale al rigo N16)	.000
	F57	**Ritenute d' acconto subite, per la quota spettante all' imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000
Determinazione del reddito ai fini Ilor	F58	Reddito d'impresa (o perdita) di cui al rigo F46	.000
	F59	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all' estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2 del Tuir)	.000
Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐	F60	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate nel rigo F34 (art. 115, comma 2, lett. b) del Tuir)	.000
	F61	Altre variazioni in aumento	.000
	F62	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F58 a rigo F61)	.000
	F63	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
	F64	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all' estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma del Tuir)	.000
	F65	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate nel rigo F8 (art. 115, comma 2, lett. b) del Tuir)	.000
	F66	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del Tuir)	.000
	F67	Reddito esente ai fini Ilor	.000
	F68	Altre variazioni in diminuzione	.000
	F69	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F63 a rigo F68)	.000
	F70	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali**	.000
	F71	(meno) Erogazioni liberali	.000
	F72	**Reddito d'impresa**	.000
	F73	Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333	.000
	F74	(meno) Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
	F75	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (indicare zero se il risultato è negativo, sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000
	F76	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000
	F77	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000
DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI	F78	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui con emissione di fattura .000)	.000
	F79	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir .000)	.000
	F80	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
	F81	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir .000)	.000
	F82	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
	F83	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir .000)	.000
	F84	Costi per l' acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
	F85	Costo per la produzione di servizi	.000
	F86	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
	F87	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	.000
	F88	Quote di ammortamento e spese per l' acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento di immobili .000)	.000
	F89	Quote di ammortamento anticipato	.000
	F90	Quote di ammortamento accelerato	.000
	F91	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari .000)	.000
	F92	Spese per acquisti di servizi	.000
	F93	Valore dei beni strumentali 1 .000 Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi 2	.000
	F94	1 Riduzione per nuove iniziative produttive 2 Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi) 3 Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

F95	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir	.000
F96	Quota costante dell'importo di cui al rigo F95	.000
F97	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir	.000
F98	Quota costante dell'importo di cui al rigo F97	.000

ESENZIONI TERRITORIALI

	Tipo di esenzione 1	Stato della esenzione 2	Anno di decorrenza 3	Anno di richiesta 4	Provincia (sigla) 5	6 Reddito esente
F99			19	19		.000
F100			19	19		.000
F101			19	19		000
F102			19	19		.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

F103
Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3 | Sesso 4
Data di nascita 5 | Comune di nascita 6 | Provincia 7

F104
Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3 | Sesso 4
Data di nascita 5 | Comune di nascita 6 | Provincia 7

F105
Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3 | Sesso 4
Data di nascita 5 | Comune di nascita 6 | Provincia 7

F106
Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3 | Sesso 4
Data di nascita 5 | Comune di nascita 6 | Provincia 7

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente.

	Quota del reddito d'impresa 8	Quota delle ritenute d'acconto 9	Quota del credito d'imposta 10
F103	.000	.000	.000
F104	.000	.000	000
F105	.000	.000	.000
F106	.000	.000	.000

VERSAMENTI

			Data	Codice	Importo
F107	Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo	Per il 1992			.000
F108		Per il 1993			.000
F109	Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili				.000

REDDITO D'IMPRESA REINVESTITO
(Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

F110	Investimenti effettuati nel periodo d'imposta 1995 (al netto di L.	.000	per cessioni di beni strumentali)	.000
F111	Investimenti effettuati nel 1° periodo d'imposta (al netto di L.	.000	per cessioni di beni strumentali)	.000
F112	Investimenti effettuati nel 2° periodo d'imposta (al netto di L.	.000	per cessioni di beni strumentali)	.000
F113	Investimenti effettuati nel 3° periodo d'imposta (al netto di L.	.000	per cessioni di beni strumentali)	.000
F114	Investimenti effettuati nel 4° periodo d'imposta (al netto di L.	.000	per cessioni di beni strumentali)	.000
F115	Investimenti effettuati nel 5° periodo d'imposta (al netto di L.	.000	per cessioni di beni strumentali)	.000
F116	Reddito reinvestito (numero dei periodi d'imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito		)	.000

SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI
(Art. 3, comma 89, L. 549/95)

F117	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
F118	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 3 del D.L.. 357/94	.000
F119	Sopravvenienza attiva	.000

DATI DI BILANCIO

F120	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000
F121	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000
F122	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F123	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000
F124	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	000
F125	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto	.000
F126	Versamenti dell'imprenditore	.000
F127	Debiti verso i fornitori	.000
F128	Crediti verso i clienti	.000

CONFERIMENTI AGEVOLATI

	Società concentrataria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente 3	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente 4	Realizzo della partecipazione nell'esercizio 5
F129	1 denominazione 2 codice fiscale	.000	.000	.000

FIRMA

Attestazione deduzione Ilor
Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi F76 e F77.

Attestazione per l'imputazione del reddito ai collaboratori dell'impresa familiare
Si attesta con la firma, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Tuir, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Comunicazione di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461
Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella)

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/G redditi 1995

Impresa in contabilità semplificata

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE (Barrare la relativa casella)

CODICE FISCALE

Dati relativi all'attività

Nei righi G1 e G2 indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1995 non è stato presentato questo quadro

Rigo			
G1	Descrizione 1		Codice attività 2
G2	Comune di esercizio dell'attività 1	Provincia 2	Cap, frazione, via, numero civico, scala e interno 3
	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili 4		

Rigo					
G3	1 Artigiani	2 Azienda coniugale non gestita in forma societaria	3 Riduzione per nuove iniziative produttive	4 Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi)	5 Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni
G4	Valore dei beni strumentali 1 .000		Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori 2 .000		
G5	Redditi di impresa prodotti all'estero .000		Quinta quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 .000		

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Rigo	Voce	Importo
G6	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui: con emissione di fattura .000 , per attività di agriturismo .000)	.000
G7	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir .000)	.000
G8	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	.000
G9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
G10	Plusvalenze patrimoniali	.000
G11	Sopravvenienze attive	.000
G12	Dividendi ed interessi attivi	.000
G13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
G14	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir .000)	.000
G15	Altri componenti positivi	.000
G16	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo G6 a rigo G15)	.000
G17	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale .000 (di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
G18	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir .000)	.000
G19	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
G20	Costo per la produzione di servizi	.000
G21	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
G22	Spese per altre prestazioni di lavoro	.000
G23	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro .000)	.000
G24	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	.000
G25	Interessi passivi	.000
G26	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	.000
G27	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000 , per ammortamento degli immobili .000)	.000
G28	Quote di ammortamento anticipato	.000
G29	Quote di ammortamento accelerato	.000
G30	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari .000)	.000
G31	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio e canoni di locazione finanziaria diversi da quelli di cui al rigo G30	.000
G32	Spese per acquisti di servizi	.000
G33	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo .000)	.000
G34	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
G35	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo G17 a rigo G34)	.000
G36	**Differenza tra componenti positivi e negativi** (differenza tra l'importo di rigo G16 e quello di rigo G35)	.000
G37	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
G38	**Reddito d'impresa (o perdita)**	.000
G39	Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333	.000
G40	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (come da prospetto nella pagina successiva)	.000
G41	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	.000
G42	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti .000)	.000
G43	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
G44	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir .000)	.000
G45	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)	.000
G46	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐

Rigo	Descrizione	Importo
G47	Riportare l'importo di rigo G36	.000
G48	Variazioni in aumento dell' importo di rigo G47	.000
G49	Variazioni in diminuzione dell' importo di rigo G47	.000
G50	*(meno)* Reddito esente ai fini Ilor	000
G51	**Reddito d' impresa al lordo delle erogazioni liberali**	.000
G52	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
G53	**Reddito d' impresa**	.000
G54	Reddito d' impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell' art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333	000
G55	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell' impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
G56	**Reddito d'impresa di spettanza dell' imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000
G57	**Deduzione spettante ai sensi dell' art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000
G58	**Deduzione spettante ai sensi dell' art. 120, comma 2, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Rigo	Descrizione	Importo
G59	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir	.000
G60	Quota costante dell'importo di cui al rigo G59	.000
G61	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir	.000
G62	*Quota costante dell'importo di cui al rigo G61*	.000

ESENZIONI TERRITORIALI

Rigo	Tipo di esenzione 1	Stato della esenzione 2	Anno di decorrenza 3	Anno di richiesta 4	Provincia (sigla) 5	Reddito esente 6
G63			19	19		.000
G64			19	19		.000
G65			19	19		.000
G66			19	19		.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

G67 Codice fiscale 1 — Cognome 2 — Nome 3 — Sesso 4 — Data di nascita 5 — Comune di nascita 6 — Provincia 7

G68 Codice fiscale 1 — Cognome 2 — Nome 3 — Sesso 4 — Data di nascita 5 — Comune di nascita 6 — Provincia 7

G69 Codice fiscale 1 — Cognome 2 — Nome 3 — Sesso 4 — Data di nascita 5 — Comune di nascita 6 — Provincia 7

G70 Codice fiscale 1 — Cognome 2 — Nome 3 — Sesso 4 — Data di nascita 5 — Comune di nascita 6 — Provincia 7

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

Rigo	Quota del reddito d'impresa 8	Quota delle ritenute d'acconto 9	Quota del credito d'imposta 10
G67	.000	.000	.000
G68	.000	.000	.000
G69	.000	.000	.000
G70	.000	.000	.000

VERSAMENTI

Rigo			Data	Codice	Importo
G71	*Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo*	Per il 1992			.000
G72		Per il 1993			.000
G73	Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili				.000

REDDITO D'IMPRESA REINVESTITO

(Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

Rigo	Descrizione	Importo
G74	Investimenti effettuati nel periodo d'imposta 1995 (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	.000
G75	Investimenti effettuati nel 1° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	.000
G76	Investimenti effettuati nel 2° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	.000
G77	Investimenti effettuati nel 3° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	.000
G78	Investimenti effettuati nel 4° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	.000
G79	Investimenti effettuati nel 5° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	.000
G80	**Reddito reinvestito** (numero dei periodi d'imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito)	000

SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI

(Art. 3, comma 89, L. 549/95)

Rigo	Descrizione	Importo
G81	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
G82	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 3 del D.L.. 357/94	.000
G83	**Sopravvenienza attiva**	.000

FIRMA

Attestazione deduzioni Ilor
Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi G57 e G58

Attestazione per l'imputazione del reddito ai collaboratori dell'impresa familiare
Si attesta con la firma, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Tuir, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE — Barrare la relativa casella

MODELLO 740/H redditi 1995

CODICE FISCALE

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Denominazione ed indirizzo della società o associazione, dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale, del GEIE

H1	Codice fiscale 1	Cognome o denominazione 2	Nome 3	Artigiani 4
	Codice attività 5 / Comune di residenza 6	Provincia 7	Frazione, via e numero civico 8	Cap 9
H2	Codice fiscale 1	Cognome o denominazione 2	Nome 3	Artigiani 4
	Codice attività 5 / Comune di residenza 6	Provincia 7	Frazione, via e numero civico 8	Cap 9
H3	Codice fiscale 1	Cognome o denominazione 2	Nome 3	Artigiani 4
	Codice attività 5 / Comune di residenza 6	Provincia 7	Frazione, via e numero civico 8	Cap 9
H4	Codice fiscale 1	Cognome o denominazione 2	Nome 3	Artigiani 4
	Codice attività 5 / Comune di residenza 6	Provincia 7	Frazione, via e numero civico 8	Cap 9
H5	Codice fiscale 1	Cognome o denominazione 2	Nome 3	Artigiani 4
	Codice attività 5 / Comune di residenza 6	Provincia 7	Frazione, via e numero civico 8	Cap 9

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	Società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE		Quote imputabili al socio, al collaboratore o al coniuge, al soggetto partecipante al GEIE		
	Reddito totale	Tipo (*)	Del reddito (o perdita)	Del credito d'imposta sui dividendi	Delle ritenute d'acconto
H1	10 .000	11	12 .000	13 .000	14 .000
H2	.000		.000	.000	.000
H3	.000		.000	.000	.000
H4	.000		.000	.000	.000
H5	.000		.000	.000	.000
H6	(sommare l'importo di col. 13 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di col. 14 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)		TOTALI	.000	.000

Se non si possiedono perdite di partecipazione in impresa in contabilità ordinaria, perdite d'impresa in contabilità ordinaria (quadro F), perdite di allevamento (quadro A1) e eccedenze di perdite non compensate negli anni precedenti, sommare gli importi di col. 12 e riportare il totale al rigo H10; negli altri casi vedere istruzioni

H7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
H8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti .000)	.000
H9	Reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici e perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata	.000
H10	**Totale reddito di partecipazione** (sommare l'importo di rigo H10 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000

Altri dati

H11	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir	.000
H12	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di aziende coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportarlo al rigo N16)	.000
H13	Credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir	.000
H14	Redditi fondiari e di capitale imputati ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del Cssn	.000

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Soltanto per il coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e per i soggetti partecipanti al GEIE (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del primo riquadro)

	Numero apprendisti	Quote di reddito	Deduzioni (**) Di cui all'art. 120 comma 1, del Tuir	Deduzioni (**) Di cui all'art. 120 comma 2, del Tuir
H1	15	16 .000	17 .000	18 .000
H2		.000	.000	.000
H3		.000	.000	.000
H4		.000	.000	.000
H5		.000	.000	.000
H6	(sommare l'importo di col. 16 agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1; sommare gli importi di col. 17 e 18 alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2) TOTALI	.000	.000	.000

FIRMA

Dichiarazione del collaboratore dell'impresa familiare (Art. 5, comma 4, del Tuir)
Si attesta con la firma di aver diritto all'imputazione della quota del reddito dell'impresa familiare dichiarata avendo prestato la propria attività di lavoro nell'impresa, in qualità di collaboratore, in modo continuativo e prevalente.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

(*) Indicare: 1 per le società di persone ed assimilate esercenti attività commerciali o GEIE in contabilità ordinaria; 2 per le associazioni fra artisti e professionisti e per le società semplici; 3 per gli altri casi di partecipazione
(**) Soltanto per il coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/I-T redditi 1995

Redditi di capitale
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO I
REDDITI DI CAPITALE (*)

Sez. I - Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Rigo	Tipo di dividendo	Redditi (1)	Credito d'imposta (2)	Ritenute (3)
I 1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	.000	.000	.000
I 2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
I 3	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
I 4	**Totali** (sommare gli importi da rigo I 1 a rigo I 3; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta su dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000	.000	.000
I 5	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo I 4)	.000		
I 6	Credito d'imposta di cui al rigo I 1 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		.000	

Sez. II - Altri redditi di capitale

Rigo	Tipo di reddito	Redditi (1)	Ritenute (2)
I 7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui depositi e conti correnti	.000	.000
I 8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	.000	.000
I 9	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
I 10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000	.000
I 11	Altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000	.000
I 12	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000	.000
I 13	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale o di liquidazione di società ed enti	.000	.000
I 14	**Totali** (sommare gli importi da rigo I 7 a rigo I 13; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000	.000
I 15	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000	
I 16	**Reddito netto ai fini Ilor** (sottrarre l'importo di rigo I 15 da quello di rigo I 14; sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000	

QUADRO T
PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

Rigo	Descrizione	Importo
T 1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
T 2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
T 3	Plusvalenze imponibili (sottrarre l'importo di rigo T2 da quello di rigo T1; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
T 4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
T 5	Differenza (sottrarre l'importo di rigo T4 da quello di rigo T3)	.000
T 6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo T5)	.000
T 7	Credito d'imposta	.000
T 8	Imposta sostitutiva versata — Data / Codice / Importo	.000
T 9	Imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

Rigo	Eccedenza relativa al 1991 (1)	Eccedenza relativa al 1992 (2)	Eccedenza relativa al 1993 (3)	Eccedenza relativa al 1994 (4)	Eccedenza relativa al 1995 (5)
T 10	.000	.000	.000	.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

(*) esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/U redditi 1995

Crediti d'imposta

DICHIARANTE ○ CONIUGE DICHIARANTE ○ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

U1		Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
U2	1995	Credito utilizzato ai fini dell'acconto Irpef	.000
U3	1995	Credito utilizzato ai fini dell'acconto Ilor	.000
U4	1995	Credito utilizzato ai fini dell'Iva nel 1995	.000
U5		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute nel 1995	.000
U6		Credito d'imposta residuo del 1995	.000
U7	1996	Credito utilizzato ai fini del saldo Irpef	.000
U8	1996	Credito utilizzato ai fini del saldo Ilor	.000
U9	1996	Credito utilizzato ai fini dell'Iva nel 1996	.000
U10	1996	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute nel 1996	.000
U11		Credito d'imposta residuo	.000

INVESTIMENTI INNOVATIVI
(artt. 5 e 6 L. 317/1991)

		1 1992	2 1993	3 1994
U12	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000
U13	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000
U14	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000	.000
U15	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000
U16	Totale credito utilizzato	.000	.000	.000
U17	Credito d'imposta residuo	.000	.000	.000

SPESE DI RICERCA
(art. 8 L. 317/1991)

		1 Irpef	2 Ilor	3 Totale
U18	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
U19	Credito utilizzato	.000	.000	.000
U20	Credito d'imposta residuo			.000

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI
(art. 20 L. 331/1993)

		1 Versamento delle ritenute	2 Iva	3 Irpef	4 Ilor	5 Totale
U21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
U22	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
U23	Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000	.000
U24	Credito d'imposta residuo					.000
U25	Credito d'imposta da convertire in buono d'imposta					.000

PREMIO DI ASSUNZIONE
(art. 2 D.L. 357/1994)

		1 Versamento delle ritenute	2 Iva	3 Irpef	4 Ilor	5 Totale
U26	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
U27	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
U28	Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000	.000
U29	Credito d'imposta residuo					.000

RIVENDITA DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI
(art. 35 D.L. 331/1993)

		1 Iva	2 Irpef	3 Ilor	4 Totale
U30	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
U31	Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
U32	Credito d'imposta residuo				.000

BACINI MINERARI
(art. 8, comma 6-bis D.L. 16/1993)

		1 Irpef	2 Ilor	3 Totale
U33	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			.000
U34	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
U35	Credito utilizzato	.000	.000	.000
U36	Credito d'imposta residuo			.000

CREDITORI VERSO EFIM

U37	Credito vantato	.000
U38	Credito rimborsato	.000
U39	Sospensione ai fini Irpef	.000
U40	Sospensione ai fini Ilor	.000
U41	Sospensione ai fini Iva	.000
U42	Sospensione per iscrizioni a ruolo	.000
U43	Sospensione ai fini delle ritenute	.000
U44	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

74

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE Barrare la relativa casella

MODELLO 740/K anno 1995

CODICE FISCALE

Imposta sul patrimonio netto delle imprese
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

Sezione	Rigo	Voce	Importo
Sez. I - Imprese in contabilità ordinaria	K1	Capitale	.000
	K2	Fondi di rivalutazione	.000
	K3	Altre riserve e fondi	.000
	K4	(meno) Perdita dell'esercizio	.000
	K5	Totale patrimonio netto	.000
	K6	Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
	K7	Totale imponibile (sottrarre l'importo di rigo K6 da quello di rigo K5)	.000
Sez. II - Imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria per opzione	K8	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir	000
	K9	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
	K10	Totale imponibile (sommare gli importi di rigo K8 e di rigo K9)	.000
Sez. III - Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento	K11	Imposta dovuta	.000

Rigo	Voce	Data	Codice	Importo
K12	Prima rata di acconto versata			.000
K13	Seconda rata di acconto versata			.000
K14	Saldo			.000

Rigo	Voce	Importo
K15	Credito da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo	.000
K16	Imposta di cui si chiede il rimborso	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati n.

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio oppure Ufficio delle Imposte N.

Presentato al Comune di N.

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE — Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

da compilare in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Cognome Nome

Sesso (M o F) Data di nascita giorno | mese | anno |

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Comune di domicilio fiscale Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico Cap

MINISTERO DELLE FINANZE

MODULO 740/W redditi 1995

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo n.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

W1–W5 (ciascun rigo):

Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome; 3 paese estero di residenza; Trasferimento da o verso l'estero (*) 4

Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*); Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*); Causale 9 codice (*); Data 10; Importo 11 .000

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1995

W6–W8 (ciascun rigo):

Paese estero dell'investimento o dell'attività estera: 1 descrizione; 2 codice (*); Causale: 3 descrizione; 4 codice (*); Importo 5 .000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1995

W9–W10 (ciascun rigo):

Paese estero dell'investimento o dell'attività estera: 1 descrizione; 2 codice (*); Tipo trasferimento (*) 3; Causale (*) 4 codice

Estremi del conto corrente (*) 5; Data 6; Importo 7 .000

ANNOTAZIONI

FIRMA

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo: al Mod. 740

ovvero di aver presentato il Mod. 730 il Mod. 101 il Mod. 201

ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo modulo 740/W

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

(*) Vedere istruzioni

74

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/R redditi 1995

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE (Barrare la relativa casella)

CODICE FISCALE

Contributi previdenziali e premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Quadro n.

Sez. I - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

R1	*Codice individuale attribuito dall'Inps*	
R2	Numero dei soggetti per i quali sono dovuti i contributi	
R3	Imponibile contributivo complessivo	.000
R4	Contributi complessivamente dovuti	.000
R5	Acconti versati	.000
R6	Saldo versato	.000

Sez. II - Contributi previdenziali dovuti *dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di Avvocati e Procuratori, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari*

R7	*Cassa o Ente previdenziale* (barrare la relativa casella): Avvocati e Procuratori; Consulenti del lavoro; Dottori Commercialisti; Geometri; Ingegneri e Architetti; Medici e Odontoiatri; Ragionieri e Periti commerciali; Veterinari	
R8	Codice individuale attribuito dalla Cassa o Ente previdenziale	
R9	Contributi soggettivi dovuti	.000
R10	*Contributi integrativi dovuti*	.000
R11	*Contributi di solidarietà dovuti*	.000
R12	Contributi di maternità dovuti	.000
R13	Importi versati mediante ruolo esattoriale (Barrare la casella se l'importo iscritto a ruolo non è ancora interamente versato)	.000
R14	Saldo dovuto (di cui .000 già versato)	.000

Sez. III - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

(Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida)

R15	1 *Codice individuale Inps attribuito dall'ex Scau*	2 Coltivatore diretto / Imprenditore / Concedente (barrare la relativa casella)	3 Numero dei soggetti per i quali sono dovuti contributi	4 *di cui minori di 21 anni*
		5 *Fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dell'azienda agricola (barrare la relativa casella)* I II III IV	6 Barrare la casella se territorio montano o zona agricola svantaggiata	7 Contributi versati .000
R16	1 Codice individuale Inps attribuito dall'ex Scau	2 Coltivatore diretto / Imprenditore / Concedente (barrare la relativa casella)	3 Numero dei soggetti per i quali sono dovuti contributi	4 *di cui minori di 21 anni*
		5 Fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dell'azienda agricola (barrare la relativa casella) I II III IV	6 Barrare la casella se territorio montano o zona agricola svantaggiata	7 Contributi versati .000

Sez. IV - Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione *obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*

R17	1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail	2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	3 Base retributiva complessiva .000	4 Premio complessivamente dovuto .000
		5 Acconti versati .000	6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale	7 Saldo versato .000
R18	1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail	2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	3 Base retributiva complessiva .000	4 Premio complessivamente dovuto .000
		5 Acconti versati .000	6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale	7 Saldo versato .000
R19	1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail	2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	3 Base retributiva complessiva .000	4 Premio complessivamente dovuto .000
		5 Acconti versati .000	6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale	7 Saldo versato .000
R20	*1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail*	2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	3 Base retributiva complessiva .000	4 Premio complessivamente dovuto .000
		5 Acconti versati .000	6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale	7 Saldo versato .000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MODELLO 740/96 REDDITI 1995

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, M, A1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

■ GENERALITA'

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'Irpef, il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi (nei **righi da L1 a L12**), e successivamente (nei **righi da L14 a L21**) le spese relative agli stessi corrispettivi. Si precisa che i redditi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1995, nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi *effettivamente riscossi, rimandando ai successivi* periodi la dichiarazione dei restanti importi.

Ai fini dell'Ilor vanno dedotti dal reddito netto i redditi non soggetti a tale tributo.

Relativamente a ciascuno dei redditi indicati ne **righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11**, il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi stessi e, *nell'ambito di ciascun reddito*, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui *quest'ultimo ne faccia richiesta*.

ATTENZIONE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte *dai rispettivi clienti. Le fatture o gli* altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per ulteriori informazioni circa il regime sostitutivo vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nel **rigo L1** *indicare i corrispettivi lordi percepiti*, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo L2** indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti con riferimento alle plusvalenze *realizzate mediante cessione a* titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo L3** indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **Quadro T**.

Nel **rigo L4** indicare, nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo L5** indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto soggetto ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultan*te dalla valutazione effettuata* nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art.15 del Tuir, vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il *credito d'imposta per le imposte pagate* all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15 per cento.

Se il reddito costituito dal canone di locazione non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo L5 non deve *essere compilato*.

Nel **rigo L6** indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, com*merciale o scientifico, che sono percepiti* dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzio*ne di spese. Per gli acquirenti a titolo onero*so costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento; va cioè indicato nel presente rigo il 75 per cento dell'importo percepito.

Nel **rigo L7** indicare i proventi derivanti dalla concessione *in usufrutto e dalla sublo*cazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo L8** indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, e *dall'affitto e dalla concessione in* usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore. Nel medesimo rigo vanno indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito diverso. Per la determinazione del valore della plusvalenza si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir.

Nel **rigo L9** indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo L10** indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, che vanno indicati nel rigo successivo. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Non vanno, invece, indicati i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i quali vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro E.

Nel **rigo L11** *indicare gli analoghi corrispettivi* di cui al rigo L10 per le attività esercitate all'estero.

Nel **rigo L12** indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **rigo L13** indicare la somma degli importi indicati nei righi **da L1 a L12**.

Nei **righi da L14 a L21** indicare le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi di cui ai righi **L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 ed L11**. Le spese e gli oneri da indicare nei righi da **L14 a L21** non possono in ogni caso superare i corrispondenti corrispettivi e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi **L14** (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e **L15** (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo L16** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Le spese di cui ai righi **L17** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **L18** (affitto, usufrutto o cessione di aziende), **L19** (attività commerciali occasionali), **L20** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia) e **L21** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Nel **rigo L22** indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi da L14 a L21**.

Nel **rigo L23** indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (rigo L13) e il totale delle deduzioni (rigo L22), importo che, sommato agli altri redditi soggetti ad Irpef risultanti dagli altri quadri del modello 740, va riportato nel **rigo N1 del Quadro N**.

Nel **rigo L24** indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite. Tale ammontare va sommato all'importo delle altre ritenute subite ed il totale va riportato nel **rigo N17 del Quadro N**.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Nel **rigo L25** indicare l'importo del **rigo L23.**

Nel **rigo L26** indicare il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra la somma degli importi dei **righi L10 e L11** e quella degli importi dei **righi L20 e L21**.

Nel **rigo L27** indicare tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri eventuali redditi prodotti all'estero (esclusi quelli di rigo L11).

Nel **rigo L28** indicare la rendita catastale dei terreni dati in affitto per uso non agricolo (rigo L4), senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto (rigo L8).

Nel **rigo L29** indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12).

Nel **rigo L30** indicare la somma degli importi indicati ai righi **da L26 a L29.**

Nel **rigo L31** indicare il reddito imponibile ai fini dell'Ilor, ottenuto sottraendo l'importo di **rigo L30** da quello di **rigo L25**. Sommare tale importo agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportare il totale nel **rigo O1** del **Quadro O**.

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

■ GENERALITÀ

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata. In tale categoria rientrano sia i redditi indicati negli articoli 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lettera f), e 16 del Tuir, sia alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, con il quale sono state modificate le lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, sono soggette a tassazione separata le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, tali somme, se corrisposte da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute di acconto, devono essere indicate in questo Quadro.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento inerenti ai crediti sui quali sono maturati sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo Quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- **se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali,** i redditi, indennità e plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sono imputabili come componenti del reddito di impresa. In tal caso, nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione, il contribuente deve dichiarare l'ammontare conseguito o imputato in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata;
- **se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) i redditi, indennità e plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso deve essere barrata la casella opzione per la tassazione ordinaria" posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi importi alla determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M19).

Il quadro si articola in 7 sezioni, in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi considerati.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

■ SEZIONE I

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;

b) le indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

c) le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, compresi gli acconti e le anticipazioni sulle stesse, percepiti nel 1995;

d) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

e) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir; al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";

f) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992, indipendentemente dalla data del provvedimento. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere, in **Appendice**, la voce "Indennità di esproprio";

g) le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

h) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

i) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

l) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione indicare:

- nella **colonna 1** dei righi **da M1 a M6** la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera d) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera i), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3** l'ammontare del reddito o della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4** l'importo della ritenuta alla fonte subita;
- nella **colonna 5** le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

Qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (quali quelli indicati alle precedenti lettere b), c) ed i) e taluni di quelli di cui alla lettera h)) deve essere barrata l'apposita casella posta nella colonna 6. La casella in questione non deve essere barrata dai contribuenti che intendono escludere dall'Ilor, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera e-bis), del Tuir il reddito dichiarato in questa sezione (ad esempio, i redditi di cui alle lettere a), d) e g)). Infatti tale indicazione viene già fornita negli specifici quadri utilizzati per dichiarare i redditi d'impresa a tassazione ordinaria.

I contribuenti che indendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, devono barrare la casella posta nella **colonna 7**.

■ SEZIONE II

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1** l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta subita;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi.

I contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi indicati in questa Sezione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, devono barrare la casella posta nella **colonna 6**.

■ SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente e non vanno pertanto indicate nel presente quadro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nel **rigo M9** le somme riguardanti i rimborsi conseguiti per effetto di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

- nel **rigo M10** le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione.

I contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi indicati in questa sezione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef devono barrare la casella posta nella **colonna 2**.

■ SEZIONE IV

Nella **Sezione IV** va dichiarato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo o relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, e dell'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir.

Nel **rigo M11** indicare i premi dedotti dal reddito complessivo.

Nel **rigo M12** indicare i premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1** l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2** l'ammontare dei premi dedotti (rigo M11 per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare della detrazione operata relativamente ad essi (rigo M12 per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992);
- nella **colonna 3** l'ammontare della ritenuta d'acconto subita risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i suddetti righi, la ritenuta subita va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione.

■ SEZIONE V

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1995 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte non devono essere dichiarati anche se percepiti dall'erede.

I redditi percepiti dagli eredi o legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità. In questa sezione vanno, altresì, dichiarati i ratei di stipendio o di pensione percepiti dagli eredi.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1**, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2** il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3** il credito d'imposta sui dividendi relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4** la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5** la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati.

Per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, possono optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi alla determinazione del reddito complessivo.

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 6**.

■ SEZIONE VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 740/I, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e, in tal caso, a quest'ultimo compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del Tuir.

In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di fonte estera". Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1** la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella predetta voce di Appendice;
- nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3** l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

Nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria, dovrà essere barrata la casella posta nella **colonna 5**. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia all'apposita voce di **Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

■ SEZIONE VII

Nella **Sezione VII** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo M16** indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 3**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:

1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
4, se si tratta di altre indennità ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- nelle **colonne 5 e 6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Nel **rigo M17** indicare le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 3**, l'importo delle somme percepite nell'anno.

Nel **rigo M18** indicare l'importo degli *emolumenti* arretrati di lavoro dipendente percepiti.

Nel **rigo M19,** qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
- nella **colonna 1** il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2** il totale dei crediti d'imposta sui dividendi;
- nella **colonna 3** l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo N1** del **Quadro N**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi N2** e **N17**.

Per i redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione nei modi ordinari, deve essere allegata *al quadro N un'apposita distinta ai fini* della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'**Appendice** *delle istruzioni* del modello 740 base alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo M20** indicare:
- nella **colonna 1** l'ammontare dei redditi assoggettabili all'Ilor delle sezioni I, II e V, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero e le quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone. Per quanto riguarda i redditi di impresa esclusi dall'Ilor vedere in **Appendice** la voce Redditi di impresa esclusi dall'Ilor".
- nella **colonna 2** le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che l'ammontare totale delle deduzioni Ilor *richieste nella dichiarazione non* può superare il limite massimo consentito (cfr. l'art.120, commi 1 e 2, del Tuir).

Il totale dei redditi assoggettabili ad Ilor deve essere, comunque, sommato agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportato nel **rigo O1** del **Quadro O.** Il totale delle deduzioni Ilor deve essere sommato alle altre deduzioni e riportato nel **rigo O2** del **Quadro O** sempre tenendo conto dei limiti previsti dal citato art. 120 del Tuir.

- Nel **rigo M21** indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

■ GENERALITÀ

Il quadro A1 va utilizzato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui *alla lett. b), comma 2, dell'art.* 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente Quadro.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a *formare* il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a *ciascun capo allevato, entro* il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

In attuazione a tale disposizione è stato emanato il D.M. 14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore *medio attribuibile ad ogni capo* allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto *ministeriale e riportate nelle istruzioni relative* al presente Quadro che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente *Quadro A1, è stato predisposto un prospetto* di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce *di qualità* e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del Tuir, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purchè in *possesso dei seguenti requisiti:*

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato D.M. 14 febbraio 1995.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve *formare oggetto di dichiarazione nell'apposito* mod. 740/F, ovvero 740/G.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I del Quadro A1 ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non e esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare *il reddito relativo* all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)*, comma 2, dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel mod. 740/F oppure 740/G, senza utilizzare il Quadro A1.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le Sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato decreto ministeriale, il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Si fa presente inoltre che i produttori agricoli devono compilare il quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1995. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

• SEZIONE I

Nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto; nella **colonna 3** va riportato il totale che, moltiplicato per il coefficente di normalizzazione, dà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità, da indicare nella **colonna 4**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per il periodo d'imposta 1995, i redditi agrari risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo sono rivalutati del 45 per cento.

• SEZIONE II

Nelle **colonne 1** e **3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir. Nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione.

• SEZIONE III

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si deve sviluppare in tale Sezione il seguente calcolo, riportando nel **rigo A1 27**:

a) nella **colonna 1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II;

b) nella **colonna 2**, il totale del reddito agrario risultante nella Sezione I (totale A) moltiplicato per il coefficiente 372,4, che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 del Tuir per ogni 100.000 lire di reddito agrario; tale valore rapportato a 100.000 dà il numero di capi allevabile entro il predetto limite;

c) nella **colonna 3**, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale della colonna 1, e quello dei capi allevabili di cui alla colonna 2;

d) nella **colonna 4**, il numero dei capi allevati in eccedenza moltiplicato per 96,66. Tale valore si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal D.M. 14 febbraio 1995, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45). Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 96,66 si applica il parametro 33,33 x 1,45 = 48,33.

Nel **rigo A1 28** va indicato, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta di riferimento. Ai fini del calcolo del predetto reddito reinvestito si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente Quadro. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuati nel medesimo periodo.

Nel **rigo A1 29** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell' investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del D.L. 357, sono stati ceduti nel periodo compreso tra il 15 settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al "Prospetto della determinazione della sopravvenienza attiva dei beni ceduti entro il secondo periodo d'imposta".

Nel **rigo A1 30** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 31** deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo di rigo A1 27, colonna 4, e la somma degli importi dei righi A1 28 e A1 30, aumentata dell'importo di rigo A1 29.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il mod. 740/A1 il cui risultato deve confluire nel mod. 740/F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi A1 32 e A1 33 non vanno compilati.

In caso contrario se al rigo A1 31 è indicata una perdita, riportare zero nel rigo A1 33 senza compilare il rigo A1 32. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel quadro 740/H e/o nel quadro 740/G. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata al campo 5 del prospetto delle "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel mod. 740 base.
Se il rigo A1 31 è positivo, nel rigo A1 32 indicare l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 31.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A1 31, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 31, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito spazio del rigo A1 32.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel rigo A1 33 va indicata la differenza tra i righi A1 31 e A1 32.
L'importo di rigo A1 33 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo A1 34** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione per il reddito reinvestito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, occorre tenere presente la seguente precisazione.
Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel Mod. 740/F o 740/G, utilizzando l'apposito prospetto predisposto nei predetti quadri.
L'importo del predetto reddito reinvestito dovrà essere indicato solo nel rigo F41 ovvero nel rigo G34. In tali quadri dovrà altresì essere indicata la sopprawenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.

Se il contribuente non esercita altre attività d'impresa, dovrà determinare il reddito reinvestito nell'apposito prospetto contenuto nel Quadro 740/A1 e riportare detto reddito agevolato nel **rigo A1 28.**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo A1 35** va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1 27, colonna 4.

Nel **rigo A1 36** va riportato l'importo indicato nel rigo A1 28 relativo all'agevolazione per il reddito reinvestito di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994.

Nel **rigo A1 37** va riportato l'importo di rigo A1 29.

Nel **rigo A1 38** va indicato il reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato l'apposito prospetto delle esenzioni territoriali, secondo le istruzioni di seguito fornite.

Nel **rigo A1 39** va indicata la differenza fra l'importo di rigo A1 35 e gli importi di rigo A1 36 e A1 38, aumentata dell'importo di rigo A1 37.

Nel **rigo A1 40** vanno indicate le quote imputabili, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 41** e nel **rigo A1 42** va indicato rispettivamente il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

Per fruire della deduzione di cui alla citata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione va riportato nel Quadro O al rigo O2 del Mod. 740.

Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.

Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione, o che hanno già richiesto l'esenzione, devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella a)**.
Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella b)** da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nella **colonna 4** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1996 relativa all'anno 1995 deve indicare l'anno 1996.

Nella **colonna 5** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3** e **4**, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtelllina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.
Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella a) - **Stato della esenzione**

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tabella b) - **Tipo di esenzione**

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341).
01	Esenzione totale Ilor (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
02	Esenzione parziale Ilor (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1 dicembre 1986, n. 879).
20	Esenzione totale Ilor.
21	Esenzione parziale Ilor.
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4, L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986, n. 26).
30	Esenzione totale Ilor.
31	Esenzione parziale Ilor.
	Altri territori (art. 1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, convertito in L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale Ilor.
51	Esenzione parziale Ilor.

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione.
Ai fini della compilazione dei righi da A1 51 a A1 57 si precisa quanto segue.

Nel **rigo A1 51** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1995 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).
Nei righi da **A1 52** a **A1 56** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta di riferimento al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel rigo **A1 57** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo A1 51 e la media degli importi indicati nei righi da A1 52 a A1 56. L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo A1 28 e A1 36. Nello stesso rigo A1 57 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 del 1994 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.

In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, si ridetermina, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni ed i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 e ai commi 87 e 88 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo A1 58** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, effettuate nel periodo 15 settembre 1995 - 31 dicembre 1995;

- nel **rigo A1 59** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e ai commi 87 e 88 dell'art. 3 del D.L. n. 549 del 1995, diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;

- nel **rigo A1 60** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo A1 58 e rigo A1 59 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa inoltre che tale sopravvenienza attiva non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.
Se l'importo di rigo A1 59 è superiore all'importo di rigo A1 58, nel rigo A1 60 va indicato zero.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:
Canneto
Cappereto
Nocciolelo
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b *	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) — Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART 28 PER L. 100.000 DI R.A — Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,68
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	600	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	900	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2105,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	72,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1800,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,65	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,92	588,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	*8 mesi*	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3834,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,58
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,35
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonchè in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) *Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno*
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel **contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.**
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, ne le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate, in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29, del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1995 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1990 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovranno essere riportate nel prospetto "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione VI del mod. 740/M.

Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla

L. 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, con il quale è stata reiterata la disciplina inizialmente introdotta dal D.L. 7 gennaio 1995, n. 1, corrisposti da soggetti non residenti.

■ Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'Ilor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/L redditi 1995

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Redditi diversi

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Rigo	Descrizione	Importo
L1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
L2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
L3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
L4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore (vedere istruzioni)	.000
L7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende e corrispettivi della vendita dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto	.000
L9	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L10	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (vedere istruzioni)	.000
L11	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate all'estero e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (vedere istruzioni)	.000
L12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	.000
L13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L12)	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	.000
L15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	.000
L16	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo L3	.000
L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	.000
L18	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8 e/o costo non ammortizzato dell'azienda ceduta	.000
L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L9	.000
L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L10	.000
L21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L11	.000
L22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L14 a rigo L21)	.000
L23	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo L22 da quello di rigo L13; sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
L24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Rigo	Descrizione	Importo
L25	**Reddito netto** (riportare l'importo del rigo L23)	.000
L26	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sommare gli importi dei righi L10 e L11 e sottrarre gli importi dei righi L20 e L21)	.000
L27	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L28	Rendita catastale dei fabbricati dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto e dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L29	Redditi di cui al rigo L12	.000
L30	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L26 a rigo L29)	.000
L31	**Reddito imponibile** (sottrarre l'importo di rigo L30 da quello di rigo L25; sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/M redditi 1995

Redditi soggetti a tassazione separata

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo di reddito (1)	Anno (2)	Reddito o indennità (3)	Ritenute (4)	Deduzioni Ilor di cui all'art. 120 del Tuir (5)	Non assoggettabile a Ilor (6)	Opzione per la tassazione ordinaria (7)
M1			.000	.000	.000		
M2			.000	.000	.000		
M3			.000	.000	000		
M4			.000	.000	.000		
M5			.000	.000	.000		
M6			.000	.000	.000		

Sez. II - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno (1)	Reddito (2)	Quota di reddito assoggettato a Ilor (3)	Ritenute (4)	Credito d'imposta sui dividendi (5)	Opzione per la tassazione ordinaria (6)
M7		.000	000	.000	.000	
M8		.000	.000	.000	.000	

Sez. III - Imposte e oneri rimborsati

		Somme percepite (1)	Opzione per la tassazione ordinaria (2)
M9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo	.000	
M10	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta	.000	

Sez. IV - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno (1)	Reddito (2)	Ritenute (3)
M11	Premi dedotti dal reddito complessivo		.000	.000
M12	Premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000	.000

Sez. V - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno (1)	Reddito (2)	Credito d'imposta sui dividendi (3)	Quota dell'imposta sulle successioni (4)	Ritenute (5)	Opzione per la tassazione ordinaria (6)
M13		.000	.000	.000	.000	
M14		.000	.000	.000	.000	

Sez. VI - Redditi di fonte estera

	Tipo di reddito (1)	Stato estero (2)	Aliquota % (3)	Reddito (4)	Opzione per la tassazione ordinaria (5)
M15				.000	

Sez. VII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno (1)	Reddito totale (2)	Reddito nell'anno (3)	Tipo emolumento (4)	Periodo di commisurazione 5 anni (5) 6 mesi (6)
M16	Trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente		.000	.000		
M17	Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa			.000		
M18	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti			.000		

Redditi a tassazione ordinaria e redditi assoggettati all'Ilor

		Reddito (1)	Crediti d'imposta sui dividendi (2)	Ritenute (3)
M19	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	.000	.000	.000

		Redditi (1)	Deduzioni (2)
M20	Sommare i redditi assoggettati all'Ilor delle Sezioni I, II e V escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero, sommare le deduzioni Ilor della Sezione I	.000	.000

M21 Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir .000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo M19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo M19 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo M19 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17; sommare l'importo di col. 1 di rigo M20 agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di col. 2 di rigo M20 alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2.

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/A1 redditi 1995

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Sez. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) Dichiarante 1	Coniuge 2	Totali (col. 1 + col. 2) 3	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 4
A1 1	I				X 56,389	
A1 2	II				X 32,222	
A1 3	III				X 37,593	
A1 4	IV				X 13,426	
A1 5	V				X 11,934	
A1 6	VI				X 1,000	
	Totale				**Totale A reddito agrario normalizzato** (sommare gli importi da rigo A1 1 a rigo A1 6)	

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

	Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 2	Specie animale	Numero capi allevati 3	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 4
A1 7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
A1 8	Vitelloni		1.050,000				riporto	
A1 9	Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500	
A1 10	Vitelli		250,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
A1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
A1 12	Suinetti		20,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
A1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
A1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
A1 15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
A1 16	Galline ovaiole		18,500		Volpi		115,000	
A1 17	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
A1 18	Polli da carne		2,375		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
A1 19	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
A1 20	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci, crostacei e molluschi da carne. q.li (***)		200,000	
A1 21	Tacchini da carne leggeri		8,500		Cinghiali e cervi		250,000	
A1 22	Tacchini da carne pesanti		15,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
A1 23	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
A1 24	Anatre, oche, capponi		10,000		Puledri		500,000	
A1 25	Faraone da riproduzione		14,500		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
A1 26	Faraone		3,000		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
	Totale parziale (riportare a col. 4, rigo A1 8)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo A1 27 col. 1)			

Sez. III - Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

	Totale B 1	Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir Totale A x 372,4 / 100.000 2	Numero dei capi eccedenti (col. 1 – col. 2) 3	Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2) x 1,45	Reddito di allevamento eccedente 4
A1 27				X 96,66	.000

A1 28	*(meno)* Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
A1 29	Sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 3, comma 89, L. 549/95	.000
A1 30	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
A1 31	**Reddito dell'impresa (o perdita) di allevamento al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	.000
A1 32	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti .000)	.000
A1 33	**Reddito dell'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
A1 34	**Ritenute d'acconto subite, di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati

(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐

Rigo	Descrizione	Importo
A1 35	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo A1 27 col. 4)	.000
A1 36	*(meno)* Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
A1 37	Sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 3, comma 89, L. 549/95	.000
A1 38	*(meno)* Reddito esente ai fini Ilor	.000
A1 39	Reddito al netto delle esenzioni e agevolazioni	.000
A1 40	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
A1 41	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000
A1 42	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

Rigo	Codice fiscale (1)	Cognome (2)	Nome (3)	Sesso (4)	Data di nascita (5)	Comune di nascita (6)	Provincia (7)	Quota del reddito d'impresa (8)	Quota delle ritenute d'acconto (9)
A1 43								.000	.000
A1 44								.000	.000
A1 45								.000	.000
A1 46								.000	.000

ESENZIONI TERRITORIALI

Rigo	Tipo di esenzione (1)	Stato della esenzione (2)	Anno di decorrenza (3)	Anno di richiesta (4)	Provincia (sigla) (5)	Reddito esente (6)
A1 47			19	19		.000
A1 48			19	19		.000
A1 49			19	19		.000
A1 50			19	19		.000

REDDITO REINVESTITO (Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

Rigo	Descrizione		Importo
A1 51	Investimenti effettuati nel periodo d'imposta 1995 (al netto di L	.000 per cessioni di beni strumentali)	.000
A1 52	Investimenti effettuati nel 1° periodo d'imposta (al netto di L	.000 per cessioni di beni strumentali)	.000
A1 53	Investimenti effettuati nel 2° periodo d'imposta (al netto di L	.000 per cessioni di beni strumentali)	.000
A1 54	Investimenti effettuati nel 3° periodo d'imposta (al netto di L	.000 per cessioni di beni strumentali)	.000
A1 55	Investimenti effettuati nel 4° periodo d'imposta (al netto di L	.000 per cessioni di beni strumentali)	.000
A1 56	Investimenti effettuati nel 5° periodo d'imposta (al netto di L	.000 per cessioni di beni strumentali)	.000
A1 57	**Reddito reinvestito** (numero dei periodi d'imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito		.000

SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (Art. 3, comma 89, L. 549/95)

Rigo	Descrizione	Importo
A1 58	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
A1 59	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
A1 60	**Sopravvenienza attiva**	.000

FIRMA

Attestazione deduzione Ilor
Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nel rigo A1 42

Attestazione per l'imputazione del reddito ai collaboratori dell'impresa familiare
Si attesta con la firma, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Tuir, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/A redditi 1995

Terreni

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Quadro n.

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale (1)	Reddito agrario (2)	Casi particolari (3)	Quota spettante del reddito dominicale (4)	Quota spettante del reddito agrario (5)
A10	.000	.000		.000	.000
A11	.000	.000		.000	.000
A12	.000	.000		.000	.000
A13	.000	.000		.000	.000
A14	.000	.000		.000	.000
A15	.000	.000		.000	.000
A16	.000	.000		.000	.000
A17	.000	.000		.000	.000
A18	.000	.000		.000	.000
A19	.000	.000		.000	.000
A20	.000	.000		.000	.000
A21	.000	.000		.000	.000
A22	.000	.000		.000	.000
A23	.000	.000		.000	.000
A24	.000	.000		.000	.000
A25	.000	.000		.000	.000
A26	.000	.000		.000	.000
A27	.000	.000		.000	.000
A28	.000	.000		.000	.000
A29	.000	.000		.000	.000
A30	.000	.000		.000	.000
A31	.000	.000		.000	.000
A32	.000	.000		.000	.000
A33	.000	.000		.000	.000
A34	.000	.000		.000	.000
A35	Sommare gli importi di col. 4 e col 5 dei righi da A10 ad A34; riportare gli importi di col. 4 e col. 5 del rigo A35 rispettivamente alle col. 4 e col. 5 del rigo A9 del Quadro A del modello base unitamente ai redditi del medesimo quadro		TOTALI	.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/B redditi 1995

Fabbricati

DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE — Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Quadro n.

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Rendita (1)	Possesso giorni (2)	Possesso % (3)	Canone di locazione (vedere istruzioni) (4)	Utilizzo (5)	Casi particolari (6)	Imponibile (7)
B12	.000			.000			.000
B13	.000			.000			.000
B14	.000			.000			.000
B15	.000			.000			.000
B16	.000			.000			.000
B17	.000			.000			.000
B18	.000			.000			.000
B19	.000			.000			.000
B20	.000			.000			.000
B21	.000			.000			.000
B22	.000			.000			.000
B23	.000			.000			.000
B24	.000			.000			.000
B25	.000			.000			.000
B26	.000			.000			.000
B27	.000			.000			.000
B28	.000			.000			.000
B29	.000			.000			.000
B30	.000			.000			.000
B31	.000			.000			.000
B32	.000			.000			.000
B33	.000			.000			.000
B34	.000			.000			.000
B35	.000			.000			.000
B36	.000			.000			.000
B37 Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B12 a B36; riportare l'importo del rigo B37 al rigo B9 del Quadro B del modello base unitamente ai redditi del medesimo quadro						TOTALE	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ____________________
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE ____________________ VIA/PIAZZA ____ N. CIVICO

____ C.A.P. ____________________ COMUNE ____ PROV.

- **SE LA DICHIARAZIONE È CONGIUNTA BARRARE LA CASELLA** ☐
- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI E MODULI COMPILATI DAL DICHIARANTE E DAL CONIUGE** A AI B C E F G H I K L M N O P R T U V W
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** ☐

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 740
Dichiarazione delle persone fisiche

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____ C.A.P. ____________ CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'***Ufficio distrettuale delle imposte dirette*** *per* il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un Comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

96A1019

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651344) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, *ogni 16 pagine o frazione* . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 360.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 2 0 0 0 3 8 1 9 6 *

L. 12.000